

XLVII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 14 OTTOBRE 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Congedi	2569
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
MALAGODI: Costituzione di una Commissione di inchiesta per esaminare le responsabilità degli organi politici e amministrativi dello Stato in ordine alla « anonima banchieri » (318). . .	2569
PRESIDENTE	2569, 2570, 2571 2583, 2592, 2598, 2603, 2609
TARGETTI	2570, 2598, 2609
REALE ORONZO	2570
LUCIFREDI	2571, 2572, 2590
DEGLI OCCHI	2576
TESAURO	2579
BOZZI	2582
GULLO	2587
DE MARTINO FRANCESCO	2591
PREZIOSI OLINDO	2593
ROBERTI	2595
ROSSI PAOLO	2596
MALAGODI	2601, 2603, 2604
PAJETTA GIAN CARLO	2603
GUI	2603
DEL BO, <i>Ministro senza portafoglio</i> . .	2604
CAPRARA	2606
PIERACCINI	2610
Interrogazioni e mozione (<i>Annunzio</i>) . .	2613
Votazioni segrete	2606, 2611

La seduta comincia alle 16,30.

SEMERARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Alessandrini e Bontade Margherita.

(I congedi sono concessi).

Seguito della discussione della proposta di legge Malagodi: Costituzione di una Commissione di inchiesta per esaminare le responsabilità degli organi politici e amministrativi dello Stato in ordine alla « anonima banchieri » (318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Malagodi: Costituzione di una Commissione di inchiesta per esaminare le responsabilità degli organi politici e amministrativi dello Stato in ordine alla « anonima banchieri ».

Come la Camera ricorda, nella seduta di mercoledì 8 ottobre, la Camera accolse — vorrei dire all'unanimità, poiché si pronunciarono tutti i gruppi — la mia proposta, perché sull'emendamento Targetti, per quanto attiene alla sua ammissibilità costituzionale in riferimento all'articolo 82 della Costituzione, fosse richiesto il parere della I Commissione permanente della Camera.

La Commissione si è riunita questa mattina e nel corso della seduta sono state pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

spettate talune posizioni, dal punto di vista del contenuto, lievemente divergenti dall'emendamento Targetti, ma dal punto di vista costituzionale aventi la stessa natura. Mi riferisco agli emendamenti presentati dall'onorevole Olindo Preziosi e dagli onorevoli Bozzi e Reale, nonché all'emendamento subordinato dell'onorevole Targetti.

Indipendentemente dal merito, sul quale ci intratterremo nel corso della discussione, questi emendamenti pongono, a mio avviso, lo stesso problema della loro compatibilità o meno con l'articolo 82 della Costituzione: in altri termini, si tratta di vedere se, anche procedendosi alla formazione della Commissione per mezzo di una legge formale, si debba rispettare il precetto dell'articolo 82.

A questo punto vorrei chiedere ai presentatori di questi emendamenti se, per quanto riguarda l'aspetto giuridico, intendono illustrarli in un'unica sede, in modo che potrò poi chiedere all'onorevole Lucifredi il parere della I Commissione sul complesso degli emendamenti, sia pure sull'unico tema che essi pongono all'attenzione dell'Assemblea.

Comunico, preliminarmente, che l'onorevole Bozzi ha ritirato il suo ordine del giorno.

L'onorevole Targetti ha proposto, in via subordinata all'emendamento già da lui svolto nella seduta dell'8 ottobre, di sostituire il terzo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« La Commissione avrà tutti i poteri di indagine e di accertamento attribuiti al magistrato inquirente dal codice di procedura penale. I funzionari chiamati eventualmente a deporre saranno prosciolti dal vincolo del segreto d'ufficio ».

L'onorevole Targetti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TARGETTI. Non vi è bisogno che illustri questo secondo emendamento, trattandosi di una formulazione diversa della stessa materia che ha formato oggetto dell'altro mio emendamento.

Vorrei solo aggiungere che, in coerenza alle mie convinzioni, che si vanno facendo sempre più profonde a mano a mano che ascolto le tesi contrarie, ritengo che questa proposta di legge non abbia niente a che fare con l'articolo 82 della Costituzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Olindo Preziosi ha proposto di sostituire, all'articolo 1, il terzo comma con il seguente:

« La Commissione procederà alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, eccetto

le limitazioni previste dal primo e terzo comma dell'articolo 352 e dalla prima parte del secondo comma dell'articolo 357 del codice di procedura penale ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Bozzi e Oronzo Reale hanno proposto di sostituire, all'articolo 1, il terzo comma con il seguente:

« La Commissione avrà tutti i poteri di indagine e di accertamento attribuiti al magistrato inquirente dal codice di procedura penale. Ai fini degli accertamenti indicati nei primi due commi del presente articolo i pubblici ufficiali e impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio si intendono tenuti a deporre sui fatti da loro conosciuti per ragioni di ufficio, salvo le limitazioni previste nel secondo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale ».

L'onorevole Oronzo Reale ha facoltà di svolgere questo emendamento.

REALE ORONZO. Credo che non vi sia molto da aggiungere. Mi limiterò a dire che si tratta di una formulazione attenuata per andare incontro, suscitando il minor numero di preoccupazioni possibile, all'esigenza fondamentale che è stata qui posta e che è quella che ha mosso tutti, e cioè che la Commissione nell'atto stesso in cui viene nominata non venga poi privata degli strumenti necessari per esercitare il suo mandato. Noi abbiamo voluto con questa forma attenuata, eliminando ogni possibilità di evadere dallo stretto campo delle indagini riservato alla Commissione, placare le apprensioni che erano state sollevate.

Ripeto, è necessario andare incontro alla esigenza del funzionamento della Commissione, senza di che si verrebbero a colpire gravemente le ragioni stesse dell'inchiesta.

PRESIDENTE. Ai fini procedurali, vorrei ricordare che io impostai, e mi parve buona norma, la discussione sotto il tema di una pregiudiziale di ammissibilità costituzionale. Pertanto, dopo il parere della I Commissione, riterrei di attenermi non alla rigorosa norma regolamentare di dare la parola ad un oratore *pro* e ad un altro *contra*, ma al sistema che ormai è invalso nell'Assemblea, quando si tratta di problemi di notevole importanza, e cioè di dare la parola ad un rappresentante di ciascun gruppo.

Prego l'onorevole Lucifredi di voler riferire il parere della I Commissione sul com-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

plesso degli emendamenti sotto il profilo dell'ammissibilità costituzionale.

LUCIFREDI, Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'onore di riferire, a nome della I Commissione (Affari costituzionali) in merito alla discussione che nel suo seno si è svolta stamani circa la costituzionalità o meno dell'emendamento Targetti.

Ella, signor Presidente, nella seduta di mercoledì scorso, aveva sollevato di fronte all'emendamento Targetti alcuni dubbi relativi alla sua costituzionalità e aveva manifestato l'idea che fosse bene che in merito alla costituzionalità o meno dell'emendamento venisse chiamata a pronunciarsi la I Commissione permanente della Camera. Tutti i gruppi, che sono intervenuti per mezzo dei loro rappresentanti nel dibattito, hanno aderito al suo punto di vista, e la Commissione ha espresso stamani il suo parere.

La Commissione ha esaminato a fondo la questione, attraverso una discussione che è durata cinque ore, ed è poi arrivata al voto. Le conclusioni della Commissione sono state negative in merito all'ammissibilità costituzionale dell'emendamento Targetti, in quanto, posta ai voti la questione dell'ammissibilità di tale emendamento, non si è avuto su di esso un voto favorevole. Vi sono stati, infatti, 15 voti a favore e 15 voti contrari, essendosi astenuto il presidente della Commissione, onorevole Scelba. Pertanto, non essendo stata raggiunta la maggioranza dei voti, l'opinione della Commissione risulta, a norma di regolamento, contraria alla costituzionalità dell'emendamento Targetti.

È mio dovere di relatore illustrare rapidamente all'Assemblea quali sono stati gli argomenti che, a giudizio di coloro che in questo senso si sono espressi, hanno suffragato e suffragano la conclusione per l'inammissibilità costituzionale dell'emendamento Targetti, e di quanti altri emendamenti allo stesso in una maniera o nell'altra possono assimilarsi. Questi argomenti sono molteplici e di diversa natura; primo ed essenziale tra essi è che l'emendamento stesso si è ritenuto e si ritiene in contrasto col disposto dell'articolo 82 della Costituzione, che già nella discussione dell'altro giorno è stato qui ricordato.

Detto articolo è così formulato « Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse ».

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle

indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Dato questo testo legislativo, non vi sarebbe evidentemente il più piccolo dubbio in merito alla inammissibilità di un emendamento quale quello Targetti se la Commissione d'inchiesta fosse scaturita dalla procedura prevista nell'articolo 82 della Costituzione, cioè da quella procedura che fa partire l'iniziativa del potere d'inchiesta indifferentemente dall'una o dall'altra Camera, ciascuna delle quali, deliberando per proprio conto, può istituire una propria Commissione d'inchiesta. Di fronte alla lettera estremamente chiara dell'articolo 82, se questa fosse la base ancora attuale dell'inchiesta che fu proposta dall'onorevole Malagodi, evidentemente l'emendamento Targetti sarebbe inammissibile. Se oggi può essere opinabile questa incostituzionalità, e nascono le questioni dibattute, è solo per il fatto che, cammin facendo, la proposta Malagodi ha cambiato faccia, e dall'originaria proposta fatta per un'inchiesta da disporsi esclusivamente dalla Camera dei deputati, si è trasformata in una proposta di legge, per via della quale la inchiesta viene deliberata congiuntamente da tutti e due i rami del Parlamento.

Quasi a titolo di parentesi, mi sia qui consentito dire a questo riguardo, onorevole Presidente, che forse sarebbe stato opportuno che, al momento in cui si prospettò il problema del passaggio dalla originaria formulazione della proposta Malagodi alla proposta di legge, la Commissione degli affari costituzionali fosse stata interpellata, perché (non intendo assolutamente prendere a questo riguardo una posizione, e non è neanche mio compito) certamente la stessa legittimità costituzionale di una proposta di legge, con la quale si deliberi una inchiesta, può essere motivo di qualche dubbio, che sarebbe stato bene esaminare in competente sede.

PRESIDENTE. Se mi permette, onorevole Lucifredi, do a lei una spiegazione, che vale anche per la Camera.

Accennai già nell'altra seduta che fui investito dal presidente della Commissione finanze e tesoro di un invito a prendere contatto con il Presidente del Senato, perché si potesse più sollecitamente procedere alla costituzione della Commissione d'inchiesta e quindi possibilmente cercare di risolvere *a priori* i problemi che si sarebbero presentati successivamente, specie per la diversa formulazione dei due regolamenti: infatti non dirò che esista contrasto, ma certamente il regolamento del Senato e quello della Camera,

nelle norme che riguardano le Commissioni d'inchiesta deliberate autonomamente da ciascuna Assemblea sulla stessa materia, e che intendono agire insieme e unitariamente (uso a ragione una espressione molto vaga, perché non posso prendere posizione per riguardo all'altro ramo del Parlamento), contengono formulazioni difformi, per cui sorge una serie di problemi che noi intendevamo, su richiesta della Commissione finanze e tesoro, risolvere in anticipo.

Io prospettai al presidente della Commissione finanze e tesoro, una soluzione che in questo momento non trovo nessuna difficoltà a rivelare: la soluzione del doppio binario. Dissi, cioè, che, a mio avviso, si sarebbe dovuto procedere con deliberazione autonoma delle due Camere, cioè che ci si dovesse mantenere nell'ambito dell'articolo 82 anche dal punto di vista della mera forma: ciascuna delle due Assemblee avrebbe dovuto, in altre parole, deliberare la propria Commissione d'inchiesta; successivamente con legge si sarebbe dovuto stabilire la procedura con la quale avrebbero dovuto agire le due Commissioni d'inchiesta unificate. Ciò per poter rimuovere con legge le difficoltà dei due regolamenti.

Devo dire — senza volere su questo punto sindacare, né criticare — che questa opinione fu, dalla Commissione, con deliberazione molto sollecita, dichiarata macchinosa.

Non starò a raccogliere certi rilievi della stampa, perché la stampa è liberissima nei suoi giudizi ed io non ho alcuna libertà di polemizzare. Fu detto, comunque, che questa soluzione poteva servire per un insabbiamento.

Che ben diversa fosse la realtà sta ad indicare il presente dibattito.

Sotto questa impressione, nello stesso pomeriggio in cui proposi all'onorevole Martinelli la detta soluzione, la Commissione dichiarò di voler procedere per legge.

La ringrazio, onorevole Lucifredi, per quello che ha detto, perché, più che un rilievo a me, è un richiamo al senso di responsabilità dell'Assemblea, che in questo momento voglio raccogliere. Noi stiamo qui per iniziare un iter legislativo che non appartiene solo a noi, ma appartiene anche ad altri, estiamo per fare una legge che deve avere valore anche al di fuori, nei confronti di altri soggetti e di altri organi. Ecco la necessità di procedere con cautela e con consapevolezza, cosa che è inutile io ripeta alla Camera, perché sono convinto del senso di responsabilità, della cautela e della ponderatezza con cui tutti ci accingiamo ad esaminare questo problema.

LUCIFREDI. La ringrazio dei suoi chiarimenti, onorevole Presidente, e tengo a precisare che nelle mie parole non vi era la più piccola punta di critica, né di sindacato: voleva esservi semplicemente la constatazione di una situazione di fatto, perché anche nella discussione di stamane, in Commissione, da parte di alcuni membri della stessa sono stati affacciati dubbi in merito alla legalità di questa procedura. Il fatto che noi oggi riferiamo sull'ammissibilità dell'emendamento Targetti non può significare senz'altro che circa la legalità della procedura seguita la I Commissione abbia preso, comunque, una posizione, nel senso dell'ammissibilità o della inammissibilità della proposta di legge. Questo mi premeva restasse documentato, e la ringrazio ancora, signor Presidente.

Prendendo, comunque, per buona l'iniziativa adottata nella forma della proposta di legge, sembra a me, e sembra a quanti con me hanno votato stamani nella I Commissione, che le conclusioni in merito all'incostituzionalità dell'emendamento Targetti non mutino per il fatto che siamo di fronte ad una proposta di legge, anziché ad una semplice proposta d'inchiesta con la procedura fissata dall'articolo 82.

Mi sembra che non possiamo dimenticare di tener presente una differenza fondamentale, nel quadro delle attività del Parlamento, che viene ricordata in ogni testo di diritto, quando si contrappongono, da un lato, la funzione legislativa del Parlamento e, dall'altro, la sua funzione ispettiva, nella sua duplice forma di funzione ispettiva politica e di funzione ispettiva finanziaria.

Indubbiamente, la funzione ispettiva e la funzione legislativa del Parlamento sono due poteri distinti e anche quando nell'ambito della funzione ispettiva, in un modo o nell'altro, magari semplicemente di straforo, si interviene nella forma della legge, così come in questo caso avviene, ci troviamo di fronte ad esempi di quella categoria particolare di leggi che già settant'anni fa circa, nel 1886, Vittorio Emanuele Orlando definiva leggi improprie, appunto per il loro contenuto, che non è porre norme giuridiche, ma fare qualche cosa di diverso dalla creazione del concreto ordinamento giuridico dello Stato.

Orbene, sembra a coloro che hanno stamani votato per la inammissibilità costituzionale dell'emendamento Targetti che la funzione ispettiva del Parlamento, per quanto si riferisce a quella sua specifica manifestazione che è il potere di inchiesta, trovi nell'articolo 82 della nostra Costituzione una

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

disciplina completa ed esclusiva, che vale anche all'infuori delle procedure che lo stesso articolo 82 prevede; ciò per l'ipotesi, ben si intende, che altre origini procedurali a richieste del genere possono essere consentite. In altri termini, ritiene questo gruppo di componenti della I Commissione che la volontà delle due Camere di fare l'indagine congiuntamente, e di metterla sotto l'etichetta di una proposta di legge, possa avere bensì l'effetto di mutare la procedura (e per questo le Camere debbono ovviamente ritenersi sovrane), ma non possa in alcun modo modificare i poteri della Commissione di inchiesta, né elidere quelle garanzie costituzionali che l'articolo 82 della Costituzione ha voluto porre con la sua formulazione, scaturita da una lunga discussione che si ebbe in Sottocommissione prima, e in Assemblea poi, da parte della Costituente. Queste garanzie da un lato concernono la struttura della Commissione di inchiesta, in quanto all'articolo 82 si stabilisce che essa abbia una composizione proporzionale rispetto ai componenti dei vari gruppi politici rappresentati nell'Assemblea; dall'altro sono relative ai poteri della Commissione ed ai relativi limiti.

Si è voluto con questo articolo dare alla Commissione di inchiesta gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, ma nel tempo stesso si è voluto affermare che essa è tenuta a restare negli stessi limiti, che, per ragioni di interesse superiore, il codice di procedura penale stabilisce nei confronti dell'autorità giudiziaria. Di fronte a questa situazione, contrariamente a quanto da altri componenti della Commissione è stato ritenuto, si è detto: a questi effetti, per ciò che si riferisce ai poteri della Commissione di inchiesta, non siamo fuori dell'articolo 82, ma nell'ambito di esso. L'articolo 82 si applica in pieno, quindi non è tollerabile alcun allargamento di poteri, maggiore o minore non importa, che attraverso l'emendamento Targetti o qualunque altro emendamento abbia ad essere introdotto.

È appena il caso di aggiungere, per concludere in merito a questo primo argomento, che evidentemente il richiamo all'articolo 82, che è nella Costituzione attuale e non era in alcuna forma, neppure approssimativamente analoga, nello statuto albertino, spoglia di ogni rilievo e di ogni contenuto pratico il richiamo ai precedenti legislativi che sono stati ricordati, cioè a quelle tre leggi, una del 1912 e due del 1920, con le quali il Parlamento, costituendo allora commissioni di inchiesta, ritenne di poter espressamente disporre lo

esonero dal segreto di ufficio per i funzionari che fossero stati interpellati. Abbia fatto bene o male, con quelle leggi, il Parlamento di allora, è un giudizio che a noi non tocca in alcun modo pronunziare. Certo dalle decisioni di allora non si può trarre un ammaestramento per il nostro giudizio di oggi, perché oggi ci troviamo di fronte ad una costituzione rigida ed allora avevamo una costituzione flessibile; oggi ci troviamo di fronte all'articolo 82 della Costituzione, allora vi era soltanto il silenzio dello statuto albertino a questo riguardo.

Questo è il primo argomento che ci ha condotto ad affermare la illegittimità costituzionale dell'emendamento Targetti; ma ve ne è un secondo. Sotto un distinto profilo, infatti, la incostituzionalità di questo emendamento l'abbiamo vista per la violazione che esso implicherebbe, almeno a nostro avviso, di un canone fondamentale delle garanzie costituzionali, che sono proprie così della nostra, come di ogni altra moderna costituzione.

Le norme di procedura — ella, onorevole Presidente, ne è maestro — sono date a garanzia dei diritti dei cittadini contro ogni possibile abuso. È indispensabile a tal fine che le procedure siano uguali per ogni caso. Alla stessa maniera che la nostra Costituzione dispone che nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali, alla stessa maniera che la nostra Costituzione vieta la istituzione di giurisdizioni speciali, così come una serie di altre norme altre garanzie per altri aspetti stabiliscono, si deve a mio giudizio ritenere che non si possa in alcun modo istituire una procedura speciale per un caso singolo. È lo stesso principio di uguaglianza che ne resterebbe offeso. È indubbio infatti che, se in relazione all'ipotesi Giuffrè e per la relativa inchiesta parlamentare, questa norma specifica in deroga agli articoli 352 e 357 del codice di procedura penale venisse ad essere accolta, si introdurrebbe in questo campo uno *ius singulare* che non è compatibile con lo spirito, con le modalità, con le caratteristiche, che si vuole abbiano le norme procedurali nel nostro sistema positivo.

Si è d'avviso che l'articolo 352 o l'articolo 357 siano inadeguati, siano insufficienti, siano fatti male, siano meritevoli di una riforma? La Commissione degli affari costituzionali ed io non abbiamo nulla da dire a questo riguardo. Può darsi che questa esigenza vi sia, anche se vi sarebbe un poco da dubitarne per il fatto che, quando, non più tardi di tre anni fa, diligentemente le Commissioni di giustizia

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

della Camera e del Senato hanno riveduto a fondo tutto il codice di procedura penale e ne hanno modificato, a dir poco, un centinaio di articoli, fra cui quello immediatamente precedente all'articolo 352, cioè l'articolo 351, non hanno ritenuto di cambiare neppure una virgola in questo articolo 352! Il che fa pensare che, per lo meno tre anni fa, quella norma non sembrava così piena di inconvenienti, così ricca di pericoli, come oggi si pretende.

Comunque, se ragioni sopravvenute possono indurre a una diversa valutazione di opportunità, nulla da obiettare. Ma da obiettare nulla vi sarebbe se esistesse una proposta di modificare il codice di procedura penale una volta per tutte, sicché da modifiche apportate in avanti la nuova norma dovesse essere applicata in ogni procedimento penale, ed in conseguenza, per l'operatività del rinvio, pure nel caso Giuffrè. La vicenda Giuffrè sarebbe quindi semplicemente l'occasione attraverso la quale si arriverebbe ad una modifica del codice di procedura penale.

Ma la proposta dell'onorevole Targetti e gli altri emendamenti che le fanno corona non sono in alcun modo diretti a questo scopo. E quindi anche sotto questo profilo ritengo si possa affermare l'incostituzionalità della proposta medesima.

Ma vi è un terzo argomento, che è connesso con questo secondo or ora ricordato, anche se rimane distinto. Le garanzie che la Costituzione dà ai diritti della persona umana, tutto quel complesso di garanzie di cui è ricca la sua parte prima, nel titolo dedicato ai diritti di libertà, verrebbero ad essere vulnerate ove si introducesse il principio che l'onorevole Targetti attraverso la sua formula caldeggia. Certamente la cosa non è nelle intenzioni dell'onorevole Targetti, che sappiamo essere particolarmente sollecito di tutto quanto riguarda i diritti di libertà; però il fatto è che, forse, la passione politica questa volta lo ha indotto a dimenticare certe conseguenze che dall'adozione del suo emendamento necessariamente deriverebbero. In sostanza, nella Costituzione indubbiamente vi è una sfera che si può chiamare sfera di riserva della giurisdizione, in quanto solo agli organi giurisdizionali — ad essi e ad essi soli — è dato di penetrare nelle sfere più gelosamente riservate all'individuo. Ogni individuo ha diritto ad una propria autonoma sfera che da parte delle autorità non può essere in alcun modo lesa o penetrata, se non dall'autorità giudiziaria, nei limiti in cui ad essa questi poteri dalla Costituzione sono dati.

Non sta a me ricordare qui tutte le discussioni — ed anche le polemiche — che si sono svolte intorno alla legge di pubblica sicurezza, quante volte si è ritenuto (molte volte giustamente, qualche volta un po' meno) che certe intrusioni dell'autorità di pubblica sicurezza nella sfera riservata all'individuo fossero incompatibili con la nuova Costituzione, perché all'autorità giudiziaria e ad essa sola — e non al potere esecutivo — quelle possibilità erano date; e molte delle modifiche che abbiamo apportato alla legge di pubblica sicurezza hanno precisamente questo scopo.

Ora, proprio questa sfera è stata riservata all'individuo, e solo il giudice può introdursi ai fini delle sue indagini. Con l'articolo 82, al Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni ispettive, un analogo potere è stato attribuito, dandogli quindi una facoltà che di per sé, nel quadro della nuova Costituzione, al potere legislativo non spetterebbe, perché rappresenta una potestà che vulnera indubbiamente quella tale riserva di giurisdizione.

L'articolo 82 prevede, per le Commissioni di inchiesta, «gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». Se si andasse oltre, si arriverebbe ad un maggior sacrificio della sfera delle autonomie individuali, che la Costituzione non consente al potere giurisdizionale ordinario. E se l'emendamento Targetti venisse accolto, verrebbero ad essere lesi anche diritti di terzi a cui favore opera, e non può non operare, la garanzia costituzionale.

Ma da qualcuno si è detto: i terzi non c'entrano; diritti di persone umane da garantire qui non ve ne sono; qui si tratta soltanto di funzionari, nei confronti dei quali s'impone un segreto d'ufficio a tutela della amministrazione; si è anche voluto precisare: a tutela di un interesse politico dell'amministrazione.

Non è vero! Spessissimo, il segreto è imposto non soltanto o non del tutto a tutela dell'amministrazione, ma è imposto anche a tutela di terzi: e questa tutela di terzi, a nostro avviso, non si può in alcun modo cancellare.

Richiamo a puro titolo di esempio l'articolo 349 dello stesso codice di procedura penale, nell'ultimo comma del quale è stabilito che il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi fornito notizie. Indubbiamente questa è una disposizione che non è volta a tutelare gli agenti della polizia giudiziaria o comunque gli organi della pubblica sicurezza; è una

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

disposizione data per tutelare i confidenti dell'autorità di polizia giudiziaria, i quali vogliono avere la sicurezza che se in ipotesi, o per rendere un servizio alla giustizia, o per altri motivi meno commendevoli, denunciano qualcuno che abbia commesso un reato o forniscono informazioni utili a rintracciarlo, le loro persone resteranno nel buio, coperte da un segreto che in nessun modo da parte di chicchessia potrà essere rivelato, nemmeno al giudice: perché, se un giorno venisse rivelato, il confidente sarebbe esposto alle inimmancabili vendette, e difficilmente riuscirebbe a salvare la pelle, e dovrebbe comunque amaramente pentirsi di avere in questo modo, sia pure per fini non sempre nobili, collaborato all'amministrazione della giustizia.

Ora, applicando tale e quale il concetto che oggi ispira l'emendamento Targetti, capirebbe che il giorno in cui — in ipotesi — venisse ordinata un'inchiesta parlamentare al fine di accertare se l'autorità di pubblica sicurezza si avvale di mezzi leciti o illeciti nella ricerca della verità, se si avvale di strumenti utili o meno utili, se eventualmente va a cercare i suoi informatori in certi ambienti non puliti, e via dicendo, i nomi di questi confidenti dovrebbero essere propalati, perché questo segreto dell'articolo 349 cadrebbe di fronte alla Commissione di inchiesta. Io mi domando se possiamo ritenere che i diritti dei cittadini siano tutelati attraverso una procedura che una situazione di questo genere consenta.

Desidero richiamare i colleghi sul fatto che a questo esempio che ho citato tutta un'altra serie si potrebbe aggiungere, perché non pochi sono i settori in cui il segreto è imposto al funzionario non a tutela della amministrazione, ma a tutela di terzi. Basti pensare al segreto richiesto ai funzionari che vengono a conoscenza di un'invenzione attraverso la domanda di chi presenta la richiesta di ottenere un brevetto industriale. Ve ne sono tanti di casi del genere, ed evidentemente non si possono fare due pesi e due misure, non si può in alcun modo consentire, che, violando il principio stesso della certezza del diritto, ciò che da un cittadino è detto con la garanzia delle leggi che ciò che egli dice abbia da essere coperto del manto del segreto, domani, con lo svincolo dal segreto, diventi di pubblico dominio, con conseguenze a suo carico che l'ordinamento giuridico gli garantiva di non dovere in alcun modo sopportare.

Dicevo, dunque, che non può un'inchiesta parlamentare fare restare senza tutela

un interesse garantito dal diritto al cittadino venuto in contatto con la pubblica amministrazione. Dichiarando l'incostituzionalità dell'emendamento Targetti non agiamo a tutela di un segreto che il Governo voglia tener celato al Parlamento, ma agiamo a tutela di fondamentali diritti della persona umana che la Costituzione volle garantire, e che noi non dobbiamo in alcun modo dimenticare.

Nel formulare questa conclusione ci sorregge la precisa convinzione che, così facendo, non si viene a compromettere in alcun modo la possibilità di raggiungere quei risultati concreti al perseguimento dei quali tende la proposta di inchiesta. Sarebbe, evidentemente, del tutto illogico il nostro procedimento se noi dovessimo dire, come qualcuno stamane affermava: da una parte si istituisce la Commissione di inchiesta, dall'altra le si pongono tali e tanti limiti che l'inchiesta non servirà assolutamente a nulla e sarà tutto lavoro sprecato. Evidentemente, se a questo si volesse arrivare, poca lode verrebbe a tutti coloro che a favore della proposta votassero e a favore dello stesso Governo, che l'inchiesta ha ritenuto di dover accettare.

Ma non è così. Anche stamane in Commissione fra coloro che votarono a favore della costituzionalità dell'emendamento Targetti, e quindi per la tesi opposta a quella che ho l'onore di esporre all'Assemblea, vi furono alcuni colleghi i quali dissero che non occorre affatto modificare l'articolo 352 del codice di procedura penale, ma era sufficiente interpretarlo, perché l'articolo 352 del codice di procedura penale, adeguatamente interpretato, così come l'articolo 357, adeguatamente interpretato, danno gli strumenti idonei per poter superare tutte le difficoltà e arrivare a quell'accertamento della verità che — mi sembra — deve essere nel desiderio di tutti noi.

Ora, a me pare che, se questo si ammette, l'assoluta superfluità dell'emendamento Targetti emerge in chiarissima luce, perché si tratta solo di invitare la futura Commissione di inchiesta ad intendere la portata esatta degli articoli 352 e 357, la cui applicazione permetta di evitare gli inconvenienti che si mostra di temere.

Credo che su un tale invito in seno alla nostra Commissione il voto espresso sarebbe stato unanime, sia da parte di coloro che si sono schierati in un senso, sia da parte di coloro che si sono schierati nel senso opposto, poiché unanimi siamo nell'auspicare che l'in-

interpretazione che la Commissione d'inchiesta dovrà dare a questi articoli in ordine ai propri poteri sia tale da consentirle il pieno espletamento del proprio mandato. D'altronde stamane in Commissione abbiamo sentito dalla voce dell'onorevole rappresentante del Governo talune dichiarazioni, che certamente il ministro Del Bo vorrà ripetere anche in questa Assemblea, attraverso le quali il Governo (come è logico da parte di un Governo che accetta un'inchiesta) dichiara di essere d'accordo che l'inchiesta sia approfondita al massimo, dandosi una larga interpretazione ai poteri della Commissione, sempre naturalmente entro limiti compatibili con il rispetto di quelle norme, sancite dal codice di procedura penale, che incostituzionalmente si vorrebbero modificare. Attraverso questa via si potrà chiarire la verità così come si auspica, evitando, nello stesso tempo, quei gravissimi inconvenienti che gli emendamenti proposti non mancherebbero di determinare.

Ho terminato con questo, onorevoli colleghi, la mia relazione. Prima di concludere desidero però fare ancora due osservazioni.

La prima è semplicemente per sottolineare — rispondendo anche all'invito che cortesemente mi è stato fatto dall'onorevole Presidente — che le conclusioni adottate questa mattina dalla I Commissione (Affari costituzionali) in relazione all'emendamento Targetti, a mio avviso, debbono ritenersi egualmente valide, così come del resto ha detto lo stesso Presidente poco fa, in relazione a ogni altro emendamento proposto. Se l'eccezione di incostituzionalità dovesse malauguratamente essere superata si dovrebbe passare a vedere quale tra le varie formule possa essere più idonea. Ma finché restiamo, come sembra che si debba restare, sul problema della incostituzionalità, ogni emendamento appare egualmente incostituzionale nei confronti dei poteri e dei limiti di cui all'articolo 82 della Costituzione.

Una soluzione intermedia per casi singoli non sembra in alcun modo possibile.

La seconda osservazione — sia consentito anche a me un rilievo, nello spirito cui testé ha tanto opportunamente fatto appello il nostro Presidente — è intesa a richiamare tutti i colleghi, di qualsivoglia parte politica, al loro senso di responsabilità in questo momento in cui stiamo per adottare una decisione che è indubbiamente di notevole importanza, e forse ancor più dal punto di vista di coloro che non fanno parte della maggioranza governativa. Noi oggi corriamo il rischio di legiferare avendo sotto gli occhi il quadro

veramente singolare del caso Giuffrè; ma non bisogna dimenticare che nello stesso tempo ci accingiamo a risolvere una questione di principio. Le decisioni che adotteremo, infatti, ci staranno davanti anche in futuro, per lo meno fino a quando vigerà la nostra Costituzione, ogni qualvolta si tratterà di deliberare una inchiesta parlamentare, ogni qualvolta si penserà di ricorrere ad una legge per promuovere un'inchiesta.

Noi creiamo oggi un precedente. Sarebbe estremamente pericoloso affermare un principio, in virtù del quale domani altri tra quei saggiissimi limiti che ai poteri dell'autorità giudiziaria pone il codice di procedura penale dovessero essere modificati o superati, un principio per effetto del quale verrebbero vieppiù vulnerate nel nostro paese la fiducia nella certezza del diritto e, conseguentemente, la fiducia nelle istituzioni democratiche. Andiamo fino in fondo nella inchiesta Giuffrè; vi collaborino a fondo, e con tutti i mezzi a disposizione, sia il Parlamento che il Governo. Ma non sacrifichiamo alle passioni del momento quelle garanzie e quel rispetto dei limiti, che la Costituzione ha tanto saggiamente voluto fissare. Se lo facessimo, domani ce ne dovremmo amaramente pentire, ma sarebbe troppo tardi. (*Vivi applausi al centro*).

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che è stata fatta oggi in Commissione è stata serrata, ampia, oserei dire completa, ma la Commissione non era chiamata che ad esprimere un parere. Ora si tratta di tramutare il parere in essere o non essere.

Sotto il profilo strettamente giuridico e costituzionale, mi pare indubbia la fondatezza della tesi che ha prevalso in Commissione, sia pure di stretta misura, e che è stata illustrata con estrema chiarezza dall'onorevole Lucifredi in questa sede. Sotto il profilo strettamente giuridico e costituzionale, ho detto, perché il diavolo tentatore della politica ad un certo momento può mutare, anzi sovvertire una ideale impostazione di principio anche costituzionale. Quando parlo di impostazione di principio mi riferisco all'eternità — o perennità — del diritto distinguendola dalla contingenza costituzionale, dal momento che io non posso assumere, come ho già detto altre volte, se non altro per ragione del sesso, la funzione di vestale della Costituzione.

Stamane in Commissione, quanti hanno avuto la fortuna di partecipare ai lavori,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

hanno ascoltato espressioni profondamente nostalgiche: è stato infatti rilevato dall'onorevole Bozzi (il quale, tanto per essere più complicato, ha parlato di statuto «carloalbertino») che nel passato regime costituzionale la questione non avrebbe potuto sorgere per la flessibilità dello statuto. Dal punto di vista di chi ha l'onore di parlarvi, per mille ragioni insensibile a certi richiami di cornamusa, quanto è avvenuto oggi ha rappresentato ragione di profonda consolazione, in quanto, anche se dissimulata, è apparsa evidente sinanco della... tenerezza nel richiamo nostalgico allo statuto.

La situazione comunque è chiara: mentre lo statuto era flessibile, la Costituzione che ci regge — proprio perché repubblicana — deve essere ritenuta rigida. Pertanto, decide, dovrebbe decidere, la rigidità della espressione grammaticale. Non io ho contribuito a scrivere l'articolo 82 della Costituzione, ma ne è chiarissimo il dettato. «Ciascuna Camera — esso recita — può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria».

Se questo è il disposto, è evidente che tutto quello che possa significare la rottura delle limitazioni, la espansione delle limitazioni e il sovvertimento rispetto ai poteri e alle limitazioni dell'autorità giudiziaria, non può che significare offesa alla sicura espressione grammaticale. Si può parlare dello spirito di una norma quando non vi sia la preclusione della espressione letterale della norma. Nel caso, la espressione (che è espressione di Costituzione — ripeto — rigida perché repubblicana) è tale che non vi si può aggiungere nulla, a meno di violare quello che è il presupposto di natura costituzionale, che poi non è limitato all'articolo 82. Stamattina, a sostegno di contrastanti interpretazioni, si sono intesi interventi di grande interesse dal punto di vista scientifico. Si è parlato di sfera di riserva della giurisdizione, di separazione dei poteri, di interferenze. Non ho alcuna difficoltà a ripetere che sono ancora fedele al Montesquieu, e affermo che non è soltanto l'articolo 82 della Costituzione che non tollera interpretazioni estensive; ricorrono tutte le altre norme riguardanti l'ordinamento giurisdizionale: dall'articolo 101 in poi. Quindi, dal punto di vista giuridico e costituzionale, con riferi-

mento diremmo al diritto perenne in uno Stato civile e di diritto, la disputa non può che concludere nel senso da me espresso, a prescindere dalla considerazione che, ben giustamente, da altri è stata fatta: che è semplicemente enorme sovvertire una norma costituzionale sicura per la definizione di un « caso » specifico e singolo, ad umiliazione dell'astutezza della norma. Noi comprometteremmo dei principi in relazione ad un episodio che può essere, dal punto di vista politico, una freccia all'arco di varie parti politiche, ma che dal punto di vista della sostanza, vedrebbe per lo meno il durevole compromesso dall'episodico.

Che se raffrontiamo l'articolo 82 e gli altri articoli della Costituzione con gli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, abbiamo la riprova manifesta della saggezza che ha determinato la reiezione, sia pure in parità, di una valutazione di costituzionalità dell'emendamento Targetti. E quanto dico dell'emendamento Targetti devo dire anche degli emendamenti analoghi all'emendamento Targetti, che si disperdono in viottoli e tentano di far rientrare dalla finestra quello che non è stato ammesso entrasse dalla porta.

Abbiamo una situazione veramente curiosa. In un determinato momento (e mi avvio a brevissime considerazioni di natura politica) ci si è detto: ma come è possibile che l'attuale ordinamento costituzionale abbia voluto limitare il diritto del Parlamento a definire una situazione in qualche modo allarmante il paese? Si è parlato, così, di un articolo 352, ispirato e dettato da una situazione capovolta e travolta: si è detto, cioè, che si tratta di norme del codice fascista (*horresco!*). Ma il guaio è che l'articolo 351 ha avuto una modificazione, e l'ha avuta nel regime della libertà democratica che ha inteso tutelare anche più strettamente il diritto al silenzio di determinate categorie, che non sono quelle interessate di cui all'articolo 352, ma che ad esse sono affini. Dimo-
doché io potrei dire: *imputet sibi* la Costituzione: ugualmente si batte il petto chi la Costituzione ha introdotto e difeso, se è vero, come è vero, che l'articolo 351 non ha allargato le possibilità di indagine ma le ha ristrette. E non passo ad una lettura soltanto perché sarà sempre possibile alla Camera di leggere l'articolo 351 quale era nel codice del 1930 e quale è oggi nella dizione approvata assai dopo l'avvento della Costituzione!

Sul terreno strettamente giuridico, dunque, la situazione è di una evidenza che non può essere contestata. Siamo di fronte a norme

precise e inequivocabili; il problema non è quindi se siano sagge ma se, ricorrendo, possano essere travolte per convenienze politiche contingenti o per le esigenze del « cosa dirà la gente? » (o del « cosa dirà la base? » del partito, se mi trovassi a parlare ad una riunione di partito).

Noi dobbiamo dare atto che la discussione è stata ampia e che sul terreno giuridico e costituzionale non vi è ormai più alcuna ragione che giustifichi un prolungarsi della disputa.

Per sviscerare meglio la questione non mi sono limitato a ritornare a una fonte che dovrebbe essere cara ai liberali e particolarmente all'onorevole Malagodi, ma ho voluto anche attingere alle fonti della Costituzione (vene di fonti alte). Ho così attinto alla interpretazione analogica di Leopoldo Rubinacci sulle Commissioni parlamentari di inchiesta e non posso che sottoscrivere la chiarezza di quella impostazione giuridica.

In Commissione si è ad un certo punto affermato (con scarso garbo, anche se la fierezza è qualche volta più simpatica del garbo) che noi saremmo dei « complementari della battaglia politica » quando ci facciamo sostenitori di una tesi giuridica costituzionale.

Il rilievo è del tutto infondato. Non mi risulta che alcuno del nostro gruppo abbia mai fatto parte di qualsiasi governo e sono certo per quello che mi riguarda (non vorrei vincolare la libertà degli altri colleghi del mio gruppo!) che mai ne farò parte. Certe affermazioni vanno quindi contro la verità conosciuta, e questo è un peccato contro lo Spirito Santo.

Si è detto, contro il nostro monito a non compromettere i principî, che anche per gli avversari della tesi che espongo, si tratta di una questione di principio e che non si vuole sferrare un attacco politico al Governo. Certo non è usare compiacenza al Governo l'affermare (come si fa da parti contrapposte) che questo proposito — che io spero non rimanga tentativo — di tener fede al diritto e alla Costituzione è modo per eludere ed elidere gravi responsabilità politiche.

Si dica chiaramente che si vuole combattere una battaglia politica! Perché, onorevole Malagodi, dobbiamo fingere di ritenere che non si attacchi il Governo?

Diverso sarebbe il nostro atteggiamento se si trattasse di svolgere non un'inchiesta particolare e limitata (come possano essere difesi i sacri confini dell'inchiesta, proprio non so vedere!) ma una inchiesta che vera-

mente vagliasse il costume: sarebbe forse, una simile indagine, ciò che il paese attende. Ma il vaglio di un dilagante costume non lo si vuole, non lo si chiede, perché se lo si volesse e lo si chiedesse esso non potrebbe limitarsi a questo governo ma dovrebbe risalire ai governi dei quali facevano parte coloro che oggi, evidentemente non per complimento al Governo, osano definire membri della maggioranza complementare coloro che non hanno alcuna responsabilità di quello che possa essere avvenuto dal 2 giugno 1946 in avanti.

Allora, voi siete di fronte, tutti quanti, a delle responsabilità. Che il Governo non sia sottratto ad una indagine è cosa che può onorare la sua sensibilità civile, che meno onora la sua fierezza politica e morale. Perché, se l'indagine è limitata, di nessun conto, dobbiamo mutare la Costituzione o per lo meno rischiare di violarla? Sarebbe come usare una bomba atomica per uccidere una mosca! Se invece l'obiettivo è un altro allora si dica chiaramente: il Governo poteva intendere, il Governo ha ancora tempo di intendere che non è Giuffrè che interessa ma è qualcosa che è molto di più. Allora, si potrà capire anche una impostazione solenne, ampia, anche una revisione costituzionale.

Certamente il Governo non ha bisogno del mio consiglio, né me lo ha chiesto. Avrei capito, signori che tendete a ben più alto bersaglio, che aveste detto al Governo: via questo Governo, vogliamo noi tutto sapere! Avrei onorato il Governo che è sempre il Governo del mio paese se avesse detto « no » all'insinuante sospetto. E si badi: se fossimo sospinti dalla volontà denigratoria, noi avremmo il diritto di dire: lo Stato repubblicano è accusato; che faccia una cattiva figura non è ragione di disperazione per coloro che, però, nell'ora del *tolle tolle*, hanno affermato che potesse essere mantenuto lo statuto che ha consentito tutte le inchieste, anche contro il parere di parlamentari e politici di prima grandezza.

MICHELINI. In altri tempi la Costituzione la difendevano i repubblicani, ora la difendono i monarchici.

DEGLI OCCHI. Evidentemente lo statuto è stato tanto lungamente difeso che, quando in oscure ore soppraggiunte si è creduto da qualcuno che non lo fosse stato, si è pensato non alla responsabilità personale di un sovrano ma si è creduto di travolgere l'istituto. E lo strano è che i più torbidi argomenti contro la monarchia divennero dei comunisti e sono dei superstiti della repubblica

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

sociale italiana che li attinsero dalla radio della R. S. I. ! (*Applausi al centro*).

ROBERTI. Giuffrè non lo abbiamo inventato noi: è il Governo che lo ha inventato !

DEGLI OCCHI. Evidentemente anche questa è una interruzione sfortunata, è una forma di suicidio, perché non si sono erette chiese e campanili soltanto sotto la direzione politica dell'onorevole Fanfani. Anche questo sarebbe interessante stabilire: da quale data devono partire le indagini per quanto riguarda Giuffrè.

Il Governo aveva dunque perfettamente il diritto di dire «no» all'inchiesta. La opposizione ha un dovere: quello di attaccarlo con una mozione di sfiducia. Ma questa apparenza di attacco sotto parole talora melliflue in sede giuridica e costituzionale, deve essere repressa per il bene superiore e durevole della convivenza civile; diversamente si abbia il coraggio di mutare la battaglia da giuridico-costituzionale in battaglia apertamente politica. Ma per altre vie, senza disturbare l'articolo 82 della Costituzione: le mozioni di sfiducia sono sempre possibili.

Così non si raggiunge alcun obiettivo. Coloro che si sono assunti la responsabilità di imboccare questa via coperta, stanno attardandosi nei sentieri dove ad un tempo si insidiavano e la Costituzione e i principi, garanzie per tutti, che sono beni ai quali soprattutto noi crediamo.

Tenete presente, uomini del Governo (ed è presente qualcuno che ha conosciuto la nostra volontà di collaborazione in ogni momento)... (*Interruzioni a destra*). Si tratta di una collaborazione non retribuita, perché noi possiamo essere i sanculotti di sua maestà, ma non profetiamo per noi alcuna fortuna !

Noi affermiamo qui che lo Stato deve difendersi. Gli avversari del Governo — soprattutto gli avversari dell'estrema sinistra — conoscono perfettamente dove vogliono arrivare. Se il Governo, insieme con la sua maggioranza, terrà fede ai suoi impegni — di fronte alla battaglia, sia pure ridotta allo scacchiere dell'emendamento Targetti e similari — certamente non si sottrarrà alle facilissime critiche della demagogia dei diversi tipi e della faciloneria di tutti i tipi. Ma quando si difende, con i principi, la propria fierezza, bisogna avere la fermezza di dire «no» ai tentativi che oggi la Camera è chiamata a giudicare.

Se l'inchiesta sarà condotta sul terreno giudiziario sarà lo *stop* dell'autorità giudiziaria che si imporrà anche a tutti gli emendamenti; e se non vi sarà indagine giudiziaria, evidentemente lo scandalo sarà ridimensio-

nato. Cessato il clamore, batterà l'ora del giudizio politico sulle responsabilità politiche dei governi — non soltanto di questo Governo — e sulla vostra, signori della maggioranza.

TESAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento proposto dall'onorevole Targetti è stato modificato con grande, vorrei dire, con magistrale abilità, dallo stesso presentatore, il quale ha avvertito che era opportuno non battere la strada della deroga alla Carta costituzionale, ma far considerare l'emendamento diretto ad interpretare le disposizioni della Carta costituzionale. Ad ogni modo, il problema rimane sostanzialmente identico.

Sostiene l'onorevole Targetti che noi avevamo due strade per procedere all'inchiesta: la strada di una inchiesta disposta dalla Camera dei deputati indipendentemente dal Senato e la strada di un'inchiesta disposta con legge, d'accordo col Senato. Noi abbiamo battuto la strada della legge: di conseguenza non possiamo ritenere applicabile la norma dell'articolo 82 della Carta costituzionale. Questa impostazione è dovuta ad un equivoco fondamentale che un uomo del valore e della probità dell'onorevole Targetti dovrà indubbiamente riconoscere. Egli che ha partecipato attivamente ai lavori dell'Assemblea Costituente, conosce certamente e meglio di me che unanime fu il pensiero dei costituenti nel senso che non esistesse un duplice potere d'inchiesta, ma uno solo, cioè, il potere d'inchiesta che la Costituzione conferisce alle Camere del Parlamento per metterle in grado di procedere alle indagini necessarie per lo svolgimento della funzione legislativa e di quella di esecuzione. Si diceva dai costituenti, e tra questi dall'onorevole Targetti, che non è possibile fare una legge senza riconoscere al Parlamento il potere di compiere degli accertamenti, delle indagini nelle quali un atto legislativo trova la sua ragione di essere. Si aggiungeva dai costituenti che non è possibile, del pari, procedere all'attività di esecuzione senza avere la possibilità di poter acquisire tutti quegli elementi in base ai quali si può accordare o negare la fiducia al Governo. Tra le tante idee che vennero manifestate in quell'Assemblea non affiorò mai la tesi che ora viene prospettata e, cioè, che il potere d'inchiesta conferito dalla Costituzione alle Camere per l'esercizio del potere legislativo ed esecutivo in modo conforme alle esigenze potesse essere conferito anche con legge. A sostegno di questa tesi si dice: l'ar-

articolo 82 disciplina l'inchiesta di una Camera non di entrambe le Camere. E qui che si annida l'equivoco perché quello che la Carta costituzionale stabilisce a proposito del potere d'inchiesta è stabilito anche a proposito del potere regolamentare e del voto di fiducia del Parlamento al Governo. Anche per il potere regolamentare nell'articolo 64 noi troviamo consacrato: « ciascuna Camera adotta il proprio regolamento ». Non diversamente, per l'istituto della fiducia noi troviamo consacrato nell'articolo 94: « ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia al Governo ». Ed allora, se si considera che il dettato della Costituzione non si determina attraverso l'esame isolato dei singoli articoli e se si collegano tra loro, l'articolo 82 che disciplina il potere d'inchiesta, l'articolo 64 che disciplina il potere regolamentare, l'articolo 94 che disciplina il voto di fiducia e si pone a raffronto il dettato di questi tre articoli con quello che si stabilisce a proposito del potere legislativo nell'articolo 70: « le Camere esercitano collettivamente il potere legislativo », ci si renderà conto della ragione per la quale nell'articolo 82 si parla di inchiesta disposta da ciascuna Camera. Per il potere di inchiesta, cioè, come per quello regolamentare, nonché per quello di fiducia, si è voluto consacrare il principio che le Camere procedono separatamente non collettivamente. L'articolo 82 della Carta costituzionale non prevede, pertanto, un tipo particolare di inchiesta disposta da una sola Camera, ma disciplina l'esercizio dell'unico potere di inchiesta conferito dalla Costituzione alle Camere del Parlamento. Non esistono, invero, due poteri d'inchiesta, uno che nasce dalla Costituzione ed uno che nasce dalla legge. Sarebbe, mi si perdoni, contro natura. Non è possibile nel campo fisico, ma non è possibile nemmeno nel campo giuridico che una stessa entità nasca due volte.

La legge però (ecco il punto su cui maggiormente va richiamata l'attenzione dell'Assemblea) può essere posta in essere anche per l'inchiesta per disciplinarne il modo di svolgimento. Noi ci troviamo di fronte a una Costituzione, la quale, allo stesso modo che per disciplinare lo svolgimento del potere legislativo stabilisce alcune norme fondamentali e rinvia ai regolamenti per l'ulteriore disciplina, per il potere di inchiesta stabilisce, del pari, delle norme fondamentali e rinvia al Parlamento per l'ulteriore disciplina. Come rinvia? Forse che stabilisce che solo mediante un regolamento deve essere posta in essere la ulteriore disciplina? No. Lascia al Parla-

mento, titolare del potere di inchiesta, la facoltà di disciplinarlo con regolamento, con legge, con una determinazione adottata di volta in volta, con una consuetudine.

Ecco quello che stabilisce la Carta costituzionale, se si vuol leggere l'articolo 82 in collegamento con tutti gli altri articoli. E allora bisogna riconoscere che la legge ha una sola funzione: disciplinare l'esercizio del potere di inchiesta. Ecco perché si può ricorrere alla legge e, vorrei aggiungere, in alcuni casi è addirittura doveroso ricorrere alla legge per disciplinare rapporti con i terzi in deroga a norme legislative generali. Fissato questo punto fermo, è doveroso chiedersi come la legge deve essere emanata. Deve essere emanata entro i limiti sanciti dalla Costituzione, cioè col rispetto di quella norma fondamentale, la quale stabilisce che la Commissione d'inchiesta deve essere formata democraticamente con l'intervento di tutte le forze parlamentari e non deve avere poteri superiori a quelli dell'autorità giudiziaria. E badate che questa statuizione della Carta costituzionale non venne a caso. L'onorevole Targetti era presente quando dal banco dell'Assemblea costituente si levò un liberale, l'onorevole Einaudi, che aveva una posizione eminente nel suo gruppo e disse: « Si domanda se si deve nella presente sede affrontare la questione di come organizzare il potere d'inchiesta. Rilevo che si è solennemente affermato che ogni cittadino non può essere portato se non davanti ai suoi giudici naturali. Ora, se non saranno stabilite norme relative al potere d'inchiesta con carattere giudiziario, potrà una delle Camere modificare questi diritti fondamentali del cittadino che noi andiamo a sancire? Se non si determina con precisione questo potere nella attinenza con l'esercizio della giustizia, potranno sorgere dubbi del genere di quelli prospettati ». In seguito a questa precisazione di un liberale, fatta propria da tutti i gruppi e da tutti coloro che partecipavano ai lavori della Costituente, fu sancito solennemente il divieto di attribuire alla Commissione d'inchiesta poteri che oltrepassassero quelli conferiti all'autorità giudiziaria. Ma, anche seguendo l'assurdo dell'onorevole Targetti, cioè, che la Commissione d'inchiesta sorge in base a un potere che, pur essendo già conferito alle Camere del Parlamento dalla Carta costituzionale, può essere conferito una seconda volta da una legge, le conseguenze alle quali si deve arrivare sono le stesse. E perché? Perché, con la proposta sottoposta al nostro esame, si chiede che la commissione la quale dovrebbe essere co-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

stituita dalle due Camere sia investita degli stessi poteri dell'autorità giudiziaria allo stesso modo della commissione che potrebbe essere nominata, secondo l'onorevole Targetti da una Camera a norma dell'articolo 82. Se questa situazione è incontestabile, ne deriva come conseguenza che se la Commissione di inchiesta costituita per legge è investita degli stessi poteri della commissione nominata in base all'articolo 82 non può non essere sottoposta agli stessi limiti. Sarebbe, invero, un assurdo ritenere l'articolo 82 applicabile per la determinazione dei poteri della Commissione e non applicabile per i limiti relativi ai poteri stessi.

Ed allora, a questo punto, in mancanza di argomenti consistenti sul piano formale, si ricorre alle solite battute ad impressione sul piano sostanziale.

Abbiamo sentito stamane, durante la riunione della I Commissione, tuonare su questo punto. È possibile — si è affermato — pensare che il Parlamento con l'attuale sistema abbia dei poteri più ristretti e più limitati di quelli che aveva il Parlamento per l'ordinamento che è stato abrogato? È un assurdo!

Ebbene, onorevole Bozzi e onorevole Targetti, venitemi incontro e dite agli onorevoli colleghi, con maggiore autorità e con maggiore prestigio, che l'Assemblea Costituente fu unanime nell'adottare un sistema che, del resto, è consacrato, al di sopra delle opinioni di ciascuno, nella Carta costituzionale, il sistema, cioè, in virtù del quale il Parlamento non è più libero di fare quello che vuole, ma è sottoposto ad un controllo permanente, vorrei dire, ad un triplice controllo: da parte del Governo; da parte del Presidente della Repubblica; da parte della Corte costituzionale.

E allora, come si fa a dire che nulla è stato innovato, che la Costituzione ha voluto dare al Parlamento dei maggiori poteri, se è sottoposto al controllo degli altri organi costituzionali ed, in particolare, del Presidente della Repubblica, espressione della unità dello Stato, e della Corte costituzionale, che del pari è espressione dell'unità dello Stato?

Ci si accorge, quindi, che nemmeno l'argomento ad impressione regge per sostenere ad ogni costo la legittimità dell'emendamento Targetti. Io vorrei, però, che l'Assemblea prescindesse dalla questione di costituzionalità ed affrontasse il problema politico, che è alla base dell'emendamento. Qui si afferma: il Governo, in sostanza, dice di volere l'inchiesta, ma non vuole che siano conferiti i mezzi per poterla fare. Ebbene, ciò che voi dite va bene per ragioni polemiche. Se non vi fosse la po-

lemica nel campo parlamentare, forse il Parlamento non avrebbe possibilità di funzionare. Però, vi è un limite anche nella polemica.

Ora, prima di dire che la Commissione d'inchiesta non ha poteri che le permettano di far luce sugli accertamenti e sulle indagini, leggiamo un po' insieme quello che stabiliscono le disposizioni in vigore. Che cosa dice, in definitiva, quel tormentato articolo 352 del codice di procedura penale, che noi qualche anno fa abbiamo confermato nel suo dettato?

L'articolo 352 stabilisce forse un segreto d'ufficio indiscriminato, assoluto, incondizionato? No: parla solamente di un segreto che riflette unicamente gli atti che « debbono » rimanere segreti. L'articolo 352, perciò, onorevole Bozzi, rinvia, se non vado errato, ad un atto posto in essere dal Governo in un periodo in cui ella era autorevole sottosegretario di Stato. Ebbene, il dettato di quell'atto che è la carta fondamentale dei diritti e dei doveri degli impiegati dello Stato e che contempla espressamente il segreto d'ufficio non le dice niente?

BOZZI. Proprio niente.

TESAURO. Dimentichiamo pure l'atto del suo Governo in cui, in modo inequivocabile, si pone in evidenza che il segreto di ufficio può essere stabilito dalla legge, da un regolamento, che in tanto ha valore in quanto è conforme a legge, da un atto del capo ufficio, che in tanto è legittimo in quanto è conforme alla legge ed al regolamento. Dice la legge, non all'articolo 351 del codice di procedura penale, come per errore è stato detto, ma all'articolo 342 del codice di procedura penale: « Quando la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio l'autorità procedente se ha motivo di dubitare della fondatezza di esso e ritiene di non poter proseguire nella sua funzione senza gli atti, i documenti e le cose indicati nella prima parte provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali se la dichiarazione risulta infondata ordina il sequestro ».

E questo, ella me lo insegna...

DE MARTINO FRANCESCO. Riguarda i documenti.

TESAURO. Io ringrazio l'onorevole De Martino di aver posto l'accento sul fatto che la disposizione dell'articolo 342 riguarda i documenti. E se così è, tenendo presente l'oggetto delle indagini che dovrebbe fare la Commissione d'inchiesta secondo la proposta dell'onorevole Malagodi che non si è letta abbastanza, non è dato disconoscere che la Commissione potrà avere a sua disposizione tutti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

gli atti che, direttamente o indirettamente, riflettono i fatti oggetto delle indagini e nei quali i funzionari ebbero a consacrare quanto era a loro conoscenza.

Conseguentemente i funzionari non saranno vincolati al segreto d'ufficio relativamente a quegli atti. Ché se, poi, alcuni funzionari hanno omesso di inviare ai loro superiori rapporti per i fatti a cui erano a conoscenza o di fare denuncia all'autorità giudiziaria se si trattava di illeciti, è evidente che nessuno potrà essere obbligato a testimoniare in proposito.

Per queste ragioni voi potrete cavillare quanto volete sulla interpretazione dell'articolo 82 della Costituzione, potrete cavillare quanto volete sulla interpretazione degli articoli del codice di procedura, ma, indubbiamente, non potrete lacerare né lo statuto degli impiegati che disciplina il segreto d'ufficio né quelle norme del codice di procedura che danno alla Commissione d'inchiesta come all'autorità giudiziaria poteri tanto ampi che consentano di conoscere tutta la verità relativa ai fatti oggetto di accertamento. Ed allora anche l'affermazione che l'inchiesta non si potrebbe fare se non si accogliesse l'emendamento, è un'affermazione fatta a scopo polemico per far credere che il Governo non vuole questa inchiesta, mentre esso, al contrario, vuole che sia fatta luce completa su quanto è avvenuto.

Date le premesse, io devo chiedere un permesso all'onorevole Bozzi: il permesso di votare l'ordine del giorno da lui presentato, ordine del giorno che vi dimostra come egli, prima della presentazione dell'emendamento Targetti, lasciandosi guidare dal suo senso giuridico aveva fatto una richiesta pienamente rispondente alle esigenze.

BOZZI. Ella ha sentito la tesi che io ho sostenuto stamane in I Commissione.

TESAURO. Ma io parlo dell'ordine del giorno.

BOZZI. Ma la tesi è coerente a quell'ordine del giorno.

TESAURO. Allora noi siamo lieti per il fatto che ella lo voterà. Noi facciamo nostro quest'ordine del giorno e lo voteremo; saremo poi lieti se esso sarà suffragato anche dal suo voto. Leggiamolo insieme:

« La Camera,

ritenuta la necessità di promuovere, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione (non ai sensi di un altro articolo) una inchiesta parlamentare per esaminare il comportamento

degli organi della pubblica amministrazione in ordine alla cosiddetta « anonima banchieri »;

poiché risulta che il Senato della Repubblica ha iniziato la procedura per un'inchiesta parlamentare sullo stesso oggetto;

considerata l'opportunità di giungere nel caso specifico alla formazione di una commissione unica che consenta l'attuazione di un procedimento d'inchiesta unico,

delibera

di passare all'esame della proposta di legge, al fine di attuare l'inchiesta ».

Noi facciamo nostro quest'ordine del giorno, presentato da un collega così eminente e in una situazione di così grande serenità in quanto egli non fa parte della maggioranza. Vi facciamo solo una piccola aggiunta... (*Commenti*).

Credetemi, se io mi sono riservato di fare un'aggiunta, è per far sì che l'ordine del giorno potesse andare incontro ai desideri manifestati non solo dall'onorevole Bozzi, ma anche da altri eminenti parlamentari della sua parte che siedono nell'altro ramo del Parlamento. L'aggiunta è questa: « considerato che il ricorso ad una legge formale si rende necessario per stabilire particolari modalità regolatrici dell'inchiesta ». Tale aggiunta, mentre non altera la sostanza dell'ordine del giorno, sulla quale siamo pienamente d'accordo, sancisce, ancora una volta, qual è il dettato della Carta costituzionale alla quale noi vogliamo uniformarci, e quali sono i poteri di questa Commissione che non è destinata, come si vorrebbe insinuare, a rimanere inerte, ma è destinata a fare luce piena su fatti per i quali il Parlamento non può compiere indagini direttamente.

Le Commissioni di inchiesta, invero, hanno questa particolare ragion d'essere: il Parlamento ha la possibilità di accordare o di negare la fiducia, di respingere o di accogliere l'indirizzo politico del Governo, ma le Commissioni di inchiesta fanno indagini ed accertamenti investiti dei poteri che ha l'autorità giudiziaria più che sufficienti per conoscere le verità da tutti desiderate. È per questo che noi abbiamo una incrollabile fiducia nella Commissione d'inchiesta, che sarà nominata nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi. (*Applausi al centro*).

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono rimasto veramente impressionato dall'intervento, or ora concluso, del

collega onorevole Tesauero, il quale si erge a depositario assoluto del verbo giuridico; a un certo momento egli mi ha chiamato direttamente in causa, quale responsabile di un grave peccato di contraddizione, perché io, quale ex sottosegretario per le finanze, sarei (come dire?) coautore d'un certo articolo 15 della legge 10 gennaio 1957, n. 3 (notate, legge delegata), il quale articolo, disciplinando il segreto d'ufficio, farebbe crollare miserevolmente l'emendamento proposto da me e dall'onorevole Reale.

L'onorevole Tesauero non ha letto qui l'articolo 15, e ha mostrato in ciò molta prudenza. Che cosa dice questa disposizione? Dice una cosa ovvia che, se anche non fosse scritta, dovrebbe essere ugualmente rispettata in base ai principi elementari che regolano l'organizzazione dei pubblici uffici; dice che i dipendenti statali debbono mantenere il segreto sulle attività che svolgono nell'adempimento delle loro mansioni. Ma nei confronti di chi va osservato il segreto? Nei confronti di tutti — soggiunge l'articolo 15 — meno che nei confronti di coloro ai quali spetta il diritto di conoscere l'andamento delle cose della pubblica amministrazione. Difende, in sostanza, il pubblico funzionario contro i curiosi. Il Parlamento, nel caso Giuffrè, è un impertinente curioso? Intanto, l'articolo 15 stabilisce il diritto, dico il diritto, per taluni soggetti, di penetrare nei segreti d'ufficio; e note esso impone il segreto soltanto quando le rivelazioni di atti possano recare danno all'amministrazione o ai terzi. Mi sembra che l'onorevole Tesauero abbia adoperato un *boomerang*! Poiché il problema che qui ci interessa è proprio questo: ha o non ha, una Commissione d'inchiesta parlamentare, qual è quella disciplinata dalla proposta Malagodi, il potere di alzare il velo sui misteriosi segreti d'ufficio? Il rivelarli reca nocimento all'amministrazione o reca vantaggio a quel buon andamento di essa che la Costituzione protegge?

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, mi scusi se la interrompo, ma desidero ringraziarla, perché ella sta centrando il problema. Mi consenta la Camera che io richiami l'attenzione sull'interpretazione degli articoli 352 del codice di procedura penale e 15 della legge delegata del 1957 ai fini della fissazione dei limiti del potere giudiziario in questa materia e di una eventuale deroga da parte dell'Assemblea a questi limiti.

BOZZI. Spero di poter continuare su tale strada, signor Presidente. Ho l'impressione che questa mattina in I Commissione

e oggi in aula siano state fatte osservazioni non sempre del tutto fondate, soprattutto circa la natura del potere d'inchiesta. Infatti, ho sentito parlare di *ius singulare*, di riserva di giurisdizione, di garanzia costituzionale del giudice precostituito. Ma, onorevoli colleghi, la Commissione d'inchiesta parlamentare non è un giudice e di fronte ad essa non vi sono imputati.

Una voce al centro. Non condanna nessuno.

BOZZI. Non assolve né condanna nessuno. Il voler considerare l'inchiesta alla stregua d'un giudizio è un errore fondamentale che ne involge altri (*abissus abissum invocat*!), e fa arrivare alle conseguenze veramente aberranti dianzi prospettate, a nome della maggioranza democristiana, dall'onorevole Tesauero. L'inchiesta parlamentare è preordinata al conseguimento d'una cognizione o d'una serie di cognizioni in ordine a un oggetto determinato. Essa è un mezzo per aver notizia di dati e di elementi di fatto. Questo carattere è comune a ogni tipo d'inchiesta (la dottrina le cataloga in vari gruppi), anche a quella che mira a indagare sull'andamento dei servizi pubblici o sulla condotta del Governo o dell'amministrazione. L'inchiesta non si conclude con un provvedimento; la sua è un'attività d'indagine e di raccolta, che può preparare l'adozione di provvedimenti di competenza del legislativo o dell'esecutivo. È certo che dalla relazione dell'inchiesta potranno derivare ulteriori conseguenze d'ordine politico per la valutazione che ciascuna delle Camere, autonomamente, potrà fare, o anche d'ordine giudiziario (civile o penale) o disciplinare; ma queste non sono le conseguenze tipiche dell'inchiesta: questi sono effetti eventuali e in certo senso accessori, poiché in sé e per sé l'inchiesta ha altra e diversa finalità: raccogliere elementi per accertare se (restiamo al « caso Giuffrè ») ricorrano fenomeni di disfunzione obiettiva, ossia connessi con l'organizzazione di certi settori della pubblica amministrazione, e per individuare, eventualmente, manchevolezze o colpe di singoli dipendenti. Ma l'inchiesta si ferma qui. Il resto, se vi sarà, spetta ad altri organi e ad altri uffici.

Ognuno vede, quindi, come la funzione d'una Commissione d'inchiesta sia profondamente distinta da quella propria dell'autorità giudiziaria, civile o penale: questa accerta responsabilità individuali, in base alla stretta applicazione della legge, e assolve o condanna; quella accerta fatti obbiettivi e condotta di singoli, in base a regole di legge o tratte dal principio del buon andamento

della pubblica amministrazione, ma non adotta provvedimenti, e al più formula proposte a chi ha competenza a prenderle in considerazione. E ognuno vede del pari come la deliberazione d'una inchiesta parlamentare politica non possa essere confusa con la questione di fiducia, che ha nella nostra Costituzione una precisa e autonoma disciplina, intesa a garantire la stabilità dei governi e a porli al riparo da azioni parlamentari che non sono previste come mezzi per la revoca della fiducia. Una questione di fiducia potrà essere posta in seguito, sulla base delle risultanze dell'inchiesta, ma questa è una di quelle conseguenze eventuali di cui ho fatto cenno prima, e che spettano alla valutazione delle due Camere in forma autonoma.

Se questi principi, che ho rapidamente delineato, sono esatti, ha fondamento la tesi del relatore onorevole Lucifredi, dell'onorevole Tesauro, del ministro onorevole Del Bo, secondo la quale l'inchiesta del tipo Giuffrè (poiché di questa discutiamo) incontrerebbe nei suoi poteri di accertamento un disco rosso, una barriera non valicabile costituita dal segreto d'ufficio? L'argomento degli avversari è questo: la Commissione d'inchiesta ha gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, sia che essa venga disposta autonomamente da ciascuna Camera, sia che venga adottata con la forma della legge, e poiché l'autorità giudiziaria penale non può violare il segreto d'ufficio, lo stesso limite incombe sulla Commissione d'inchiesta. Il quale argomento, come avete ascoltato, fa leva sull'articolo 352 del codice di procedura penale.

Si dice, rivolti all'onorevole Targetti, all'onorevole Reale e a me: « Voi volete attribuire alla Commissione poteri maggiori di quanti ne ha il giudice; voi violate i diritti della personalità umana, costringendo coloro che potrebbero legittimamente esimersi a rendere testimonianza; voi violate la Costituzione! » Terribile accusa! Ma è fondata? Io credo di no. Che cosa è mai questo segreto d'ufficio? È forse un bene assoluto, che valga *erga omnes*, un principio non mai derogabile? E a tutela di quale interesse il segreto d'ufficio è concesso?

Onorevoli colleghi, io vi prego di ricordare quanto è avvenuto in questa aula pochi giorni or sono, quando furono discusse le interrogazioni e le interpellanze sul « caso Giuffrè ». Abbiamo ascoltato i ministri Andreotti e Preti fare dichiarazioni sulla attività degli uffici dipendenti dai loro Ministeri; essi les-

sero documenti riservati e delicati. Hanno violato il segreto d'ufficio o non lo hanno violato? Credo che, se dovesse prevalere la tesi Lucifredi, Tesauro e Del Bo, si potrebbero porre problemi di responsabilità perché, se un obbligo di segreto sussiste, non vedo perché debba valere soltanto nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta e non anche dei ministri! Ma gli onorevoli Andreotti e Preti hanno fatto bene, secondo me, a leggere quegli atti, e non hanno violato alcuna norma: hanno reso omaggio al Parlamento nell'esercizio più rilevante del suo potere ispettivo.

E perché allora, se il segreto d'ufficio è sacro, l'eccezione non fu sollevata nei confronti dei ministri? Che cosa è mai questo obbligo di segretezza che esiste e non esiste? Esso o è o non è.

Ma il segreto d'ufficio è veramente un bene di valore assoluto che vale verso tutti e che non può essere mai svelato? La risposta affermativa è un assurdo logico e giuridico: non sussiste segreto d'ufficio, ad esempio, del direttore di divisione nei confronti del suo direttore generale o di questo nei confronti del ministro! La verità è che vi sono situazioni in cui l'interesse pubblico che il segreto d'ufficio tutela deve cedere di fronte a un interesse pubblico prevalente.

Questa mattina, in sede di Commissione, ho prospettato alcuni esempi che dovrebbero rendere palese l'incongruenza di considerare il segreto d'ufficio un *tabù*. Prendete il segreto professionale dei sanitari. L'articolo 365 del codice penale dispone che, se nell'esercizio di una professione sanitaria appaiano casi che possano presentare i caratteri d'un delitto punibile d'ufficio, il medico ha l'obbligo di farne referto all'autorità giudiziaria; e l'omissione costituisce reato. Questa forma, dunque, squisitissima di segreto professionale, il segreto del sanitario, cade di fronte a una esigenza prevalente, all'interesse punitivo. Non è chi non veda l'assurdità della situazione d'un medico che, instaurato il processo penale sulla base del referto da lui avanzato, potesse valersi, in qualità di testimone, del disposto dell'articolo 352 del codice di procedura penale e affermasse di non potere rivelare i fatti di cui è a conoscenza, e che denunciò, perché questi costituiscono segreto d'ufficio. Qui più che di considerazioni giuridiche si tratta di una questione di logica giuridica, anzi di logica comune. L'accertamento della verità nel processo penale prende senz'altro il sopravvento nei confronti del segreto d'ufficio. Un altro esempio...

LUCIFREDI. Consideri la posizione dell'avvocato invece di considerare quella del medico e pensi un po' dove si andrebbe a finire.

BOZZI. Onorevole Lucifredi, la cosa non muterebbe. Ne parleremo fra poco a proposito dell'ultimo comma dell'articolo 351 del codice di procedura penale.

Dicevo, un altro esempio: esiste il reato di spionaggio. Ammettiamo che venga denunciata una persona per atti di spionaggio in quanto avrebbe trafugato alcuni piani dello stato maggiore militare, consegnandoli al nemico. È possibile pensare che il capo di stato maggiore, interrogato in veste di testimone dal magistrato, si trincerò dietro il segreto d'ufficio? Un'applicazione della legge in questo senso equivarrebbe a porre una barriera all'opera della giustizia. Del resto, se si dà uno sguardo a tutti i reati contro la pubblica amministrazione (peculato, malversazione e simili), che comportano spesso accertamenti su attività dei pubblici uffici, non può non rilevarsi come un'interpretazione differente da quella da me data condurrebbe a risultati assurdi. Lo stesso segreto bancario, del quale si è tanto parlato questa mattina in Commissione e al quale si è riferito così insistentemente l'onorevole Lucifredi, cade di fronte all'interesse di ordine pubblico. Soccorre a questo proposito, onorevole Lucifredi, l'articolo 340 del codice di procedura penale, in base al quale l'autorità giudiziaria può sequestrare atti e valori, anche se custoditi nelle cassette di sicurezza; e così cade il segreto gelosissimo della corrispondenza e delle comunicazioni: in tal senso dispone l'articolo 339 dello stesso codice.

Insomma, nessun ostacolo di segreto d'ufficio esiste di fronte al pubblico interesse prevalente. Ma la conferma della bontà di questo mio modo di ragionare si trova proprio nel codice di procedura penale, agli articoli 351 e 352, i quali tutelano il segreto professionale e il segreto d'ufficio non in maniera assoluta, come se si trattasse d'un oracolo impenetrabile, e consentono legittimamente l'indagine sugli atti da esso coperti. Innanzi tutto, il segreto non è un dovere cogente, poiché la legge stabilisce che il giudice non può obbligare il teste a deporre, ma è ovvio che questo, se crede, può deporre; in secondo luogo, l'invocazione del segreto, professionale o d'ufficio, non è, di per sé solo, motivo sufficiente per rifiutare la testimonianza: se il giudice ritiene non fondato il motivo, sorge l'obbligo della deposizione, e chi insiste nell'atteggiamento negativo commette delitto ai

sensi dell'articolo 372 del codice penale, per falsa testimonianza. Ciò è detto più chiaramente, per l'ipotesi di segreto professionale, nell'articolo 351 del codice di rito, ma vale anche per il segreto d'ufficio, sia pure attraverso una procedura diversa.

Come vedete, onorevoli colleghi, al giudice penale non è precluso il potere di conoscere i segreti professionali o d'ufficio, quando i fatti che essi coprono siano indispensabili al fine di accertare la verità e di rendere giustizia.

Se quel parere esiste nell'autorità giudiziaria, vorremo noi negarlo alla Commissione d'inchiesta in un caso, come quello Giuffrè, in cui tutta l'indagine si sostanzia nella raccolta di documenti, nell'esame testimoniale di pubblici dipendenti?

GUI. Che bisogno c'era allora dell'emendamento?

BOZZI. Esatto, onorevole Gui. Noi non ne sentivamo il bisogno, tanto è vero che la norma, intorno a cui oggi si contende, non esisteva nella originaria proposta Malagodi. Questa mattina, però, onorevole Gui, in Commissione abbiamo assistito a una presa di posizione ufficiale da parte del Governo che ci ha veramente impressionato, per cui ciò che all'inizio poteva sembrare superfluo è diventato, in virtù di eventi successivi, necessario e anzi indispensabile. Questa mattina dunque, l'onorevole ministro Del Bo ha detto alcune cose importanti: in primo luogo, che il Governo riteneva incostituzionale l'emendamento Targetti o quante altre formulazioni avessero lo stesso contenuto sostanziale; in secondo luogo, che il Governo non poteva accettare alcun impegno che potesse obbligarlo, sia pure in guise diverse da quelle d'un articolo di legge, a esonerare i funzionari dal segreto d'ufficio; in terzo luogo (e su questo richiamo l'attenzione della Camera, perché è estremamente grave), che il Governo avrebbe consentito ai funzionari di riferire alla Commissione d'inchiesta solo sugli atti che essi avevano posto in essere in esecuzione di ordini impartiti dai ministri.

Onorevoli colleghi, non vi accorgete della enorme assurdità di questa presa di posizione che veramente supera le divisioni di parte politica e investe l'essenza e la dignità stessa dell'istituto parlamentare? In pratica, se fosse accettato il punto di vista governativo l'indagine sarebbe rimessa ai ministri, i quali sceglierebbero a loro esclusivo libito le cose che potrebbero essere riferite e quelle che potrebbero essere taciute. Strana concezione davvero della funzione ispettiva del Parlamento nella sua manifestazione più penetrante,

la Commissione d'inchiesta ! Ancor più strana perché noi sappiamo che di atti ordinati dai ministri nel caso Giuffrè non ve ne sono stati; potremmo dunque chiudere l'inchiesta prima di aprirla, per mancanza di oggetto su cui indagare.

È peregrina distinzione quella fra atti ordinati e atti non ordinati: in virtù di essa, il ministro dovrebbe rispondere politicamente, dinanzi al Parlamento, soltanto degli atti che egli ha ordinato non di quelli che i direttori generali o altri funzionari compiono in forza delle direttive del ministro, nell'ambito della loro competenza. Ma, di grazia, chi è allora il responsabile di questi atti ? Francamente la cosa mi pare grave, ed è per questo che su di essa richiamo l'attenzione del Parlamento e, in particolare, dei colleghi costituzionalisti che non mancano in quest'Assemblea.

Ritengo dunque, signor Presidente, che non si tratti di derogare alla disposizione dell'articolo 352 del codice di procedura penale; noi siamo in sede d'interpretazione e di applicazione di quell'articolo. O forse, onorevoli colleghi, noi dovremmo ridurre il nostro potere d'indagine, come è stato detto, a quello di sequestrare delle carte ? E quali carte potremmo sequestrare se dovessimo rinunciare al potere di sentire, in ordine alla redazione di esse, i direttori generali dei ministeri, ad esempio, o l'intendente di finanza o il comandante del corpo delle guardie di finanza ? Non pensano i colleghi alla enormità di tutto questo ?

Una voce a sinistra. Hanno paura !

BOZZI. Quando una norma giuridica (mi auguro che l'onorevole Tesauro queste cose le insegni all'università) ci fa arrivare a conseguenze assurde, l'errore è nostro, che non abbiamo saputo interpretare la norma. Se una Commissione di questo tipo non può sentire testimoni, o se, per essere più esatti, i testimoni si possono rifiutare di rispondere, trincerandosi dietro il segreto d'ufficio; se la Commissione deve sottostare alla discrezionalità, per non dire all'arbitrio, del potere esecutivo, che può rispondere e non rispondere, allora io dico che è preferibile non farla nascere !

Ma vi è poi una considerazione di fondo, di carattere più generale. È veramente strano, onorevole Degli Occhi, che ella, monarchico, abbia assunto una posizione perfettamente contrastante con la prassi dello statuto di Carlo Alberto.

DEGLI OCCHI. Ma siamo in repubblica ! (*Si ride*).

BOZZI. Qui si verificano posizioni di questo genere: che ella, onorevole Degli Occhi, assume un atteggiamento al mille per mille repubblicano, anche se assurdo; e il mio amico onorevole Reale, repubblicano, sostiene viceversa la tesi che fu applicata sotto la monarchia, che era una tesi logica ! Sotto il regime monarchico si ebbero inchieste famose, come quella sulle spese per il palazzo di giustizia in Roma, sulle spese di guerra, sulle terre liberate; e in tutte le leggi che le deliberarono fu inserita una norma che proscioglieva i pubblici dipendenti dall'obbligo del segreto d'ufficio !

Senza discutere se il nostro sia un regime di assemblea o un regime misto, mi sembra che dovrebbe ricevere il comune consenso questa affermazione: che nella nuova Costituzione v'è stato un aumento del potere del Parlamento. Ebbene, noi avremmo creato l'articolo 82 per ridurre i poteri del Parlamento nella sua funzione ispettiva: un cammino a ritroso rispetto a conquiste storicamente consolidate ! Con la conseguenza, estremamente assurda ed illogica, che il Governo può fare un'inchiesta amministrativa, nella quale naturalmente il segreto d'ufficio non vige, e noi non possiamo condurre un'inchiesta servendoci degli stessi poteri dei ministri ! Noi possiamo sentire i ministri Andreotti e Preti esporre notizie coperte dal segreto d'ufficio, mentre il Parlamento questo non lo può fare. E allora, questo segreto d'ufficio ha due facce ...

DEGLI OCCHI. La Costituzione ha aumentato anche i poteri della magistratura.

BOZZI. Ma qui la magistratura non c'entra; qui non si toglie nulla alla magistratura. Ella, evidentemente, non ha sentito la prima parte del mio intervento.

Ritengo che ormai sia indispensabile approvare una norma che dichiari il potere della Commissione d'inchiesta di svolgere gli accertamenti necessari anche attraverso le deposizioni dei pubblici dipendenti, non vincolati al segreto. Altrimenti, consentire che una Commissione nasca per accecarla nel momento stesso in cui vede la vita è cosa, oltre che anti-giuridica, impolitica, veramente fuori di quello stato di diritto di cui ho tanto sentito parlare questa mattina, il quale richiede che su tutti i fatti si accerti la verità per correggere errori e manchevolezze o per punire colpevoli: naturalmente nei limiti della tutela della persona umana, che non ha nulla a che vedere con il segreto d'ufficio. La persona umana si difende difendendo la causa della verità !

Far nascere una Commissione di questo tipo, privandola dei mezzi di vita, è veramente un insulto, direi una beffa; ed è una cosa che non può essere degna di questo Parlamento.

A conclusione, io leggo l'emendamento da me presentato insieme con l'onorevole Reale, il quale è così formulato:

« La Commissione avrà tutti i poteri d'indagine e di accertamento attribuiti al magistrato inquirente dal codice di procedura penale. Ai fini degli accertamenti indicati nei primi due commi del presente articolo i pubblici ufficiali e impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio si intendono tenuti a deporre sui fatti da loro conosciuti per ragioni di ufficio, salvo le limitazioni previste nel secondo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale ».

Nella sua prima parte, l'emendamento riproduce la formula dell'emendamento Targetti. Quanto poi alle limitazioni richiamate nell'ultima alinea, chiarisco che esse si riferiscono al segreto militare e al segreto politico, che qui non sono affatto in discussione.

L'emendamento (al quale mi auguro che lo stesso onorevole Targetti vorrà aderire) intende rappresentare non una deroga ma un'applicazione dell'articolo 352. Ha un valore meramente dichiarativo, sottolineato dall'espressione « si intendono ». In sostanza, il Parlamento considera in linea generale, data la natura dell'inchiesta, che ogni motivo di segreto d'ufficio non sia in questo caso fondato; non v'è un obbligo valido di segretezza. Crediamo di difendere con la nostra proposta la Costituzione e di prospettare un'interpretazione che assicura il raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico per il quale la Costituzione medesima prevede l'istituzione di Commissioni d'inchiesta parlamentare. Queste, onorevole Tesauero, hanno un limite che è sempre lo stesso, siano esse adottate per deliberazione autonoma, non legislativa, di ciascuna Camera o per atto formale di legge; ma noi quel limite rispettiamo, perché non rivendichiamo poteri maggiori di quelli di cui potrebbe disporre l'autorità giudiziaria, la quale ha la possibilità di considerare non fondato il segreto d'ufficio.

Mi auguro, signor Presidente e onorevoli colleghi, che su questa questione si raggiunga un onorevole accordo; onorevole per tutti. Il problema non è di maggioranza o di opposizione. Ho sentito stamane affermare in Commissione e poi ripetere oggi che si porrebbe da noi una questione di fiducia; il problema invece, a mio avviso, prescinde da

ogni impostazione politica ed è di natura prevalentemente amministrativa. Le proiezioni d'ordine politico potranno esservi domani; ma saranno di maggiore o minore intensità a seconda di quanto decideremo oggi. Sarà la parte che appoggia il Governo, se negherà alla Commissione d'inchiesta i poteri da noi richiesti nella fedele interpretazione della Costituzione e della legge e, soprattutto della logica comune, a dare una colorazione politica a un fatto che era nato viceversa sotto altra veste e con altra sostanza. (*Applausi*).

DEGLI OCCHI. Perché, colleghi liberali, non avete incluso nel testo originale della proposta di legge quanto proponete oggi sotto forma di emendamento? Avete assunto questo atteggiamento soltanto dopo la presentazione dell'emendamento Targetti! (*Commenti*).

MALAGODI. L'onorevole Bozzi ha spiegato le ragioni del comportamento del nostro gruppo.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Mi auguro di non vedermi costretto a chiedere alla Camera di indulgere alla mia ingenuità se affermo di ritenere che ognuno di noi che è qui in quest'aula voglia veramente raggiungere la verità, desideri veramente una indagine che abbia il compito preciso di assodare la verità, tutta la verità.

È evidente che, partendo da questa affermazione, non posso nascondere la mia sorpresa per gli sviluppi assunti da questa discussione. Noi vogliamo una sola cosa: che la Commissione di inchiesta che verrà nominata abbia tutti i poteri necessari per accertare la realtà delle cose.

Su questa proposizione, ripeto, penso che non vi possono essere né dubbi né oscitanze. Se qualcuno vi è che su questa proposizione ha dubbi o oscitanze, in realtà dimostra con ciò stesso di non voler una valida Commissione di inchiesta.

Se noi insistiamo sull'emendamento dell'onorevole Targetti e sosteniamo che il suo accoglimento è necessario per il pieno funzionamento della Commissione, lo facciamo per ragioni formali e giuridiche, oltre che per ragioni sostanziali.

Si è detto qui in aula (e lo si era affermato stamane nel corso della discussione, durata per ben cinque ore, in sede di I Commissione) che l'emendamento dell'onorevole Targetti è incostituzionale, che con esso si verrebbe a violare una norma della Costituzione, quella precisamente contenuta nell'articolo 82.

Dicevo in Commissione questa mattina e ripeto adesso che non vedo, dal punto di vista formale, quali siano gli argomenti che possano portare a questa affermazione di incostituzionalità. L'articolo 82 dice che la Commissione di inchiesta ha gli stessi poteri del giudice e le stesse limitazioni dei poteri del giudice. Siamo perfettamente d'accordo. Ma nel momento in cui il Parlamento con una legge estende questo campo di indagine, dà alla Commissione di inchiesta altri e maggiori poteri che non quelli propri dell'autorità giudiziaria, dove è il punto in cui viene a ledersi la norma costituzionale?

La norma costituzionale parla, sì, di poteri e di limitazioni, ma essa non segna la portata di questi poteri e di queste limitazioni. Non troviamo nella Costituzione repubblicana norme in cui si dica che questi poteri e queste limitazioni hanno determinati, precisi confini da cui non si può decampare.

È evidente che nel momento in cui la Costituzione parla di questi poteri e di queste limitazioni, essa non può non fare richiamo alla legge ordinaria. E se fa richiamo alla legge ordinaria, la quale ha appunto il compito di fissare questi poteri e queste limitazioni, come può essere considerata incostituzionale una norma nuova che il Parlamento approva e con la quale modifica la portata dei detti poteri e delle dette limitazioni?

Sarebbe come negare al Parlamento la possibilità di modificare la legge ordinaria. Ripeto: noi non modifichiamo la Costituzione; la Costituzione, con l'articolo 82 si rifà alla legge ordinaria. Del resto, se non valesse il solo silenzio della Costituzione sulla portata di questi poteri e di queste limitazioni, soccorrerebbe quanto è detto esplicitamente dall'articolo 97 della Costituzione, il quale prescrive che i doveri e le attribuzioni degli impiegati sono disciplinati e organizzati da leggi ordinarie. Come può, quindi, essere incostituzionale il fatto che il Parlamento modifichi una legge ordinaria?

In questo momento noi proponiamo di modificare l'articolo 352 del codice di procedura penale, nel senso di dare altra estensione ai poteri e alle limitazioni; l'articolo 82 della Costituzione resta fermo perché, torniamo a dire, nel momento in cui esso parla di questi poteri e di queste limitazioni, si rifà a quanto è stabilito nella legge ordinaria.

Argomento formale che mi pare insuperabile e che non è superato dagli argomenti a cui ricorreva stamane l'onorevole Rossi, il quale diceva: noi non possiamo modificare

per un caso singolo una norma di procedura penale.

Cominciamo intanto col dire che anche l'onorevole Rossi pensa dunque che quelle limitazioni e quei poteri sono propri di norme ordinarie e non segnati nella Costituzione. Diceva però: non possiamo modificare una norma del codice di procedura penale riferendoci ad un caso singolo. E perché no? Se mai, può parlarsi di una ragione di opportunità che può consigliarci di non farlo, ma mai una ragione di incostituzionalità. È assurdo pensare che noi saremmo nel campo della incostituzionalità se modificassimo l'articolo 352 del codice di procedura penale.

Onorevole Rossi, è vero o no che questo articolo 352 o l'altro articolo che conteneva la stessa disposizione del codice passato è stato sempre modificato in occasione di inchieste parlamentari? Ma le pare così aberrante e strano che la norma venga ad essere modificata per un caso singolo, quando il caso singolo involge un grande interesse nazionale, come sempre accade per ogni inchiesta parlamentare, la quale addirittura non si concepirebbe se non vi fosse alla base un grande interesse nazionale?

Ora, è più che giusto che di volta in volta si stabilisca che l'articolo 352 va allargato nelle sue disposizioni, appunto perché non si vuole affatto cancellare il principio generale, al quale deve sottostare quella che è l'ordinaria amministrazione della giustizia.

Non voglio qui dilungarmi e dire quali ragioni specifiche consigliano la norma contenuta nell'articolo 352. Vorrei ricordare soltanto che il processo penale è pubblico: la pubblicità è una delle sue caratteristiche fondamentali. Ora, sarebbe pericoloso che nella successione dei pubblici dibattimenti dovuti a migliaia di processi penali, si desse sempre la possibilità di svelare segreti di pubblico interesse. Nei casi ordinari è bene che resti ferma la norma dell'articolo 352; ma per il caso singolo dell'inchiesta parlamentare noi intendiamo che esso venga modificato, così come è stato sempre modificato. Infatti non vi è stata inchiesta che si sia svolta nel nostro paese — e se ne sono svolte a decine — in cui non si sia modificato l'articolo 352 o la norma corrispondente del codice precedente.

E veniamo alle ragioni sostanziali. Dicevo stamane in Commissione e ripeto qui: che cosa si vuole ottenere con questa Commissione di inchiesta? Quale è il compito che il Parlamento affida a questa Commissione?

Leggiamo il testo della proposta: « La Commissione dovrà accertare in particolare se gli organi locali preposti all'ordine pubblico, al controllo del credito e al controllo fiscale hanno o no segnalato agli organi centrali rispettivi, e questi a loro volta ai membri competenti del Governo, l'attività della "anonima banchieri" ». Dunque, vi è un esame approfondito, che riguarda non solo gli organi centrali e periferici, ma anche gli organi centrali e governativi che esercitano un controllo sugli enti periferici. Questo è il compito affidato alla Commissione.

Dicevo questa mattina in Commissione e ripeto qui: è indubbio che il Governo esercita un controllo sia sugli organi amministrativi periferici, sia sugli organi amministrativi centrali. Non vi è dubbio che, nell'esercizio di questo controllo, il Governo non incontra difficoltà od ostacoli in pretesi asseriti segreti di ufficio: l'organo subordinato, sia centrale, sia periferico, di fronte al controllo che il Governo esercita legittimamente, deve senz'altro mettere da parte il segreto di ufficio, altrimenti il Governo non saprebbe come esercitare questo controllo sugli organismi amministrativi centrali e periferici.

Ebbene, il Parlamento in questo momento nomina una Commissione perché esamini il comportamento degli organi periferici e centrali, ed esamini anche il comportamento degli organi governativi in quello che è stato l'esercizio del controllo sugli organi sottoposti. Ma se voi mettete, come ostacolo insormontabile, il vincolo del segreto d'ufficio, mi sapete dire come è possibile che la Commissione assolva il suo compito, il quale involge tra l'altro l'esame del controllo esercitato da parte del Governo?

Tutto ciò sarebbe inconcepibile. E deve pur valere l'esperienza del passato. Come sarebbe stata possibile l'inchiesta sulla rotta di Caporetto se non fosse stata data a tutti i funzionari la possibilità di violare i segreti di ufficio? E badate che si trattava i segreti militari.

Come volete che si accerti la verità dei fatti se lasciate al funzionario la possibilità di trincerarsi dietro il segreto d'ufficio? Perché, vedete, l'articolo 352 del codice di procedura penale — e rispondo così all'onorevole Tesoro — rende arbitro il funzionario stesso di dire se una notizia è o non è un segreto di ufficio e di fronte a questa affermazione il magistrato non ha nessuna possibilità di costringere il funzionario a deporre.

La valutazione se si tratti di segreto di ufficio o se si tratti di cosa che il funzionario

può dire, è demandata al funzionario interrogato dal magistrato. Pensate voi, ferme tali limitazioni, che sul serio la Commissione possa assolvere il suo compito, compito di accertamento della regolarità dell'esercizio delle funzioni da parte delle amministrazioni locali, delle amministrazioni centrali e del Governo stesso? Come può assolvere tale arduo compito se i funzionari, che la Commissione deve interrogare per valutare il loro operato, sono arbitri di stabilire se una cosa può esser detta o no, se una data notizia è segreto d'ufficio o no? E la Commissione di fronte a tutto questo deve starsene quieta senza poter opporre nulla perché vi è l'articolo 352 che costituisce un ostacolo insormontabile! Ecco perché io non vorrei che mi si chiamasse ingenuo se penso, come continuo a pensare, che tutti noi vogliamo l'accertamento pieno della verità. Ma intanto non posso non essere sorpreso da questa discussione, e sorpreso ancora più, per avere stamane sentito le inquietanti dichiarazioni del Governo che or ora ricordava l'onorevole Bozzi, e cioè che il Governo ritiene anticostituzionale l'emendamento Targetti.

Questa affermazione ci pone di fronte ad una posizione strana assunta dal Governo.

Come fa il Governo a dire che è disposto a facilitare l'opera della Commissione, a spianare tutte le vie che la Commissione deve percorrere per l'accertamento della verità, se esso pone come premessa l'affermazione che un emendamento, con il quale si tenta di allargare appunto i poteri della Commissione per fare in modo che essa possa pretendere dai funzionari che ascolterà che dicano tutta la verità, è anticostituzionale e quindi inaccettabile? In altri termini, il Governo dice che i confini segnati dall'articolo 352 del codice di procedura penale sono assolutamente invalicabili. E quando a questa affermazione, ripeto così inquietante, unisce la dichiarazione che esso si impegna di rispondere soltanto degli atti dal Governo stesso ordinati e non intende invece assumere impegno circa gli atti dei funzionari dal Governo non ordinati, allora, mi dica, onorevole Del Bo, come fa legalmente, dico legalmente, a costringere, dato che lo voglia, un funzionario a dire alla Commissione tutta la verità, non solo, ma a costringerlo anche a superare il segreto di ufficio? Chi le dà questi poteri? Come fa ad assicurare il Parlamento che ella e il Governo di cui fa parte sono realmente disposti a facilitare il compito che la Commissione deve espletare?

Qui siamo addirittura nel regno dell'arbitrio. Perché, una delle due: o ella pensa sul serio di costringere il funzionario, nonostante l'articolo 352, a dire alla Commissione tutto ciò che deve dire ed a superare il segreto d'ufficio, e non so come lo possa fare dal momento che ella ha dichiarato che colui il quale tenta di modificare, sia pure in parte, l'articolo 352, fa azione anticostituzionale; o si arresta di fronte a tale azione anticostituzionale rifiutandosi di costringere il funzionario a superare il segreto d'ufficio, e allora non è vero che il Governo voglia facilitare il compito della Commissione. Ella ha detto cosa di cui forse non ha misurato tutta la portata e tutte le conseguenze. Se vogliamo agire legalmente, se vogliamo mantenerci sul terreno della legalità, dobbiamo approvare la modifica all'articolo 352, così come si è fatto sempre in occasione di tutte le altre inchieste, convinti che vi è da tutelare un interesse pubblico imponente, tale da mettere in seconda linea quel segreto d'ufficio, che soltanto nei casi normali deve essere tutelato e salvaguardato secondo l'articolo 352.

Ripeto che io sono sorpreso di questa discussione che oggi si svolge qui alla Camera appunto perché non riesco a vedere dove i colleghi della maggioranza vogliano arrivare. L'onorevole Lucifredi continua ad affermare, e non so come possa farlo, che egli riconosce la necessità che la Commissione accerti la verità dei fatti.

Ora, la Commissione, per accertare la verità dei fatti, deve essere in condizione di poter assolvere il suo compito. Mi dica allora, onorevole Lucifredi, andando al concreto e senza perdersi nelle astrazioni, quale potere ha la Commissione di fronte a un funzionario che si voglia trincerare dietro il segreto d'ufficio? Come deve concretamente comportarsi la Commissione? Se la Commissione pensa che ciò che essa chiede è necessario per l'accertamento della verità, a quali mezzi può ricorrere di fronte a un funzionario che affermi che si trova dinanzi a un segreto d'ufficio che ritiene di non potere svelare? Che cosa deve fare?

LUCIFREDI. Se permette, glielo dico subito: il presidente della Commissione chiama il ministro dal quale dipende quel funzionario... (*Commenti a sinistra*). Posso finire? Oppure la risata ha esaurito l'argomentazione? Se ella mi fa una domanda, e poi non vuol sentire la risposta, è inutile che me la ponga.

GULLO. Sono perfettamente innocente per questa reazione.

LUCIFREDI. Dunque, il presidente della Commissione chiama il ministro, gli dichiara ciò che è successo, gli fa presenti le ragioni che, a giudizio della Commissione, portano quel funzionario a dover rispondere, e invita il ministro ad agire, come capo dell'amministrazione, nei confronti del dipendente, perché questi deponga. I casi sono due: che dopo questo, il dipendente deponga o non deponga. Se depone, il problema è risolto; se non depone la Commissione d'inchiesta viene qui a portare la questione al giudizio dell'Assemblea. (*Si ride a sinistra*).

PRESIDENTE. Mi sembra che non vi sia da ridere in quanto è una tesi su un problema tanto importante.

GULLO. La sua risposta, onorevole Lucifredi, si commenta da sé. Innanzi tutto non voglio tralasciare di fare una considerazione che mi pare importante perché incide su un campo molto più largo di quello che in questo momento ci è davanti: la maggioranza democratico-cristiana si ispira sempre a concetti paternalistici...

LUCIFREDI. Un principio di gerarchia non è un concetto paternalistico! Nel nostro ordinamento amministrativo vige ancora il principio di gerarchia!

GULLO. Onorevole Lucifredi, ella dimentica una cosa essenziale: la Commissione non solo deve esaminare l'azione e l'attività svolta dagli organi periferici e centrali, ma deve anche esaminare l'azione del Governo come organo di controllo amministrativo. Quando ella afferma che, di fronte agli ostacoli a cui domani potrà andare incontro la Commissione d'inchiesta, se approviamo le cose come proposte dalla maggioranza, essa non ha altra via che quella di rivolgersi al ministro di grazia e giustizia, ossia a un componente di quel Governo la cui azione è sottoposta all'esame della Commissione, non è più il caso di illustrare le conseguenze aberranti a cui porta la risposta che ella ha dato al mio quesito. Noi dobbiamo esaminare l'azione del Governo, non possiamo quindi lasciare all'arbitrio del Governo il decidere se un funzionario possa o non possa deporre dinanzi alla Commissione d'inchiesta, possa o non possa svelare il segreto d'ufficio.

Onorevole Lucifredi, ella ha soltanto dimostrato di non saper concretamente dire come potrebbe in effetti funzionare la Commissione per assolvere in pieno al suo compito, che è quello dell'accertamento della verità.

Onorevoli colleghi, l'opinione pubblica aspetta che il « caso Giuffré » abbia la sua

definizione. Non credo che siano molti quelli fra noi stessi (esclusi, s'intende, i direttamente interessati) che riescono a capire che cosa precisamente vi sia sotto l'affare Giuffré, come esso sia sorto, come si sia potuto sviluppare durante tanto tempo ed in così largo spazio del territorio nazionale. L'opinione pubblica è in ansiosa attesa di conoscere questi fatti. Essa sa che la questione è stata sollevata nel Parlamento, essa sa che il Parlamento ha deciso di dar vita ad una Commissione d'inchiesta per accertare la verità, per svelare i misteri da cui è circondato il complesso «affare Giuffré».

Onorevoli colleghi, dobbiamo porci sulla strada buona se vogliamo sul serio tutelare le nostre istituzioni democratiche, se vogliamo, attraverso il pieno accertamento della verità sul «caso Giuffré», tutelare la dignità della pubblica amministrazione: noi non pensiamo che la pubblica amministrazione sia un focolaio di arrivisti e di profittatori; sappiamo che nella pubblica amministrazione molte sono le persone oneste, ma purtroppo esse si trovano tante volte a contatto di persone che oneste non sono.

Noi non tuteliamo né le nostre istituzioni democratiche, né la dignità della pubblica amministrazione se rispondiamo a questa ansia di sapere della pubblica opinione creando un organo cui diamo, sì, il nome solenne di Commissione parlamentare di inchiesta, ma al quale non concediamo i poteri necessari ed indispensabili perché possa assolvere al suo compito che è quello, ripeto, del pieno accertamento della verità. (*Applausi a sinistra*).

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già gli onorevoli Bozzi e Gullo che mi hanno preceduto hanno molto esaurientemente risposto agli argomenti addotti dai rappresentanti della maggioranza governativa ed hanno assai chiaramente impostato in termini esatti la questione che la Camera è chiamata a decidere.

Io mi permetterò di addurre alcune considerazioni a sostegno della tesi già sostenuta della costituzionalità degli emendamenti presentati dall'onorevole Targetti, in primo luogo permettendomi di richiamare la Camera alla considerazione del problema di cui si tratta, che è un problema estremamente circoscritto e che non involge le numerose implicazioni o complicazioni costituzionali alle quali hanno fatto appello gli onorevoli colleghi della mag-

gioranza i quali hanno parlato di invasione dei poteri giurisdizionali da parte del Parlamento, hanno sostenuto l'esistenza od il pericolo di gravi attentati alla libertà individuale e così via; pericoli che esistono soltanto nella immaginazione certamente non sincera dei colleghi che l'hanno sostenuta.

LUCIFREDI. Grazie!

DE MARTINO FRANCESCO. Non sincera ai fini politici, evidentemente. Perché qual è il problema che noi dobbiamo risolvere? Questo: se nel corso di una inchiesta parlamentare la quale abbia per oggetto il funzionamento dell'amministrazione pubblica e nel caso specifico il funzionamento di quegli organi della pubblica amministrazione i quali avevano per dovere di ufficio il compito di controllare l'esercizio di attività illegali od illecite come quelle dell'«anonima banchieri», si possano esonerare i pubblici funzionari dal segreto d'ufficio per poter accertare se detti organi abbiano operato in maniera da rispondere a questi obblighi istituzionali; cioè si tratta di un problema circoscritto ai compiti ed alle funzioni della pubblica amministrazione.

Ora, evidentemente rispetto a questo tema qualsiasi persona che affronti il problema senza preconetti politici ritiene che una Commissione d'inchiesta la quale abbia il compito di accertare come ha operato la amministrazione pubblica debba avere tutti i poteri per giungere a questo accertamento. Ché se invece questi poteri fossero limitati o addirittura svuotati, è chiaro che sarebbe preferibile di non fare la Commissione d'inchiesta perché essa si rivelerebbe un puro artificio per impedire che si conseguia in realtà l'accertamento dei fatti.

Si dice che contro la costituzionalità degli emendamenti proposti dall'onorevole Targetti militino due ordini di ragioni. Il primo consisterebbe nel fatto che il potere di inchiesta parlamentare è un potere unitario, unitariamente disciplinato dall'articolo 82 della Costituzione, e quindi alle norme previste nell'articolo 82 si dovrebbero uniformare tutte le altre iniziative anche in forme diverse da quelle previste dall'articolo 82, perciò anche le iniziative di carattere legislativo, quale è appunto quella di cui ci occupiamo, perché ci occupiamo di una legge per la costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare.

Ora, chiunque abbia presente il modo con cui si è giunti all'approvazione dell'articolo 82 della nostra Costituzione sa che questo articolo non fu dettato al fine di disciplinare

totalmente il potere parlamentare di inchiesta ma fu dettato unicamente allo scopo di consentire alle Camere anche senza la forma della legge di procedere alla nomina di Commissioni d'inchiesta; tanto è vero che si prevede il caso della nomina da parte di ciascuna Camera. Con ciò la Costituzione non intese modificare la prassi lungamente consolidatasi nel periodo precedente, nel quale c'erano state Commissioni nominate con legge e con poteri conferiti con legge, ma intese esclusivamente risolvere il dubbio che era nato nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente, cioè che occorresse sempre il complicato, complesso e lungo meccanismo legislativo per dare luogo ad una Commissione di inchiesta parlamentare.

Ritengo quindi che quando il Parlamento, per la specificità dell'argomento che lo interessa, ritiene di ricorrere ad una legge la quale contempla la istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, non sia affatto tenuto ad ispirarsi a quegli stessi criteri, a quegli stessi indirizzi che sono disciplinati dall'articolo 82 della Costituzione.

Sicché, voler sostenere che una legge, la quale in qualche parte non sia conforme alle disposizioni dell'articolo 82, sia per questo stesso una legge incostituzionale, è un semplice assunto che però manca di dimostrazione.

In realtà vi sono dei limiti al potere parlamentare di inchiesta, ma questi limiti non devono ricercarsi nell'articolo 82 della Costituzione. Essi devono ricercarsi nella esistenza di principi generali scritti nella Costituzione o in norme determinate dalla Costituzione, i quali principi o le quali norme garantiscano, tutelino, salvaguardino precisi diritti di natura costituzionale. Cioè una legge ordinaria non potrebbe, ad esempio, trasformare una Commissione parlamentare di inchiesta in un organo che non solo accerti i fatti, ma pronunci anche delle sentenze giudiziarie, perché questo significherebbe violare un principio costituzionale secondo il quale il Parlamento non ha gli stessi poteri della autorità giudiziaria. Così, limitando ancora di più il nostro esempio, una legge del Parlamento non potrebbe dare ad una Commissione parlamentare dei poteri i quali violino dei diritti individuali, dei diritti soggettivi di libertà. Ed il caso a cui tanto si è richiamato l'onorevole Lucifredi a mio avviso non c'entra affatto; cioè non si può far riferimento a quei casi in cui sono tutelati diritti soggettivi individuali, il diritto di libertà, il diritto al segreto professionale, per esempio, perché

questo è senza dubbio un principio di carattere costituzionale scritto nella Costituzione o derivante dai principi contenuti nella Costituzione, ed una legge ordinaria non potrebbe violarlo.

Ma qui non si tratta di questo, perché gli emendamenti dell'onorevole Targetti non intendono dare alla Commissione il potere di costringere un avvocato che abbia appreso nel segreto professionale la confessione del suo cliente, a rivelarla. Qui non si tratta di costringere gli organi di pubblica sicurezza a rivelare i nomi degli eventuali informatori: cosa del tutto estranea alla questione che ci interessa. Qui si tratta di vedere se il funzionario, il quale in qualche modo è stato interessato alle indagini sull'affare Giuffrè, davanti alla Commissione possa trincerarsi dietro quel segreto professionale di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale, oppure no. Ecco il caso limitatamente al quale la Camera deve giudicare sulla costituzionalità o meno dell'emendamento Targetti.

PRESIDENTE. Per mia cognizione domando: può il funzionario avvalersi dell'articolo 352? Su questo punto richiamo l'attenzione della Camera. Purtroppo in dottrina v'è assoluto silenzio su questo articolo; cerchiamo di interpretarlo qui in Assemblea.

DE MARTINO FRANCESCO. Stavo appunto cercando di arrivare a dare una risposta al problema che ella pone.

Quando si tratta di questo segreto, noi dobbiamo in primo luogo accertare qual è l'interesse tutelato dall'articolo 352 del codice di procedura penale, allo scopo di stabilire se si tratta di un interesse di natura costituzionale, perché in questo caso è chiaro che una legge ordinaria non può modificarlo, oppure di un interesse di altra natura, di una opportunità della pubblica amministrazione o di una opportunità politica, nel qual caso una legge può limitare la portata dell'articolo 352 e può quindi sciogliere il funzionario dal segreto di ufficio.

A differenza di altre norme invocate dagli onorevoli colleghi, che a mio avviso sono del tutto estranee alla questione presentata, nella norma della quale ci occupiamo, l'articolo 352, non sono tutelati diritti costituzionali dello Stato, perché il segreto di ufficio non tutela un diritto di libertà, non tutela una competenza esclusiva di uno dei poteri dello Stato, che sarebbe quindi violata nel caso che si abolisse il segreto di ufficio; esso riguarda esclusivamente la convenienza, l'opportunità politica dello Stato che taluni fatti interni dell'amministrazione non siano divulgati nel

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

corso di un procedimento giudiziario, cioè davanti a organi che costituzionalmente non hanno il potere di sindacare l'azione dell'esecutivo e della pubblica amministrazione.

Quindi, comprendo bene come nei confronti di una procedura giudiziaria ordinaria la legge dice che il funzionario non è obbligato a deporre su fatti del suo ufficio o coperti dal segreto d'ufficio, ma questo perché si tratta dei rapporti fra l'autorità giudiziaria e il potere esecutivo.

Ma qui si tratta di rapporti fra un organo del potere legislativo, al quale il Parlamento dà il compito di indagare sull'attività della pubblica amministrazione, e gli organi della pubblica amministrazione, i quali, se fossero coperti anche nei confronti del legislativo da questa limitazione, evidentemente sarebbero posti in condizione di sfuggire a quel controllo parlamentare che la legge vuole e che la Costituzione ha riconosciuto al Parlamento.

Ecco, quindi, una serie di assurdi cavilli entro i quali gira l'interpretazione opposta, la quale tende a presentare questo ampliamento o supposto ampliamento dei poteri della Commissione come un attentato di carattere costituzionale o al principio della divisione dei poteri o a diritti del cittadino sanciti dalla Costituzione.

A mio avviso, le limitazioni di cui parla l'articolo 82 della Costituzione sono dunque quelle limitazioni dei poteri dell'autorità giudiziaria le quali investono diritti costituzionali sanciti nella Costituzione e, in particolare, i diritti soggettivi di libertà. Per tutto il resto non si può ammettere che la Costituzione, nell'articolo 82, parlando di limitazioni abbia inteso anche riferirsi a limitazioni dettate nel codice di procedura penale o in altre leggi, le quali hanno esclusivamente per scopo quello di garantire un interesse, un'opportunità politica dello Stato di impedire che si divulgino dei fatti nell'ambito di organi che non sono quelli appropriati del controllo parlamentare.

Perciò, la mia opinione è che gli emendamenti Targetti non sono innovativi, ma sono emendamenti di natura interpretativa in quanto chiariscono l'esatta portata della disposizione dell'articolo 352 del codice di procedura penale in rapporto alle limitazioni dei poteri di una Commissione d'inchiesta e, conformemente ad una lunga prassi parlamentare, stabiliscono che queste limitazioni non valgono nei confronti del segreto d'ufficio.

E non ho bisogno di ricordare agli onorevoli colleghi quello che è stato già detto da molti, cioè l'esistenza di una prassi in

questo senso sotto l'imperio di una Costituzione che, pur non essendo rigida, era tuttavia una Costituzione assai meno democratica e assai meno progressista della presente Costituzione repubblicana, la quale certamente non ha rinnegato il principio tradizionale della divisione dei poteri dello Stato, ma senza dubbio ha posto come potere preminente dello Stato il potere del Parlamento, a cui è riconosciuta la rappresentanza della sovranità popolare e dal quale derivano gli altri poteri. Perciò, se sotto l'impero della legge precedente si riconosce sempre la facoltà del Parlamento o della Camera dei deputati di svincolare i funzionari dal segreto d'ufficio, sarebbe un non senso che la nostra Costituzione, nata in differenti circostanze storiche e ispirata a principi più avanzati e più democratici che la vecchia Costituzione albertina, dovesse invece essere ispirata a criteri più restrittivi e respingere una prassi che fu osservata sotto il vecchio regime.

È evidente che, se non ci vogliamo trasformare in un'Assemblea che va alla ricerca di espedienti o cavilli, ma vogliamo invece rispettare il senso storico della Costituzione oltre che la sua sostanza, dobbiamo dire, senza tema di violare od offendere alcun principio della Costituzione, che nell'ipotesi che il Parlamento decide di indagare sul funzionamento di organi della pubblica amministrazione, per la preminenza del potere legislativo sugli altri organi dello Stato, i funzionari della pubblica amministrazione non sono coperti da quel segreto dal quale sono invece coperti rispetto ad altri poteri dello Stato, come quello giudiziario, che non hanno la stessa funzione nel nostro ordinamento giuridico.

Così facendo, onorevoli colleghi, noi diamo un'interpretazione seria e storicamente fondata della nostra Costituzione. Facendo diversamente, in realtà dimostriamo soltanto che a parole diciamo di voler far luce sulle circostanze e sulle modalità in cui ha operato la pubblica amministrazione, ma, in realtà, temiamo che questa luce si faccia. Ed io non voglio trasformare la questione costituzionale in una questione politica, altrimenti concluderei dicendo: onorevoli signori del Governo, che cosa temete che dicano i funzionari, dal momento che avete tanto timore che essi debbano essere sciolti dal segreto d'ufficio? (*Applausi a sinistra*).

PREZIOSI OLINDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREZIOSI OLINDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento da me

proposto, a nome anche del gruppo parlamentare del partito monarchico popolare, non può ritenersi incostituzionale, né viola alcuno dei poteri attribuiti all'autorità giudiziaria.

I motivi che sono stati esposti da coloro che sostengono la incostituzionalità potevano avere valore soltanto se fosse stato applicato integralmente l'articolo 82 della Costituzione, il quale prevede l'inchiesta parlamentare su materia di pubblico interesse e stabilisce una determinata procedura, che consente l'accertamento e le indagini con i poteri e le limitazioni attribuiti all'autorità giudiziaria. Ma, una volta superata questa norma, una volta trasformata l'inchiesta parlamentare in proposta di legge con un oggetto determinato, ogni perplessità di costituzionalità del mio emendamento non ha ragione di essere. Indubbiamente, l'ultimo capoverso dell'articolo 82, che indica la procedura, potrebbe apparire come un limite costituzionale, ma tale non può essere considerato perché noi adottiamo una legge che determina e che istituisce questa inchiesta. Diverso è l'*iter*, perché, mentre per la normale inchiesta parlamentare basta la deliberazione di una delle due Camere, indipendentemente e separatamente, per la formazione della legge l'*iter* è diverso, più solenne: l'approvazione necessaria delle due Camere e la promulgazione, con la firma del Presidente della Repubblica, il quale potrebbe anche non ritenere costituzionale la legge e restituirla al Parlamento con un messaggio.

Ed allora, trasformati così l'oggetto, l'istituto e la procedura con la legge, il Parlamento è sovrano, non deve rispettare se non soltanto quei diritti precisi sanciti nelle norme costituzionali.

Quando si afferma che invece si violerebbe con il nostro emendamento l'articolo 352, noi ci affrettiamo a chiarire il nostro pensiero, nel senso cioè che l'emendamento proposto deve considerarsi come interpretativo, ha cioè un valore di interpretazione dell'articolo 352 in relazione all'oggetto della proposta di legge, perché se con questa la Commissione deve compiere determinati accertamenti, ed in modo particolare sul comportamento degli organi della pubblica amministrazione con tutto ciò che è indicato nell'articolo 1 della proposta di legge Malagodi, essa si troverebbe nella assoluta impossibilità di fare un qualsiasi accertamento; ed allora sarebbe preferibile, per non essere derisi — perché credo che a questo si arriverebbe — ritirare la proposta di legge, la quale sarebbe

svuotata e snaturata completamente. Se, come giustamente è stato osservato, il funzionario si rifiuta, avvalendosi delle facoltà di cui all'articolo 352, di dare quelle informazioni che sono indispensabili, la Commissione d'inchiesta si troverà con le mani vuote e sarà costretta ad incrociare le braccia o a rinunciare al suo mandato; mentre noi sosteniamo che l'articolo 352, riferentesi in modo particolare ai limiti e ai poteri di indagine dell'autorità giudiziaria, non possa costituire un ostacolo col pretesto del segreto di ufficio, quanto meno per il caso specifico che in questo momento a noi interessa.

Col nostro emendamento abbiamo voluto anche porre dei limiti, affinché non fosse possibile decampare da certi confini, che noi, invece, desideriamo mantenere fermi e precisamente quelli previsti nel secondo comma dell'articolo 352, dove si parla di segreto di ufficio relativo alla difesa dello Stato, di segreto politico e militare che, se violato, potrebbe comprometterne la sicurezza. Con queste esclusioni, il campo delle indagini è circoscritto e il Governo e la maggioranza non possono temere nulla di ciò.

D'altra parte, l'approvazione del nostro emendamento non potrebbe costituire alcun pericoloso precedente per i diritti sanciti dalla Costituzione che sono mantenuti fermi: si tratta solo di conferire alla Commissione d'inchiesta i poteri necessari e gli strumenti idonei per l'accertamento della verità.

Con il nostro emendamento abbiamo voluto anche affermare il principio contenuto per altro nell'articolo 357 del codice di procedura penale, che disciplina l'escussione dei testimoni durante la fase istruttoria. Ma, poiché la Commissione d'inchiesta non dovrà procedere ad una istruttoria e ad un dibattimento, ma si troverà di fronte ad una unica fase di accertamento, bisogna consentire di sottoporre a giuramento le persone che dovranno essere interrogate. L'articolo 357 citato prevede già i casi in cui un testimone potrebbe non comparire in giudizio e nei quali l'autorità giudiziaria può obbligare al giuramento il testimone interrogato.

Ma, onorevoli colleghi, dopo questa esposizione sommaria dei motivi a sostegno del nostro emendamento, è necessario porre un problema chiaro e netto: bisogna uscire dagli equivoci, dalle nebulosità e dalle disquisizioni giuridiche. Noi consideriamo l'emendamento proposto alla legge Malagodi come uno strumento idoneo ad accertare la verità dovunque e comunque essa sia nascosta. Altrimenti, giova ripeterlo, l'inchiesta non avrebbe

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

ragione di essere e sarebbe più opportuno ed utile risparmiare una delusione alla pubblica opinione e notevoli spese all'erario. È in atto un problema logico oltreché giuridico: se il fine della legge deve essere quello da tutti auspicato e non si vorrà far sospettare che si intenda incoraggiare i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi a non dire la verità, non si comprende la ragione della opposizione all'emendamento che tende a stabilire per la indagine un binario chiaro, senza infingimenti o cavilli.

Né l'articolo 352 può ritenersi violato. Esso contempla due ipotesi: il divieto di astenersi ed il divieto di esame. Quest'ultimo non è ora in discussione. Per la facoltà del pubblico ufficiale di astenersi dal rispondere a domande quando ritenga imperioso il segreto d'ufficio, è noto che l'articolo 352 prevede anche l'ipotesi che il silenzio sia interessato o arbitrario, nel qual caso può aver luogo la denuncia di cui all'articolo 366 del codice penale, che prevede appunto il rifiuto di prestare testimonianza in giudizio. Questo però, non può essere il caso nostro, in quanto gli eventuali testimoni non potranno accampare il diritto di non riferire circostanze relative alla materia soggetta ad indagine. Dice, infatti, il testo della proposta Malagodi che la Commissione dovrà accertare « se gli organi locali preposti all'ordine pubblico, al controllo del credito o al controllo fiscale hanno o no segnalato agli organi centrali rispettivi, e questi a loro volta ai membri competenti del Governo, l'attività della « anonima banchieri » e i dubbi che essa doveva suscitare... ».

È evidente, onorevoli colleghi, che la Commissione dovrà rivolgere la sua indagine proprio ad organi della pubblica amministrazione i quali non potranno cercare dei pretesti per evitare la testimonianza, annullando in tal modo il potere di indagine del Parlamento. Il Governo, che ha dichiarato di accettare la proposta con i compiti specifici indicati nell'articolo 2, non può ora pretendere di porre alla indagine limitazioni tali da vuotarla praticamente di contenuto. Noi, pertanto, confidiamo che il senso di responsabilità del Parlamento e del Governo vorranno eliminare gli ostacoli che si frappongono all'accertamento della verità, anche per non dar adito a legittimi sospetti da parte della pubblica opinione.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, poiché l'argomento è già stato pressoché esaurito, mi

limiterò a fare brevissime osservazioni, che avranno anche la portata di una sintetica dichiarazione di voto a nome del mio gruppo.

Nella scorsa seduta, discutendosi dello emendamento Targetti, rilevai che investire della questione la Commissione per gli affari costituzionali avrebbe potuto portare a una forma di radicalizzazione giuridica della questione e avrebbe portato fatalmente a fare insabbiare questa discussione sulle secche delle questioni costituzionali e giuridiche. Purtroppo, dopo le 5 e più ore di discussione che si sono avute stamane nella Commissione costituzionale e dopo il dibattito che si è svolto in Aula, vedo confermata la preoccupazione che avevo.

Oggi ci troviamo di fronte, sostanzialmente (e mi rivolgo in modo particolare al rappresentante del Governo), a questa realtà: una proposta di inchiesta, la quale ha per oggetto di esaminare il comportamento degli organi della pubblica amministrazione, proposta di inchiesta nei cui confronti il Governo non ha fatto alcuna opposizione, nei cui confronti il partito di maggioranza ha manifestato in sede di Commissione finanze e tesoro la sua piena adesione, e una radicale invocazione di disposizioni del codice di procedura, che, subordinando la possibilità di svolgimento dell'inchiesta e quindi dell'accertamento del comportamento degli organi della pubblica amministrazione alla possibilità di trincerarsi dietro il segreto di ufficio, costituirebbe la negazione in termini della proposta stessa, che era stata sostanzialmente accettata dal Governo, dal partito di maggioranza e alla unanimità da tutti i partiti della Camera.

Noi ci troviamo di fronte ad una grave responsabilità. Esprimendoci in senso contrario, non dico all'emendamento Targetti, ma a qualsiasi possibilità costituzionale di giungere in linea interpretativa ad una definizione della portata dell'articolo 352 del codice di procedura penale e dell'articolo 82 della Costituzione, verremmo a pronunciarci per la neutralizzazione sostanziale della proposta di legge, che è stata accettata dall'unanimità dei partiti politici. Questo porterebbe a far saltare l'inchiesta. È inutile farsi illusioni: il problema è diventato grave sotto il punto di vista politico. Io voglio richiamare l'attenzione dei colleghi sull'aspetto politico, perché questa è un'Assemblea politica. È stata già annunciata in Commissione questa eventualità. Penso che fatalmente potrebbe avvenire che parlamentari potrebbero rifiutarsi di partecipare ad una Commissione di inchiesta tendente ad esaminare il comporta-

mento della pubblica amministrazione, nel momento in cui la Camera verrebbe a togliere a questi commissari proprio il potere di indagare sul comportamento della pubblica amministrazione. Immaginate quale gravità politica avrebbe una situazione di questo genere!

Per questi motivi, ritengo che la Camera e lo stesso Governo possano non opporsi a che venga stabilita in linea di principio la possibilità di giungere ad una precisazione interpretativa della questione. Stamane, in sede di Commissione, lo stesso onorevole Rossi, che pure appartiene a un partito governativo, ha sostenuto che, secondo il suo avviso, una norma sotto forma di emendamento o di ordine del giorno che avesse carattere « dichiarativo » (voleva intendere praticamente « interpretativo ») della portata sostanziale dell'articolo 352 potrebbe essere accolta senza che con questo si capovolga nessuna posizione costituzionale fondamentale e neppure il prestigio del Governo del partito di maggioranza.

Vorrei pregare il Governo e il partito di maggioranza di non farne una questione di prestigio politico, come pare si intenda di fare. Vorrei pregare i giuristi dell'Assemblea (pur essendo un modesto studioso del diritto, non pretendo una tale qualificazione) di non voler portare in sede politica la radicalizzazione giuridica di questa questione.

Ritengo che se la Camera dovesse accettare in linea di massima il principio, la prudenza della Camera stessa saprebbe trovare successivamente la formula più opportuna (emendamento, ordine del giorno od altre formule) per superare la questione; si tratterebbe di un problema di natura esclusivamente tecnica, la cui soluzione potrebbe scaturire anche da una riunione di capigruppo, che potrebbe essere indetta dal Presidente, al fine di giungere a una formulazione che non sarebbe quella riprodotta dall'emendamento Targetti, ma potrebbe avvicinarsi a quella (più semplice e quasi esclusivamente interpretativa) degli onorevoli Bozzi e Reale, e a quella dell'onorevole Preziosi.

In tal modo si uscirebbe dalle attuali secche con soddisfazione generale, senza correre il rischio di deludere l'aspettativa dell'opinione pubblica, né far supporre che si voglia nascondere chissà che cosa, tanto più che, dall'atteggiamento tenuto dal Governo sino a stamane (sino a quando, cioè, il ministro Del Bo si è opposto a prendere qualsiasi impegno sulla richiesta specifica fattagli dall'onorevole Malagodi), sembrava essere

abbastanza chiaro che non si volesse in alcun modo insabbiare l'inchiesta.

Per tali ragioni, signor Presidente, noi riteniamo che il nostro gruppo possa votare con tranquillità e serenità circa l'ammissibilità del principio costituzionale che il Presidente ha annunciato di volere mettere in votazione, affidando poi all'Assemblea, particolarmente attraverso i suoi gruppi, la formulazione di quel documento tecnico che dovrebbe risolvere la questione con soddisfazione generale. *(Vivi applausi a destra).*

ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI PAOLO. Non vorrei apparire meno religiosamente rispettoso dell'autorità del Parlamento dicendo che l'ondata di eloquenza che da stamattina sta scrosciando a proposito dell'affare Giuffrè non ha molto contribuito a mettere in moto la ruota della verità e della giustizia.

Le questioni di questo genere non si risolvono a colpi di maggioranza. Potrebbe darsi benissimo che l'emendamento dell'onorevole Targetti venisse respinto a larga maggioranza e che tuttavia fosse perfettamente aderente alla Costituzione. Potrebbe accadere anche l'opposto, e cioè che l'emendamento Targetti trovasse il suffragio della Camera e che tuttavia si trattasse di un emendamento contrario alla Costituzione.

Mi pare che si debbano ricercare altre strade, tanto più quando appare evidente che vi sono dubbi, seri e gravi dubbi, sulla costituzionalità dell'emendamento Targetti.

L'onorevole Gullo, riprendendo quanto già detto in Commissione, esortava a non preoccuparsi dell'articolo 82 della Costituzione, il quale, se stabilisce che le Commissioni parlamentari di inchiesta devono avere gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, non stabilisce quali siano appunto i poteri dell'autorità giudiziaria. Modificando questi poteri, modificando cioè le norme relative del codice di procedura penale in concorrenza con la legge che dispone l'inchiesta sull'affare Giuffrè, noi, secondo l'onorevole Gullo, non commetteremmo una violazione della Costituzione.

Ma la Costituzione va interpretata con serietà, onorevole Gullo, e l'articolo 82 non può essere inteso altrimenti che in questo senso: che la Commissione di inchiesta non può avere poteri maggiori o minori di quelli che avrebbe in quel momento l'autorità giudiziaria. Se con la stessa legge e nello stesso giorno noi ordiniamo un'inchiesta e modi-

flichiamo i poteri dell'autorità giudiziaria, violiamo l'articolo 82 della Costituzione.

Non voglio affrontare a fondo la questione se la materia delle inchieste parlamentari e del potere inquirente del Parlamento sia stata risolta in modo totalitario e quindi esclusivamente e inderogabilmente e se, per conseguenza, sia possibile distaccarsi dalle norme dell'articolo 82 nel caso che la Commissione di inchiesta sia votata per legge anziché con il procedimento di cui allo stesso articolo 82.

Ma vorrei fare un'altra osservazione. Il dubbio di incostituzionalità nasce non soltanto dall'articolo 82 della Costituzione, ma dal fatto peculiare che proprio per una inchiesta, per quella inchiesta, per una determinata inchiesta, e per quella sola, noi andremo a determinare delle norme di procedura diverse dalle norme di procedura che sono stabilite dalle leggi ordinarie.

GULLO. Si è sempre fatto.

ROSSI PAOLO. Dove va il principio dell'astrattezza, della generalità e della obiettività della legge, se noi facciamo una legge apposta per esaminare il caso Giuffrè, per grave che si voglia considerarlo? Questo principio della astrattezza, della generalità, della obiettività della legge è, a mio avviso, di gran lunga più importante dell'articolo 82 e trascende la prima questione di carattere costituzionale.

Vi sono poi gli altri principi stabiliti dalla Costituzione, per cui non sono ammesse giurisdizioni speciali e per cui la procedura deve essere uguale per tutti i giudicabili. Diceva l'onorevole Bozzi, nel suo intervento in aula, che qui non si può parlare di procedura giudiziaria, perché la Commissione parlamentare di inchiesta non può pronunciare sanzioni, non può emettere condanne di carattere penale, o decisioni di carattere amministrativo. Questo, però, è un modo eccessivamente limitato di considerare la materia, perché le decisioni della Commissione di inchiesta hanno la medesima importanza, e forse un'importanza anche maggiore, di quella che possono avere le decisioni di un giudice ordinario: il responso della Commissione d'inchiesta può essere la base di pronunce di carattere penale, di carattere disciplinare e di carattere amministrativo. Quindi, sarebbe svuotare della sua importanza, della sua solennità e della sua nobiltà il rapporto della Commissione di inchiesta, aderire alla interpretazione restrittiva dell'onorevole Bozzi.

Ma tutta questa materia mi pare soverchia, sebbene abbia occupato circa 10 ore, perché

tutto può essere risolto senza impegnarci in una questione così grave, sulla quale ci siamo trovati questa mattina divisi, in parità, 15 contro 15.

Non è il caso che si affrontino problemi così gravi e si creino precedenti che potrebbero essere pericolosi e che l'opposizione stessa potrebbe in qualche occasione trovare diretti contro di sé. Le preoccupazioni che alcuni settori della Camera mostrano d'avere non sono fondate. Anzitutto ritengo che non un solo funzionario pretenderà di trincerarsi dietro il segreto di ufficio, invocando, a norma dell'articolo 352, il diritto di astenersi dal deporre. Se un funzionario interrogato dalla Commissione di inchiesta negasse di deporre, a norma dell'articolo 352, e risultasse in ciò coperto dal suo capo ufficio responsabile e, in definitiva, alla sommità della scala gerarchica, dalla responsabilità dello stesso ministro, automaticamente quella sera medesima il Governo sarebbe spazzato non dalla maggioranza parlamentare, ma dalla indignazione popolare. Non vi è nulla da temere a questo riguardo. E il Governo avrà il senso politico necessario per far sì che tutti i funzionari dicano tutto quanto sanno sulle attività che devono essere conosciute, nel pubblico interesse, ai fini dell'inchiesta.

Poi vi è il secondo argomento — estremamente forte anche questo — di natura giuridica.

L'articolo 352 del codice di procedura penale è uno di quelli sui quali la dottrina meno ci ha illuminato, e nemmeno ella, signor Presidente, che è il sommo lume della scienza di procedura penale, ci ha illuminato. Ciò, secondo me, deriva dal fatto che l'articolo 352 non viene mai in giuoco, nell'esperienza giudiziaria. Durante la mia esperienza professionale, piuttosto lunga, mai ho incontrato un pubblico funzionario che abbia invocato il segreto d'ufficio, rifiutandosi di illuminare il giudice.

Se la dottrina non ci fornisce dei lumi, ce li fornisce la ragione e la lettera stessa dell'articolo 352. Non bisogna intendere che il ricusarsi a rispondere al giudice sia un diritto insindacabile del pubblico funzionario. Non può il funzionario dire: invoco la riserva del segreto di ufficio, ma non intendo esporre le ragioni per cui invoco questo segreto. Tali ragioni sono soggette al sindacato del giudice.

L'articolo 352 dispone che sulla fondatezza dei motivi dell'astensione o della pretesa di astenersi dal deporre, è giudice il magistrato inquirente, il quale volta per volta decide

se sussistono, o meno, i motivi di ordine pubblico che sono invocati.

Se è vero, come è vero, per l'articolo 82 della Costituzione, che la Commissione parlamentare di inchiesta ha tutti i poteri dell'autorità giudiziaria (e quindi può avvalersi interamente dello strumento fornito dall'articolo 352), è altrettanto vero che la stessa Commissione di inchiesta, di fronte al funzionario eventualmente riluttante (credo di poter escludere questa probabilità, ma voglio ammetterla per ragioni polemiche) potrà dirgli: non esistono i motivi che sono da te invocati, poiché tali motivi devono essere di ordine pubblico, di pubblico interesse; e interesse dello Stato, interesse dell'amministrazione in questo momento è che tutta la verità si conosca; e il fatto che il Parlamento ha ordinato un'inchiesta proprio su questo punto significa che tu devi dire la verità e tutta la verità, perché sarebbe assurdo avere ordinato una inchiesta sull'attività dei funzionari, ammettendo che i funzionari potessero poi rifiutarsi di dire quanto è a loro conoscenza.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Rossi. Innanzi tutto, voglio dirle che, se mai, io sono un « lumicino » e non il sommo lume di cui ella parlava.

Ella ha affermato che quella dell'articolo 352 è una delle norme del codice di procedura penale più oscure e meno interpretate, per circostanze positive.

Vorrei che ella e coloro che interverranno cercassero di illuminare quel « debbono » contenuto nel primo comma dell'articolo 352. (Il secondo comma non entra in gioco, trattandosi di segreto militare o di segreto politico). È il primo comma che costituisce la norma-madre fondamentale. Su quel « debbono » richiamo la sua attenzione, in quanto, a mio avviso, non può essere un capo di amministrazione a imporre, a suo arbitrio, il segreto di ufficio.

ROSSI PAOLO. Sono perfettamente d'accordo con questa interpretazione. Sarà la Commissione di inchiesta a stabilire ciò che possa costituire segreto, nel presupposto che devono rimanere segreti soltanto gli atti che tali sono per legge, per disposizione regolamentare o per ordine dell'autorità legittimamente dato.

Tranne questa ipotesi, tutto può e deve essere detto. Siccome nulla di quanto può essere oggetto dell'inchiesta Giuffrè deve rimanere segreto per legge, o per regolamento (se dovesse rimanere segreto per ordine dell'autorità, ciò comporterebbe una respon-

sabilità politica del Governo), credo che diversa non possa essere l'interpretazione, e che sia inutile il suggerimento dell'onorevole De Martino, con il quale sostanzialmente sono molto più d'accordo di quanto possa apparire.

Infatti, credo che anche l'onorevole De Martino convenga con me che un'interpretazione onesta, seria e tale da non rendere illusoria la norma dell'articolo 352 concorda con quanto vado dicendo. Egli dice che è bene chiarire tutti i dubbi e fare, pertanto, una legge che spieghi l'altra legge. Ciò è inopportuno e contrario ad un sano principio legislativo. Se noi abbiamo delle leggi, non abbiamo davvero il bisogno di fare delle altre soltanto per interpretarle; di questo passo non so davvero dove si arriverebbe. Potrebbe splendidamente supplire a questo criterio dell'onorevole De Martino che corrisponde, del resto, al desiderio mio e anche di tutti coloro che intendono che la verità si faccia strada, un ordine del giorno, o una parte della relazione a questa legge, che precisi che l'Assemblea ritiene che l'articolo 352 del codice di procedura penale vada inteso nel senso che è stato sottolineato.

Vi sono, signor Presidente, onorevoli colleghi, alcuni che vogliono che la verità si accerti sul caso Giuffrè ed alcuni che preferiscono che del caso Giuffrè si continui ininterrottamente a parlare. Io ed i miei amici apparteniamo alla schiera di coloro che vogliono che sul caso Giuffrè si faccia luce e luce piena. Pertanto, se si vuole davvero illuminare il paese, conviene subito approvare la proposta Malagodi senza emendamenti. Altrimenti che cosa potrebbe accadere? Certamente accadrebbe che al Senato questa medesima lunga discussione che ci ha impegnati per tutto il giorno si ripeterebbe in termini uguali e darebbe luogo, molto probabilmente, per non dire quasi certamente, ad un rinvio della legge a questa Assemblea, con la conseguenza di gettare il discredito, se mi è permesso di dirlo, sull'istituto parlamentare. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Prego ora l'onorevole Targetti di esprimere la sua opinione e precisamente se egli intende insistere sul suo emendamento o se, come è stato proposto dall'onorevole Bozzi, intende ripiegare sull'emendamento presentato dallo stesso onorevole Bozzi.

TARGETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi dovrei scusare con lei, signor Presidente, e con tutti i colleghi di tutti i settori per essere stato la causa di questo appesantirsi dei lavori parlamentari, ma

io confido nella sua indulgenza e in quella di tutta la Camera, perché... non l'ho fatto a posta! Mi sono state attribuite le intenzioni più recondite se non proprio mefistofeliche. Insomma, si è visto in questa presentazione del mio emendamento la manifestazione di un piano di attacco alla compagine ministeriale. Ma, onorevoli colleghi, voi sapete come è fatta la vita politica. Uomini o gruppi, un bel giorno pensano di aver preso una iniziativa che riscuota grande favore o comunque sollevi del rumore e nessuno se ne accorge o accade anche l'opposto come è accaduto a me. Vorrei essere creduto. Perché, come ho pensato a questo emendamento? Ho preso il testo della Commissione (voglio dire tutta la verità), mi sono un po' insospettito quando ho visto che il testo della Commissione non prevedeva l'accertamento delle eventuali responsabilità. Questo mi è piaciuto poco. Tutti sanno che in tutte le deliberazioni d'inchiesta è stato sempre accennato ad eventuali responsabilità. In questo caso, no. La Commissione ha creduto opportuno di togliere dalla proposta di legge Malagodi l'accenno ad eventuali responsabilità. Allora ho pensato che era meglio guardare un po' più a fondo tutta la proposta di legge, e non vi ho trovato quella che è una norma che avevo già negli orecchi perché tante volte era capitata l'occasione di dare una scorsa a delle deliberazioni di inchieste del passato, una norma che dice che tutti coloro che saranno chiamati a deporre innanzi alla Commissione saranno considerati svincolati dall'obbligo del segreto d'ufficio. Quali le conseguenze di quest'omissione? La proposta di legge si richiama alle limitazioni di cui all'articolo 82 della Costituzione. Sono d'accordo con il collega ed amico carissimo De Martino nell'affermare che è molto discutibile che nella frase relativa alle limitazioni dell'autorità giudiziaria siano compresi proprio questi casi che vincolano le facoltà del giudice nell'interrogare i testimoni.

Ma occorre evitare il pericolo che all'articolo 82 della Costituzione, cioè alle limitazioni a cui esso accenna, si dia un'interpretazione che vi comprenda anche il diritto alla astensione di alcune categorie di testimoni di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale. Questo diritto era riconosciuto anche dall'antecedente codice ma in altra misura. Noi avvocati un po' anziani abbiamo fatto la professione con vari codici: ci hanno cambiato i codici fra le mani durante l'esercizio della professione. Nel codice di procedura penale del 1913 (abbiamo cominciato col

codice del 1865) vi era anche questa limitazione della testimonianza, ma in misura molto diversa. L'articolo 352, dovuto al povero Rocco (dico povero non solo perché così si dice di tutti i defunti ma anche perché Rocco era una degnissima figura di studioso; politicamente, certo, la pensava un poco diversamente da noi...), si riferisce ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e (questa è proprio una aggiunta che caratterizza politicamente la norma) gli incaricati di un pubblico servizio. Figuratevi come si estende la cerchia di quelli che possono non deporre! Non più soltanto i pubblici ufficiali, come nel codice del 1913, ma persino gli incaricati di pubblici servizi. Allora mi sono detto che se non si evita questo pericolo che la Commissione si trovi così vincolata nell'esame delle testimonianze è inutile parlare d'inchiesta se non vogliamo canzonarci a vicenda. Fatta in quel modo sarebbe l'inchiesta pro-Giuffrè e non per i clamorosi fatti che ci preoccupano. Quindi ho proposto la formula che svincola i testimoni dal segreto d'ufficio. Mi è stato detto da varie parti che questo non si può fare perché l'articolo 82 della Costituzione fissa i limiti del potere della Commissione. Non voglio ripetere quello che è stato detto più volte: l'articolo 82 prevede una forma speciale d'inchiesta. Ricordo che durante la Costituente il presidente Ruini ed altri sostennero questo: bisogna svincolare il Parlamento dalla necessità di fare una legge ogni volta che viene decisa una inchiesta; si deve poter provvedere anche con inchieste approvate da un solo ramo del Parlamento, mentre la legge, come è noto, deve essere approvata da entrambi i rami e promulgata dal Presidente della Repubblica. Così nacque questa nuova forma d'inchiesta che non abolisce, e nessuno avrebbe mai potuto pensare di abolirla, la facoltà del Parlamento di deliberare anche la vecchia forma d'inchiesta. Tant'è vero (è l'unica citazione che a quest'ora inoltrata mi permetto di fare) che uno dei più autorevoli commentatori della Carta costituzionale, il Bianchi D'Espinosa, afferma nella parte nella quale tratta del Parlamento: « È stata ritenuta superflua nella Costituzione ogni disposizione relativa alle Commissioni d'inchiesta deliberate dai due rami del Parlamento, le quali, essendo deliberate da entrambe le Camere, e quindi con un atto formalmente legislativo, trarranno la fonte dei poteri da quest'ultimo ». In sostanza questo commentatore della Costituzione dice che il motivo per cui non è stata presa in considerazione questa ipotesi è da ricer-

carsi nel fatto che vige il principio secondo il quale la legge che delibera l'inchiesta, determina anche i poteri della Commissione. Nessuno, quindi, ci venga a dire che l'articolo 82 della Costituzione non permette di fare ciò che in effetti si è sempre fatto.

Ci è stato anche detto che è cosa audace stabilire che i testimoni possono essere liberati dal segreto. Si tratta di una audacia, indubbiamente, che rimonta al 1917, al 1920, al 1921, che fu già commessa nelle inchieste sopra le spese del palazzo di giustizia, sulle spese della Esposizione di Milano, di Roma, di Bruxelles, sulle spese di guerra, sulle spese delle terre liberate: tutte le volte, cioè, che si è voluto accertare qualche fatto, si è inserita nella legge questa disposizione.

Onorevole Presidente, un'ultima osservazione mi sia consentita: ella che ha l'animo del difensore deve riconoscere che io sono un po' come un imputato, perché da tutte le parti mi son sentito dire che io mi ripromettevo di violare la Costituzione. Qualcuno, anzi, ha anche detto: ma, questo collega che tante volte se l'è presa calda contro quelli che violano la Costituzione, ecco che la viola per primo! No, onorevoli colleghi. Non credo di avere fra gli altri difetti, anche quello dell'incoerenza. Io non ho fatto altro che rifarmi ad esempi pieni di autorità e di carattere probatorio, con certezza di agire in difesa, come sempre, della Costituzione.

È stato detto dall'amico onorevole Degli Occhi, almeno credo che abbia detto (il pensiero dell'onorevole Degli Occhi, che è sempre originale, non è sempre chiarissimo, o meglio a questi banchi, dove noi di questa parte sediamo, non arriva ben chiaro e bisogna un po' cercare di interpretare), ed anche da parte dell'onorevole Paolo Rossi — e me ne rincresce nel senso che la sua qualità di professore aumenta il valore delle sue osservazioni...

ROSSI PAOLO. Non è vero!

TARGETTI. ...è stato detto che noi andiamo oltre quella che è una norma esplicita del codice di procedura penale.

Ma, onorevoli colleghi, al di là di una norma del codice di procedura penale sono andati anche i nostri colleghi del 1917, del 1919, del 1920, del 1921, perché anche il Codice di procedura penale allora vigente stabiliva alcuni casi di segreto d'ufficio, limitandoli, sia pure ai pubblici ufficiali.

Se qui riuniti noi possiamo legalmente modificare tutto il codice penale, come si può sostenere che stabilire una norma che vale non per giudicare, ma per raccogliere delle

prove, per mettere insieme degli elementi di fatto, intorno a determinati avvenimenti, sia una violazione della Costituzione? Sono pienamente convinto dell'opposto, che cioè si violerebbe in pieno la Costituzione se si privasse il Parlamento della facoltà che ha sempre avuto di deliberare un'inchiesta che abbia la possibilità di appurare fatti che non sono certamente trasparenti e quindi richiedono ampie e libere indagini, necessarie a far luce.

Mi permetto di domandarvi, onorevoli colleghi: che soddisfazione avrebbe ciascuno di noi, se uscissimo da quest'aula dopo avere approvato la nomina di una Commissione d'inchiesta in base ad una legge che sappiamo le negherebbe la possibilità di indagare seriamente per venire a serie conclusioni?

Per concludere spiego le ragioni per le quali noi possiamo aderire all'emendamento Bozzi e Reale. Le differenze fra il nostro emendamento e questo non sono poi sostanziali, tranne che in un punto, la questione dell'articolo 352, neanch'essa del resto molto importante. Mentre noi non facciamo eccezioni per lo svincolo dal segreto professionale, l'emendamento Bozzi e Reale stabilisce che la Commissione ha diritto di interrogare tutti i funzionari con l'eccezione prevista dal secondo comma dell'articolo 352, il quale dice: « I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio ... a pena di nullità, non debbono essere interrogati sui segreti politici o militari dello Stato o su altre notizie che palesate possono nuocere alla sicurezza dello Stato o all'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato medesimo ». L'affare Giuffré è molto complicato, lo è tanto che io pur con la mia non breve esperienza professionale nella quale ho avuto occasione di venire a conoscenza di tanti casi di truffa, alcuni tanto complicati che si arrivava difficilmente a capire come le cose s'erano svolte, non sono ancora riuscito a capire come le cose siano andate; tuttavia è una cosa in cui i segreti militari non possono avere alcuna importanza. Avremmo potuto avere qualche divergenza riferendoci alle altre notizie che palesate possono nuocere all'interesse politico del paese (oh, l'interesse politico ha grandi braccia: ci si può mettere dentro quello che si vuole) ma comunque la cosa non ci interessa, non ci preoccupa tanto da rifiutarci di ritirare il nostro emendamento e votare quello degli onorevoli Bozzi e Reale. Tanto più che questo può facilitare un po' l'accoglimento dell'emendamento. Cambiata l'etichetta, non è più un emendamento socialista,

un emendamento dell'estrema sinistra; è di ottimi colleghi, niente al di là della cortina, niente influenze sovietiche. Può quindi essere più accreditata questa proposta. Può quindi trovare la via sgombra di ogni prevenzione politica ed ottenere più facilmente la maggioranza dei suffragi e ciò, oltre che nell'interesse superiore del paese, nell'interesse della Camera la quale avrà dimostrato che non si è arzigogolato intorno ad artificiose interpretazioni di disposizioni di legge o di Costituzione per impedire che luce piena venisse fatta. (*Applausi a sinistra*).

MALAGODI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Malagodi, voglia indicare il motivo.

MALAGODI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per fare una proposta circa l'ordine dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Propongo di sospendere la discussione per un tempo la cui durata potrà essere decisa dal Presidente della Camera, onde permettere ai gruppi di riflettere sugli argomenti che sono stati svolti stamane in Commissione ed oggi in aula. Sono undici ore, signor Presidente, che si discute di questi argomenti, e forse può essere utile per tutti fare il punto della situazione.

Desidero motivare brevemente questa proposta aggiungendo qualche argomento di sostanza. Siamo di fronte ad una decisione di cui forse, nel tumulto relativo della discussione, non apprezziamo tutti la serietà e la gravità.

Il Parlamento è stato investito della proposta di una inchiesta su determinati fatti. Tutti i gruppi della Camera si sono espressi in favore di questa inchiesta; ad un certo momento da uno dei membri dell'Assemblea è stato presentato un emendamento che mirava a superare una difficoltà reale di fronte alla quale ci troviamo, il fatto cioè che questa inchiesta vuol gettare luce sul comportamento di autorità amministrative periferiche e centrali, mentre i pubblici funzionari possono eccepire alla Commissione stessa il segreto di ufficio. Questa è una difficoltà grave ed evidente. È stato detto che se essa non viene in qualche modo superata, la Commissione rischia di nascere cieca, cioè di nascere senza la possibilità di accertare quei fatti per il cui accertamento la Camera e domani eventualmente il Senato la metteranno in essere.

Si tratta di una grave contraddizione dal punto di vista politico e di fronte all'opinione pubblica e, più grave ancora, costituisce un precedente di cui vorrei che misurassimo

tutti la portata, un precedente che potrebbe portarci alla conclusione che non sono possibili oggi nel nostro sistema costituzionale e legale le inchieste di questa natura. Credo, signor Presidente, che nessuno voglia questo; almeno penso che nessuno che abbia il senso della democrazia e della opinione pubblica, possa volere questo: non lo può volere il Governo, non lo può volere la maggioranza, certo non lo vogliamo noi che abbiamo proposto questa inchiesta.

Si è detto: perché fin dall'origine non si è attirata l'attenzione su questo punto? Io sarò altrettanto candido come lo è stato un momento fa l'onorevole Targetti: perché non v'è stata la sensazione che una difficoltà di questo genere potesse esserci. Effettivamente, se avessimo varato o la proposta originaria d'inchiesta parlamentare in senso stretto, o l'attuale proposta senza che si fosse a questo pensato, forse il caso non sarebbe sorto, oppure, sorgendo esso domani in Commissione, avrebbe dato luogo ad una reazione tale da parte dei commissari della Camera ed eventualmente dell'opinione pubblica, che quella resistenza sarebbe stata travolta.

Ma questa non è oggi la situazione; la situazione è diversa: il caso è stato sollevato, e credo sia bene che sia stato sollevato perché veramente noi discutiamo di un caso singolo che può costituire un precedente importante.

Sono state sollevate stamane in Commissione ed oggi in aula moltissime difficoltà contro l'emendamento Targetti o contro l'emendamento Bozzi-Reale, che l'onorevole Targetti ha detto subito di poter accettare. Devo dire subito che noi non condividiamo, almeno non condividiamo interamente quelle difficoltà, tanto che, se si deve votare *sic et simpliciter*, noi voteremo per l'ammissibilità di questo emendamento. Però ci ha colpiti nel corso della discussione il fatto che da parte di coloro i quali sollevavano quelle difficoltà, non si sia mai proposto nulla di positivo sul modo di superare quella che tutti sentiamo essere una contraddizione tra un'inchiesta amministrativa e la possibilità per i funzionari, oggetto di quell'inchiesta, di trincerarsi dietro un segreto d'ufficio che nessuno è in grado di valutare.

Adducere inconueniens (dice un vecchio broccardo) *non est solvere difficultatem*. Nessuno ci ha aiutato sinora a risolvere questa che è una reale difficoltà di una portata politica e morale molto grande. Può darsi che vi sia il modo di risolverla, può darsi che vi siano diversi modi, che emendamenti agli emendamenti, modifiche di forma, modifiche di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

impostazione possano risolvere queste difficoltà.

È quindi il caso di precipitare oggi una votazione su una materia di tanta delicatezza, senza dare a noi stessi ulteriore tempo (quel che lei crederà, signor Presidente) durante il quale cercare di risolvere questa difficoltà?

Devo anche dire che stamane in Commissione l'onorevole rappresentante del Governo ha detto alcune cose, ricordate oggi dall'amico onorevole Bozzi e da altri oratori senza che fino ad ora venissero in alcun modo chiarite o rettificate, le quali aggravano la situazione perché danno indubbiamente la sensazione che l'assurdo di voler fare una inchiesta senza poterla fare, lo si voglia spingere all'estremo, in una preoccupazione che può essere di carattere puramente costituzionale e legale (non voglio in nessun modo supporre che vi sia null'altro dietro a questo).

Ma io guardo i fatti come stanno, e i fatti dicono che se da questa Camera, dopo questo dibattito, esce una deliberazione che neghi alla Commissione i poteri di cui ha bisogno, la reazione dell'opinione pubblica sarà molto grave.

Signor Presidente, abbiamo chiesto questa inchiesta (l'ho detto in quest'aula due volte chiedendo la presa in considerazione) partendo da questo concetto: di fronte ad un caso sociologicamente anormale, che non voglio qualificare né dal punto di vista giudiziario né da quello amministrativo, ma che è certamente un fatto grave, l'opinione pubblica si è allarmata, come si è allarmata ripetutamente di fronte ad altri fatti nel corso degli ultimi anni. Una democrazia, in questi casi, ha una sola strada da seguire: quella di far luce. Perché, se si accerta che nulla è irregolare, tanto meglio e noi saremo i primi ad esserne lieti; se si accerta invece che qualcosa non funziona, la correggiamo e dimostriamo all'opinione pubblica che lo Stato, che il personale dirigente democratico ha il coraggio morale e civile di guardare le proprie pecche e di correggerle. Il che è fondamento del prestigio di qualsiasi Stato e, in particolare, fondamento del prestigio di uno Stato libero.

E a questo proposito voglio rispondere ad una osservazione ripetutamente fatta dall'onorevole Degli Occhi. Non vi è nessuna intenzione di portare attacchi al Governo per vie traverse! Noi abbiamo negato la fiducia al Governo e finora non abbiamo alcun motivo per cambiare tale posizione; abbiamo votato contro i bilanci e ci riserviamo di votare

ulteriormente contro l'impostazione politica generale del Governo. Ma ciò non ha nulla a che fare con il caso in esame che rappresenta un atto di fede nella verità, come ebbi l'onore di dire la prima volta che se n'è parlato qui. È una cosa che interessa tutti: interessa il Governo, interessa i partiti della maggioranza e della minoranza, interessa — nella minoranza — partiti che hanno ideologie e linee politiche radicalmente diverse e antitetiche, come possono essere quelle del gruppo liberale e del gruppo comunista.

Perciò, signor Presidente, prima di precipitare stasera una deliberazione la quale, al punto in cui siamo arrivati, non può avere di fronte all'opinione pubblica che un significato nocivo per tutti noi, anche per coloro che voteranno contro quella deliberazione, perché rimarremo tutti coinvolti nel *disprestigio* (come dicono i nostri amici spagnoli) che si riverbererà sulle istituzioni democratiche, riflettiamo un momento!

E riflettiamo anche ad un'altra cosa, signor Presidente. Il primo emendamento Targetti differisce dall'emendamento Bozzi-Reale, che l'onorevole Targetti ora accetta, in questo punto fondamentale: che l'emendamento Bozzi, come chiaramente appare dal suo testo, è un emendamento interpretativo della legge. Interpretazione della legge non è modificazione della legge, se si resta entro determinati limiti.

Come possiamo noi giudicare con la stessa bilancia queste due cose sensibilmente diverse, quali sono una potenziale modifica e una interpretazione della legge? Quello che ci interessa, signor Presidente, non è la forma, è la sostanza, è che l'opinione pubblica sia convinta che la Commissione di inchiesta nasce con gli occhi per vedere, non nasce cieca o anche semplicemente bendata.

Io vorrei ricordare, come ho ricordato stamane in Commissione, il detto di un grande giudice. Uno dei commissari, mi pare uno dei colleghi di parte democristiana, ricordava non so più quale istituto del diritto inglese, e prendendo da ciò lo spunto, io ricordavo l'affermazione di uno dei capi della magistratura inglese, rimasto celebre, fra l'altro, per questo detto: che non basta che giustizia sia fatta, bisogna che i cittadini siano persuasi che giustizia è fatta.

Perciò, signor Presidente, la mia proposta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Malagodi propone il rinvio del seguito della discussione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Desidererei sapere a quando dovrebbe essere rinviato il seguito della discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Malagodi si rimetteva a me. Io dichiaro subito che si dovrebbe rinviare a domani pomeriggio in quanto si deve procedere nella discussione del bilancio dell'industria.

MALAGODI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Desidero chiarire che per quanto riguarda la durata mi sono rimesso al Presidente; per quello che è l'uso da farsi di questo tempo vi è stata una proposta dell'onorevole Roberti. Per esempio, i capigruppo potrebbero riunirsi, eventualmente con un rappresentante del Governo, e vedere se non esista una forma la quale, senza ledere in nessun modo i principi, senza costituire per nessuno una « perdita di faccia », come si dice abitualmente, permetta alla Camera di assicurare al paese che la Commissione nasca non cieca e non bendata.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Spero di vedere il giorno in cui si voterà l'inchiesta Giuffrè e spero anche di vedere il giorno in cui l'inchiesta potrà dare dei risultati. E per non far perdere tempo a lei e ai colleghi, eviterò di fare la storia di queste settimane.

Per quello che ci riguarda, onorevole Malagodi, noi abbiamo cominciato a riflettere (lo ha fatto anche lei, che ha avuto questa iniziativa) anche prima di sentire per tante ore i colleghi. E il tumulto della discussione ci ha caso mai aiutato a capire i problemi, non li ha oscurati nella nostra mente. Comunque, siamo disposti ad ogni incontro utile per addivenire ad una soluzione. Pensiamo che questo incontro possa esserci questa sera e desidereremmo, per quello che sta in noi, che oggi martedì 14 ottobre la Camera votasse questa decisione. Se è possibile, altrimenti...

PRESIDENTE. Sia chiaro, onorevole Pajetta, che su questo punto, data la delicatezza delle posizioni politiche ed anche gli apprezzamenti fatti (ne ha fatto uno qualche momento fa anche lei), deciderà la Camera. Io non posso prendere nessuna iniziativa di riunire i capigruppo. Mi dispiace, onorevole Malagodi. Se vi sono contatti fra i capigruppo o membri di Commissione, sono cose

che non posso vietare od evitare, anzi potrebbero essere da me apprezzate ed auspiccate, ma sia chiaro che non posso esserne io il promotore, perché se, ad ogni problema che sorge, dovessi riunire i capigruppo, oltrepasserei le mie competenze, in quanto il regolamento non prevede questa facoltà presidenziale.

Mi preme chiarire altresì un altro punto, e cioè che data l'ora un rinvio significherebbe rimandare a domani il seguito della discussione.

PAJETTA GIAN CARLO. Ma perché? Si tratta solo di vedere in sostanza se vogliamo o no superare questo scoglio procedurale...

PRESIDENTE. La Camera ha facoltà di votare liberamente. Io però debbo dire che una sospensiva deliberata in questo momento presenta aspetti problematici. Non posso pertanto accettare una delega in questo senso dell'Assemblea, in quanto so bene come, nella più perfetta buona fede, queste discussioni siano destinate a protrarsi molto a lungo, facendo alla fine del Presidente la vittima designata a scontare il fio delle consultazioni, al momento della ripresa della discussione.

Pertanto mi preme ribadire che una sospensiva deliberata ora non potrebbe avere, secondo me, altra conseguenza se non quella di rinviare il seguito della discussione a domani.

GUI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Anche noi, come l'onorevole Pajetta, desideriamo che si giunga alla conclusione della discussione della proposta Malagodi e che si possa votare sulla proposta stessa (*Applausi al centro — Interruzioni a sinistra*). In verità, molte remore sono state sollevate ma mai da parte nostra: l'altra volta con l'emendamento Targetti, questa volta con l'ultimissima proposta Malagodi.

ALBARELLO. Avete la coda di paglia!

GUI. Perciò noi non sentiamo la necessità di una sospensiva; tuttavia è buona prassi di normali rapporti di correttezza parlamentare di fronte ad una richiesta in materia importante non opporsi, quando, bene inteso, non vi siano ragioni insormontabili.

Quindi, se l'onorevole Malagodi insiste nella sua proposta di sospensiva noi non ci opponiamo. Soltanto vorrei precisare, per la mia parte, la motivazione in virtù della quale aderiamo alla proposta di sospensiva.

Non farò nemmeno io la storia di queste vicende. Ricorderò soltanto che l'onorevole Malagodi ha detto testé che da parte della maggioranza non sarebbe stato compiuto nessun tentativo per superare le difficoltà sollevate dall'emendamento Targetti, sottolineate

dall'emendamento Bozzi, Reale ed altri. La ragione del nostro comportamento è la seguente: per noi tutte queste difficoltà non esistono, come hanno dimostrato nei loro interventi gli onorevoli Tesauro e Rossi. Lo stesso onorevole Bozzi ha detto che l'emendamento è in se stesso superfluo e che nasce soltanto dalle preoccupazioni suggeritegli questa mattina da una dichiarazione resa dal rappresentante del Governo in Commissione, riunita in sede referente.

I sunnominati colleghi hanno precisato che l'attuale formulazione dell'articolo della Costituzione e delle norme contenute nelle leggi che disciplinano la materia permettono alla Commissione d'inchiesta, che sarà chiamata a svolgere l'indagine, di assolvere il suo compito senza ostacoli. Non esistendo, quindi, ostacoli non potevamo logicamente formulare alcuna proposta per superarli.

La nostra adesione alla proposta di sospensiva non deriva dal fatto che noi siamo convinti dell'esistenza di difficoltà e dal conseguente desiderio di portare un contributo per superarle. Rimaniamo infatti persuasi che difficoltà non ne esistano.

Tuttavia, poiché si desidera una discussione su questo punto mediante contatti ed approcci diretti, noi non ci rifiutiamo. (*Applausi al centro*).

MALAGODI. Chiedo di parlare per una brevissima precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Desidero soltanto precisare, signor Presidente, che la mia proposta, fatta d'accordo con il mio gruppo, aveva e ha un solo scopo: quello di togliere da una difficoltà, che è molto più reale di quanto forse l'onorevole Gui non abbia detto, la maggioranza e lo stesso Governo. Ma poiché, a quanto sembra, il gruppo della maggioranza relativa non mostra di considerare questa difficoltà, per parte mia non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Prendo atto della rinuncia dell'onorevole Malagodi. Ha dunque facoltà di parlare il ministro Del Bo.

DEL BO, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è buona norma che, di fronte ai problemi costituzionali, il Governo non si rimetta alle Camere, ma esprima la propria opinione. D'altra parte, l'onorevole relatore, all'inizio di questo dibattito, ha rilevato l'opportunità che il rappresentante del Governo ripeta le dichiarazioni fatte questa mattina davanti alla Commissione per gli affari costituzionali. Desidero preliminarmente assicurare l'onorevole Gullo che le affermazioni da me fatte questa mattina e

che riconfermerò, se possono essere opinabili, sono state però da me esattamente valutate nel loro significato e nelle loro conseguenze. D'altra parte non è inopportuno che il Parlamento si occupi di un problema che è già stato dibattuto nell'Italia statutaria e successivamente nella repubblica di Weimar e che recentemente è stato agitato negli Stati Uniti d'America, quando fu vietato ai funzionari federali di trasmettere alle commissioni di inchiesta del Congresso (non ultima la commissione d'inchiesta per le attività antiamericane) atti coperti dal segreto d'ufficio. (*Commenti a sinistra*).

Onorevoli colleghi, è solo una osservazione di diritto comparato.

Ritornando al problema che ci occupa, dobbiamo ricordare come esso sia stato affrontato e risolto dall'Assemblea costituente, precisamente il 17 ottobre 1957. La Costituente si trovò di fronte a diverse tesi. Una di esse fu sostenuta dall'onorevole Einaudi, che si preoccupava che la Costituzione delimitasse esattamente i poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta. Altre tesi, per esempio quella avanzata dall'onorevole Lussu, erano più rinunciatricie; ritenendo i sostenitori essere inutile che l'Assemblea costituente affrontasse questo problema che, più opportunamente, avrebbe dovuto essere risolto nell'ambito parlamentare. Analoga, se non erro, la posizione dell'onorevole Colitto, il quale giudicò superfluo l'articolo 78 (oggi 82) della Costituzione e ne chiese senz'altro la soppressione. L'Assemblea non tenne neppure conto delle preoccupazioni formulate dall'onorevole Lucifero, secondo il quale le Commissioni di inchiesta avrebbero dovuto essere poste in essere attraverso un atto complesso delle due Camere, in considerazione dei « vasti poteri » loro assegnati, identici a quelli dell'autorità giudiziaria.

Passando dalla valutazione storica ad una interpretazione esegetica, pare a me che la Costituente abbia fatto bene a così comportarsi, in quanto ci troviamo di fronte ad una Costituzione rigida, la quale assegna al potere esclusivo dell'autorità giudiziaria la facoltà di limitare taluni fondamentali diritti della persona, soprattutto il diritto alla libertà personale, il diritto alla libertà di domicilio, il diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. In altri termini, di fronte alla riserva dell'autorità giudiziaria per la limitazione e la eventuale coercizione di questi diritti fondamentali del cittadino, era assolutamente necessario che si desse luogo a

una norma costituzionale che prevedesse per un altro organo — nel caso in esame la Commissione d'inchiesta — una facoltà ispettiva con poteri istruttori propri dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che ogni deliberazione d'inchiesta, quando si vogliono conferire alla Commissione dei poteri di indagine cosiddetta giurisdiziativa, deve rientrare nei limiti dell'articolo 82 della Costituzione, i quali sono esattamente due: il primo è il principio della proporzionalità fra i gruppi parlamentari nella composizione dei membri della Commissione d'inchiesta; il secondo è il fatto che la Commissione d'inchiesta abbia dei poteri che non sopravanzino quelli assegnati all'autorità giudiziaria; altrimenti è necessario ricorrere a una legge costituzionale la quale deroghi ai principi stabiliti dagli articoli 13, 14 e 15 della Costituzione.

Né, ad avviso del Governo, vale la constatazione che durante il periodo statutario vennero determinate alcune Commissioni di inchiesta, le quali furono in grado di sciogliere i pubblici funzionari dal segreto d'ufficio. Noi siamo perfettamente d'accordo che non è possibile pensare che dal punto di vista della democrazia siano stati fatti dei passi indietro da parte delle legislature repubblicane rispetto al periodo statutario. Però, noi dobbiamo far presente: primo, che siamo di fronte ad un testo costituzionale assolutamente rigido; secondo, che il testo costituzionale disciplina la Commissione d'inchiesta e le attribuisce dei poteri specifici; terzo (e, a nostro avviso, più fondato argomento), che il progresso democratico non consiste soltanto nell'attribuire ulteriori prerogative al potere legislativo rispetto al potere esecutivo ma anche nel tutelare più intensamente i diritti personali del cittadino.

Una voce a sinistra. De Gaulle insegna!

DEL BO, *Ministro senza portafoglio.* De Gaulle ha fatto proprio l'opposto di quanto noi stiamo facendo. Bisognerebbe valutare i fatti politici con una certa obiettività.

Per la sempre più intensa tutela dei diritti personali del cittadino, noi riteniamo che non sia possibile accettare né l'emendamento Targetti, né l'emendamento Bozzi-Reale, in quanto noi esporremmo il cittadino ad una menomazione, ad un pericolo di violazione di questi suoi fondamentali diritti. (*Interruzioni — Commenti*). Perché potremmo ipotizzare il caso che la Commissione d'inchiesta accerti nei confronti di un pubblico ufficiale fatti aventi carattere di reato e li renda noti. Noi ci troveremmo, allora, di fronte a questa situazione incontestabile: che l'autorità giudi-

ziaria non ne potrebbe assolutamente tener conto, in quanto il cittadino potrebbe eccipire il fatto di essersi trovato carente di quei poteri di difesa, che invece costituzionalmente gli sono garantiti anche nel periodo istruttorio. Pertanto, ci troveremmo di fronte ad uno sfasamento tra i poteri della Commissione d'inchiesta e i poteri dell'autorità giudiziaria, con delle conseguenze che, sia dal punto di vista penale e sia da quello costituzionale, devono essere considerate di fondamentale importanza.

D'altra parte, pare al Governo che esistano altri strumenti, i quali possano garantire il Parlamento che, anche senza l'accoglimento degli emendamenti formulati dagli onorevoli Targetti, Reale e Bozzi, e Preziosi, la Commissione di inchiesta parlamentare possa egualmente adempiere le sue funzioni e conseguire le sue finalità.

Un primo principio deriva dal fatto che l'autorità ministeriale, la responsabilità del ministro, e in genere la responsabilità del Governo, coprono la responsabilità del pubblico funzionario (il che ha particolarmente scandalizzato stamane gli onorevoli Malagodi e Bozzi) per l'adempimento di atti che egli ha posto in essere, in quanto ne abbia ricevuto l'ordine legittimo, anche se questi atti sono coperti dal segreto di ufficio.

D'altronde tutta la dottrina, anche in epoca antecedente alla Costituzione democratica, ha sempre affermato che un eventuale contrasto fra Commissione di inchiesta e pubblici ufficiali si traduce in un contrasto tra Parlamento e Gabinetto: il Gabinetto è tenuto a rispondere al Parlamento delle ragioni che hanno eventualmente indotto il pubblico ufficiale a non ritenere opportuno che si rendessero noti determinati fatti. Ed il Parlamento può così pronunziare un giudizio politico nei confronti del comportamento del Governo.

MALAGODI. E gli atti non ordinati?

DEL BO, *Ministro senza portafoglio.* Gli atti non ordinati sono essi pure valutabili. Su questo argomento vi sono dei precedenti, ad esempio quello relativo a quanto è avvenuto durante l'inchiesta per la Banca romana. Gli atti effettuati con arbitrio dal pubblico ufficiale (atti non legittimi, cioè, e non legittimamente ordinati dal ministro) sono suscettibili, e saranno eventualmente oggetto, di una inchiesta amministrativa da parte del Governo. Il Governo è tenuto a sottoporre al Parlamento i risultati di questa inchiesta.

Ecco quindi che le preoccupazioni, che sembravano essere evidenti nelle dichiara-

zioni dell'onorevole Malagodi e dell'onorevole Bozzi, per gli atti non ordinati, trovano esse pure una loro soluzione.

Si può a questo punto domandare: ma allora, quali poteri restano alla Commissione di inchiesta? La risposta non può che essere la seguente: tutti i poteri che sono riconosciuti all'autorità giudiziaria durante la fase istruttoria. La Commissione di inchiesta ha facoltà di ispezione, perquisizione, sequestro, di richiesta di testimonianza. può emettere ordini sanzionati dall'articolo 650 del codice penale.

BOZZI. Risponda alle mie obiezioni!

DEL BO, *Ministro senza portafoglio*. Le ho ascoltate, ma non mi hanno affatto convinto. Non ritengo che una affermazione dell'onorevole Bozzi debba obbligatoriamente convincere il ministro Del Bo.

Devo infine aggiungere che, come ho dichiarato stamane, il Governo è perfettamente consapevole che il codice di procedura penale è stato redatto ed approvato in un periodo che non può affatto essere considerato democratico. Penso, tuttavia, che lo stesso comportamento del Governo possa garantire il Parlamento che esso interpreterà i concetti di «interesse dello Stato» e di «segreto di ufficio» non già secondo criteri di regime, ma secondo principi democratici.

Il Governo, infatti, ha dichiarato di non opporsi alla Commissione di inchiesta; e, nonostante il parere negativo di alcuni costituzionalisti, ha risposto alle interrogazioni ed interpellanze presentate sul «caso Giuffrè» quando già si era dato luogo alla prima procedura per la Commissione di inchiesta.

Devo, infine, aggiungere (e sembra a me essere questo l'argomento conclusivo) che noi viviamo in regime parlamentare e che il regime parlamentare postula un minimo di fiducia di tutte le parti qui rappresentate nel Parlamento.

Penso che se noi prendiamo atto delle dichiarazioni formulate questa mattina e oggi dal Governo, e cioè che noi abbiamo un interesse positivo ad acclarare tutti i fatti inerenti il cosiddetto caso Giuffrè, se noi prendiamo atto che la interpretazione di interesse dello Stato e di segreto d'ufficio da parte del Governo è una interpretazione rigorosamente democratica, nulla, se non una volontà di pregiudiziale opposizione politica, può far ritenere al Parlamento che la Commissione di inchiesta non arrivi al conseguimento della verità.

Ma, d'altronde, potrebbe anche avvenire che alcune parti di questo Parlamento non abbiano neppure quel minimo di fiducia nei

confronti dell'esecutivo, che è base indispensabile alla vita del regime parlamentare. (*Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo*). Allora, onorevole Pajetta, queste parti hanno una strada di fronte a loro: esse o possono presentare una proposta di legge costituzionale, la quale assegni alla Commissione d'inchiesta per il cosiddetto caso Giuffrè, dei poteri che sopravanzino i poteri dell'autorità giudiziaria; o possono presentare una proposta di legge ordinaria per la revisione di alcuni articoli del codice di procedura penale. Se il Parlamento deciderà di scegliere una di queste strade, il Governo le valuterà e assumerà gli atteggiamenti che riterrà più opportuni. (*Applausi al centro — Commenti a sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione sulla ammissibilità costituzionale degli emendamenti Preziosi e Bozzi-Reale.

CAPRARA. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla ammissibilità degli emendamenti Preziosi e Bozzi-Reale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla pregiudiziale di ammissibilità costituzionale degli emendamenti Preziosi e Bozzi-Reale:

Presenti e votanti	506
Maggioranza	254
Voti favorevoli	252
Voti contrari	254

(*La Camera non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Aimi
Agosta	Albarello
Aicardi	Alberganti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

Albertini	Bettoli	Cecati	Diaz Laura
Aldisio	Biaggi Francantonio	Ceccherini	Di Benedetto
Alicata	Biaggi Nullo	Cengarle	Di Giannantonio
Almirante	Biagioni	Ceravolo Domenico	Di Leo
Alpino	Bianchi Fortunato	Ceravolo Mario	Di Nardo
Amadei Leonetto	Bianchi Gerardo	Cerreti Alfonso	Di Paolantonio
Amadeo Aldo	Bianco	Cerreti Giulio	Dominedò
Amatucci	Biasutti	Cervone	Donat-Cattin
Ambrosini	Bigi	Chiatante	D'Onofrio
Amendola Giorgio	Bignardi	Cianca	Durand de la Penne
Amendola Pietro	Bima	Cibotto	Elkan
Amiconi	Bisantis	Clocchiatti	Ermini
Amodio	Bogoni	Cocco Maria	Failla
Anderlini	Boidi	Codacci-Pisanelli	Faletta
Andò	Boldrini	Colasanto	Fanelli
Andreotti	Bolla	Colitto	Fanfani
Andreucci	Bologna	Colleoni	Faralli
Angelini Giuseppe	Bonomi	Colleselli	Fasano
Angelini Ludovico	Borellini Gina	Colombo Emilio	Feroli
Angelino Paolo	Borghese	Colombo Renato	Ferrara
Angelucci	Borin	Colombo Vittorino	Ferrari Francesco
Angioy	Bottonelli	Compagnoni	Ferrari Giovanni
Angrisani	Bovetti	Concas	Ferri
Antoniozzi	Bozzi	Conci Elisabetta	Fiumanò
Armani	Breganze	Conte	Foa
Armaroli	Brighenti	Corona Achille	Foderaro
Armato	Brodolini	Corona Giacomo	Fogliazza
Armosino	Brusasca	Cortese Giuseppe	Folchi
Assennato	Bucalossi	Cortese Guido	Forlani
Avolio	Bucciarelli Ducci	Cossiga	Fornale
Azimonti	Bufardeci	Cotellessa	Foschini
Baccelli	Buffone	Cruciani	Fracassi
Badaloni Maria	Busetto	Curti Aurelio	Francavilla
Badini Confalonieri	Buttè	Dal Canton Maria Pia	Franceschini
Baldelli	Buzzetti Primo	Dal Falco	Franco Raffaele
Baldi Carlo	Buzzi	D'Ambrosio	Franzo Renzo
Ballesi	Cacciatore	Dami	Frunzio
Barbi Paolo	Caccuri	D'Arezzo	Fusaro
Barbieri Orazio	Caferio	De Capua	Galli
Bardanzellu	Caiati	De Caro	Gaspari
Bardini	Caiazza	De' Cocci	Gatto Eugenio
Baroni	Calasso	Degli Esposti	Gatto Vincenzo
Barontini	Calvaresi	Degli Occhi	Gaudioso
Bartesaghi	Calvi	De Grada	Geffer Wondrich
Bartole	Camangi	De Lauro Matera	Gennai Tonietti Erisia
Barzini	Canestrari	Anna	Gerbino
Battistini Giulio	Caponi	Del Bo	Germani
Beccastrini Ezio	Cappugi	De Leonardis	Ghislandi
Bei Ciufoli Adele	Caprara	Delfino	Giglia
Belotti	Capua	Delle Fave	Giolitti
Beltrame	Carra	De Maria	Giorgi
Berlinguer	Casati	De Martino Francesco	Gitti
Berloffa	Cassiani	De Marzi Fernando	Gomez D'Ayala
Berry	Castagno	De Marzio Ernesto	Gonella Giuseppe
Bersani	Castelli	De Meo	Gonella Guido
Bertè	Castellucci	De Micheli Vitturi	Gorreri Dante
Bertinelli	Cavazzini	De Pascalis	Gorrieri Ermanno
Bertoldi	Caveri	De Pasquale	Gotelli Angela

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

Granati	Marangone	Pajetta Giuliano	Rossi Paolo
Grasso Nicolosi Anna	Marchesi	Palazzolo	Rossi Paolo Mario
Graziosi	Marconi	Paolicchi	Rubinacci
Greppi	Marenghi	Paolucci	Rumor
Grezzi	Mariani	Passoni	Russo Carlo
Grifone	Mariconda	Pastore	Russo Salvatore
Grilli Antonio	Marotta Michele	Patrini Narciso	Russo Spena Raf-
Grilli Giovanni	Marotta Vincenzo	Pavan	faello
Guadalupi	Martina Michele	Pedini	Russo Vincenzo
Guerrieri Emanuele	Martino Edoardo	Pella	Sabatini
Guerrieri Filippo	Martino Gaetano	Pellegrino	Salizzoni
Gui	Marzotto	Penazzato	Salutari
Guidi	Mattarella Bernardo	Pennacchini	Sammartino
Gullo	Mattarelli Gino	Perdonà	Sangalli
Gullotti	Matteotti Gian Carlo	Pertini Alessandro	Santarelli Enzo
Helfer	Matteotti Matteo	Petrucchi	Santi
Ingrao	Maxia	Pezzino	Saragat
Invernizzi	Mazza	Piccoli	Sarti
Iotti Leonilde	Mazzali	Pieraccini	Savio Emanuela
Iozzelli	Mazzoni	Pigni	Savoldi
Isgrò	Menchinelli	Pinna	Scaglia Giovanni Bat-
Jacometti	Merenda	Pintus	tista
Jervolino Maria	Merlin Angelina	Pirastu	Scalfaro
Kuntze	Messinetti	Pitzalis	Scalia Vito
Laconi	Miceli	Polano	Scarascia
Lajolo	Micheli	Prearo	Scarlato
Lama	Michelini	Preti	Scarongella
La Malfa	Migliori	Preziosi Costantino	Scarpa
Landi	Minella Molinari An-	Preziosi Olindo	Scelba
Lapenna	giola	Pucci Anselmo	Schiavetti
Larussa	Misasi Riccardo	Pucci Ernesto	Schiavon
Lattanzio	Misefari	Pugliese	Schiratti
Leccisi	Mitterdorfer	Quintieri	Sciolis
Lenoci	Mogliacci	Radi	Sciorilli Borrelli
Leone Francesco	Monasterio	Raffaelli	Sedati
Leone Raffaele	Montanari Silvano	Rampa	Segni
Liberatore	Monte	Rapelli	Semeraro
Li Causi	Moscattelli	Ravagnan	Seroni
Limoni	Musto	Re Giuseppina	Servello
Lizzadri	Nanni Rino	Reale Giuseppe	Sforza
Lombardi Giovanni	Nannuzzi	Reale Oronzo	Silvestri
Lombardi Riccardo	Napolitano Francesco	Repossi	Simonacci
Lombardi Ruggero	Napolitano Giorgio	Resta	Simonini
Longo	Natali Lorenzo	Restivo	Sinesio
Longoni	Natoli Aldo	Ricca	Sodano
Lucchesi	Natta	Riccio	Soliano
Lucifredi	Negarville	Rivera	Sorgi
Lupis	Negrari	Roberti	Spadazzi
Luzzatto	Negrini	Rocchetti	Spallone
Maglietta	Nenni	Romagnoli	Spataro
Magno Michele	Nicoletto	Romanato	Speciale
Magri	Nicosia	Romano Bartolomeo	Sponziello
Malagodi	Novella	Romeo	Stella
Malfatti	Nucci	Romita	Storchi Ferdinando
Mancini	Origlia	Romualdi	Sullo
Manco Clemente	Orlandi	Roselli	Sulotto
Mannironi	Pacciardi	Rossi Maria Madda-	Tambroni
Manzini	Paietta Gian Carlo	lena	Tantalo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

Targetti	Vecchietti
Taviani	Vedovato
Terragni	Venegoni
Terranova	Veronesi
Tesauo	Vestri
Titomanlio Vittoria	Vetrone
Togni Giulio Bruno	Viale
Togni Giuseppe	Vicentini
Tognoni	Vidali
Toros	Vigorelli
Tozzi Condivi	Villa Giovanni Oreste
Trebbi	Villa Ruggero
Tremelloni	Vincelli
Tripodi	Viviani Luciana
Troisi	Volpe
Truzzi	Zaccagnini
Turnaturi	Zanibelli
Vacchetta	Zoboli
Valiante	Zugno
Valori	Zurlini

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Arenella	Montanari Otello
Ariosto	Montini
Carcattera	Ripamonti
Dosi	Valsecchi
Martinelli	Viviani Arturo

(Concesso nelle sedute odierne):

Alessandrini	Comandini
Bontade Margherita	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Tesauo ha fatto proprio l'ordine del giorno Bozzi con l'aggiunta dell'inciso: « considerato che il ricorso ad una legge formale si rende necessario per stabilire alcune particolari modalità dell'inchiesta ». Esso risulta, pertanto, dal seguente tenore:

« La Camera,

ritenuta la necessità di promuovere, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una inchiesta parlamentare per esaminare il comportamento degli organi della pubblica amministrazione in ordine alla cosiddetta « anima banchieri »;

poiché risulta che il Senato della Repubblica ha iniziato la procedura per un'inchiesta parlamentare sullo stesso oggetto;

considerata l'opportunità di giungere nel caso specifico alla formazione di una commissione unica che consenta l'attuazione di un procedimento d'inchiesta unico,

considerato, altresì, che il ricorso ad una legge formale si rende necessario per stabilire alcune particolari modalità regolatrici dell'inchiesta,

delibera

di passare all'esame della proposta di legge, al fine di attuare l'inchiesta ».

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Signor Presidente, richiamo la sua attenzione sul tenore di questo ordine del giorno che non ha niente a che fare con la legge che si sta approvando perché si riferisce all'inchiesta di cui all'articolo 82 della Costituzione, ed all'inchiesta del Senato. La nostra legge vive per conto suo.

PRESIDENTE. Ella sa, onorevole Targetti, che questa vicenda particolarmente delicata e complessa sorse con una proposta d'inchiesta presentata dall'onorevole Malagodi a norma dell'articolo 82. La Commissione è stata investita soltanto della proposta Malagodi a norma dell'82. A un certo momento, quando sorsero i problemi procedurali e costituzionali e si delineò l'opportunità da parte della Commissione di procedere per legge, l'onorevole Malagodi presentò una proposta di legge che io mi affrettai a portare alla Camera e ad assegnare alla Commissione. La Commissione accettò l'iter legislativo. A questo punto un deputato, un gruppo ritiene che la legge sia filiazione dell'articolo 82, e presenta un ordine del giorno in tal senso. E la votazione testè conclusa ha dimostrato in gran parte esatto il fondamento di questo ordine del giorno. Quindi, esso è ammissibilissimo e rispecchia il contenuto dei contatti che ho personalmente avuto col Senato. Quando fu presentata la proposta Malagodi, al Senato furono convocati i presidenti dei gruppi parlamentari i quali manifestarono la volontà di partecipare all'inchiesta; da qui derivò la necessità di giungere ad un accordo perché le due inchieste, che inizialmente sembravano dover essere deliberate separatamente, potessero sfociare in un'unica Commissione.

La Camera ha, quindi, la più assoluta libertà di valutare questo ordine del giorno, di approvarlo o no, ma, dal punto di vista dell'ammissibilità, esso mi pare ammissibile.

TARGETTI. Signor Presidente, ella deve preferire la sincerità ad una cortese ipocrisia. Sono convintissimo che questo ordine del giorno non ha niente a che fare con la proposta di legge. Ma, siccome ciò non ha molta

importanza, non solleva alcuna questione particolare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Tesaro di cui ho dato testè lettura.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato).

Si dia lettura degli articoli, fino al 4º compreso, che porrò successivamente in votazione.

SEMERARO, Segretario, legge:

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica amministrazione in ordine alla cosiddetta « anonima banchieri » e riferirne al Parlamento.

La Commissione dovrà accertare in particolare se gli organi locali preposti all'ordine pubblico, al controllo del credito e al controllo fiscale abbiano segnalato o meno agli organi centrali rispettivi e questi a loro volta ai membri competenti del Governo, l'attività della « anonima banchieri » e i dubbi da essa sollevati che trovarono espressione anche nella pubblica stampa e quali misure siano state prese al riguardo dal Governo e dagli altri organi della pubblica amministrazione.

La Commissione procederà alle indagini e agli esami ai sensi ed agli effetti dell'articolo 82 della Costituzione.

I componenti la Commissione di inchiesta, i segretari e chiunque sia chiamato a dare collaborazione alla Commissione o comunque assista agli atti dell'inchiesta sono tenuti ad osservare il segreto a norma degli articoli 230 e 307 del codice di procedura penale.

(È approvato).

ART. 2.

La Commissione è composta di 15 deputati e di 15 senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una o dell'altra Camera.

In caso di rifiuto della nomina si procede alla sostituzione a norma dei commi precedenti.

(È approvato).

ART. 3.

La relazione sarà presentata alla Camera e al Senato entro il 30 novembre 1958.

(È approvato).

ART. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

SEMERARO, Segretario, legge:

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PIERACCINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI. Il gruppo socialista voterà a favore della proposta di legge Malagodi anche dopo la caduta dell'emendamento Targetti. Ci preme precisare che questo voto non ha affatto un significato neppure indiretto di fiducia al Governo (*Commenti al centro*), specialmente dopo quanto è avvenuto in questi ultimi giorni. Noi vogliamo semplicemente, votando a favore dell'inchiesta proposta dall'onorevole Malagodi, sottolineare che il gruppo socialista non intende porre alcun ostacolo all'inchiesta anche nelle condizioni difficili, vorrei dire menomate, in cui la Commissione dovrà agire.

Aspettiamo adesso il Governo nella sua azione, attendiamo di vedere che cosa esso farà per facilitare i compiti della Commissione.

Onorevoli colleghi, a noi pare che con l'atteggiamento di oggi il Governo abbia posto delle cattive premesse per facilitare i compiti della Commissione. Spetterà al Governo di dissipare queste profonde ombre che ha steso sopra le possibilità della Commissione di inchiesta. (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Avverto che la Commissione mi aveva fatto pervenire il seguente nuovo titolo della proposta di legge:

« Costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per esaminare il com-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

portamento degli organi della pubblica amministrazione in ordine alla cosiddetta « anonima banchieri ».

Se non vi sono obiezioni e salvo eventuali modifiche in sede di coordinamento, il titolo della proposta di legge rimane stabilito in questa formulazione.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta di legge n. 318 testé esaminata.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Malagodi: Costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica amministrazione in ordine alla cosiddetta « anonima banchieri » (318):

Presenti e votanti	476
Maggioranza	239
Voti favorevoli	411
Voti contrari	65

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Andreotti
Agosta	Andreucci
Aicardi	Angelini Giuseppe
Aimi	Angelini Ludovico
Alberganti	Angelino Paolo
Albertini	Angelucci
Aldisio	Angrisani
Alicata	Antoniozzi
Alpino	Armani
Amadei Leonetto	Armaroli
Amatucci	Armato
Ambrosini	Armosino
Amendola Giorgio	Assennato
Amendola Pietro	Avolio
Amiconi	Baccelli
Amodio	Badaloni Maria
Anderlini	Badini Confalonieri
Andò	Baldelli

Baldi Carlo	Buzzi
Ballesi	Cacciatore
Barbaccia	Caccuri
Barbi Paolo	Cafiero
Barbieri Orazio	Caiati
Bardanzellu	Caiazza
Bardini	Calasso
Baroni	Calvaresi
Barontini	Calvi
Bartesaghi	Camangi
Bartole	Canestrari
Barzini	Caponi
Battistini Giulio	Cappugi
Beccastrini Ezio	Caprara
Bei Ciufoli Adele	Carcattera
Belotti	Carra
Beltrame	Casati
Berlinguer	Cassiani
Berloffia	Castagno
Berry	Castellucci
Bertè	Cavazzini
Bertinelli	Ceccherini
Bertoldi	Cengarle
Bettoli	Ceravolo Domenico
Biaggi Francantonio	Ceravolo Mario
Biaggi Nullo	Cerreti Alfonso
Biagioni	Cerreti Giulio
Bianchi Fortunato	Cervone
Bianchi Gerardo	Chiatante
Bianco	Cianca
Biasutti	Cibotto
Bigi	Clocchiatti
Bignardi	Cocco Maria
Bima	Codacci-Pisanelli
Bisantis	Colasanto
Bogoni	Colitto
Boidi	Colleoni
Boldrini	Colleselli
Bolla	Colombo Emilio
Bologna	Colombo Renato
Bonomi	Colombo Vittorino
Borellini Gina	Compagnoni
Borghese	Concas
Borin	Conci Elisabetta
Bottonelli	Conte
Bovetti	Corona Achille
Bozzi	Corona Giacomo
Breganze	Cortese Giuseppe
Brighenti	Cortese Guido
Brodolini	Cotellessa
Brusasca	Cruciani
Bucalossi	Curti Aurelio
Bucciarelli Ducci	Dal Canton Maria Pia
Eufardecì	Dal Falco
Buffone	D'Ambrosio
Busetto	Dami
Buttè	Dante
Buzzetti Primo	D'Arezzo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

De Capua	Gaudioso	Longoni	Nicoletto
De Caro	Geftter Wondrich	Lucchesi	Nicosia
De' Cocci	Gennai Tonietti Erisia	Lucifredi	Novella
Degli Esposti	Gerbino	Lupis	Nucci
De Grada	Germani	Luzzatto	Origlia
De Lauro Matera	Ghislandi	Maglietta	Orlandi
Anna	Giglia	Magno Michele	Pacciardi
Del Bo	Giolitti	Magri	Pajetta Gian Carlo
De Leonardis	Giorgi	Malagodi	Pajetta Giuliano
Delfino	Gitti	Malfatti	Palazzolo
Delle Fave	Gomez D'Ayala	Mancini	Paolicchi
De Maria	Gonella Giuseppe	Manco Clemente	Paolucci
De Martino Francesco	Gonella Guido	Mannironi	Passoni
De Marzi Fernando	Gorreri Dante	Manzini	Pastore
De Marzio Ernesto	Gorrieri Ermanno	Marangone	Patrini Narciso
De Meo	Gotelli Angela	Marchesi	Pavan
De Michieli Vitturi	Granati	Marconi	Pella
De Pascalis	Grasso Nicolosi Anna	Marenghi	Pellegrino
De Pasquale	Graziosi	Mariani	Penazzato
Diaz Laura	Greppi	Mariconda	Pennacchini
Di Benedetto	Grezzi	Marotta Vincenzo	Perdonà
Di Giannantonio	Grifone	Martina Michele	Pertini Alessandro
Di Leo	Grilli Antonio	Martino Edoardo	Petrucchi
Di Nardo	Grilli Giovanni	Mattarella Bernardo	Pezzino
Di Paolantonio	Guadalupi	Mattarelli Gino	Piccoli
Donat-Cattin	Guerrieri Emanuele	Matteotti Gian Carlo	Pieraccini
D'Onofrio	Guerrieri Filippo	Matteotti Matteo	Pigni
Durand de la Penne	Gui	Maxia	Pinna
Elkan	Guidi	Mazza	Pintus
Ermini	Gullo	Mazzali	Pirastu
Failla	Helfer	Mazzoni	Pitzalis
Faletra	Ingrao	Menchinelli	Polano
Fanelli	Invernizzi	Merenda	Prearo
Fanfani	Iotti Leonilde	Merlin Angelina	Preti
Faralli	Iozzelli	Messinetti	Preziosi Costantino
Fasano	Isgrò	Miceli	Preziosi Olindo
Feroli	Jacometti	Micheli	Pucci Anselmo
Ferrara	Jervolino Maria	Migliori	Pucci Ernesto
Ferrari Francesco	Kuntze	Minella Molinari An- giola	Pugliese
Ferrari Giovanni	Laconi	Misasi Riccardo	Quintieri
Ferri	Lajolo	Misefari	Radi
Fiumanò	Lama	Mogliacci	Raffaelli
Foa	La Malfa	Monasterio	Rampa
Foderaro	Landi	Montanari Silvano	Rapelli
Fogliazza	Lapenna	Monte	Ravagnan
Folchi	Larussa	Moscattelli	Re Giuseppina
Forlani	Lattanzio	Musto	Reale Giuseppe
Fornale	Leccisi	Nanni Rino	Reale Oronzo
Fracassi	Lenoci	Nannuzzi	Repossi
Francavilla	Leone Raffaele	Napolitano Francesco	Resta
Franceschini	Liberatore	Napolitano Giorgio	Restivo
Franco Raffaele	Li Causi	Natoli Aldo	Ricca
Franzo Renzo	Limoni	Natta	Riccio
Frunzio	Lizzadri	Negarville	Roberti
Fusaro	Lombardi Giovanni	Negrari	Rocchetti
Gaspari	Lombardi Riccardo	Negrini	Romagnoli
Gatto Eugenio	Lombardi Ruggero	Nenni	Romanato
Gatto Vincenzo	Longo		Romano Bartolomeo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

Romeo	Soliano
Romita	Sorgi
Romualdi	Spadazzi
Roselli	Spallone
Rossi Maria Madda-	Spataro
lena	Speciale
Rossi Paolo	Sponziello
Rossi Paolo Mario	Stella
Rubinacci	Storchi Ferdinando
Rumor	Sullo
Russo Carlo	Sulotto
Russo Salvatore	Tambroni
Russo Spena Raf-	Tantalo
faello	Targetti
Russo Vincenzo	Terragni
Sabatini	Terranova
Salizzoni	Tesauo
Salutari	Titomanlio Vittoria
Sammartino	Togni Giulio Bruno
Sangalli	Togni Giuseppe
Santarelli Enzo	Toros
Santarelli Ezio	Tozzi Condivi
Santi	Trebbi
Saragat	Tremelloni
Savio Emanuela	Tripodi
Savoldi	Troisi
Scaglia Giovanni Bat-	Turnaturi
tista	Valiante
Scalfaro	Valori
Scalia Vito	Vecchietti
Scarascia	Vedovato
Scarlato	Venegoni
Scarongella	Venturini
Scarpa	Veronesi
Scelba	Vestri
Schiavetti	Vetrone
Schiavon	Viale
Schiratti	Vicentini
Sciolis	Vidali
Sciorilli Borrelli	Vigorelli
Sedati	Villa Giovanni Oreste
Segni	Villa Ruggero
Semeraro	Vincelli
Seroni	Viviani Luciana
Servello	Volpe
Sforza	Zaccagnini
Silvestri	Zanibelli
Simonacci	Zoboli
Simonini	Zugno
Sinesio	Zurlini
Sodano	

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Arenella	Martinelli
Ariosto	Montanari Otello
Dosi	Montini

Ripamonti	Viviani Arturo
Valsecchi	

(Concesso nelle sedute odierne):

Alessandrini	Comandini
Bontade Margherita	

Annunzio di interrogazioni e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della mozione pervenute alla Presidenza.

SEMERARO, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere i motivi che hanno indotto le nostre autorità a negare l'ingresso nel territorio della Repubblica al signor Ferhat Abbas regolarmente munito del passaporto rilasciato dal governo della Repubblica araba unita.

(547) « ALBARELLO, PERTINI, VECCHIETTI, GATTO VINCENZO, BETTOLI, FOA, RICCA, BERTOLDI, LUZZATTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere quali iniziative il Governo intenda promuovere per facilitare l'opera di indipendenza e di unità dei popoli arabi e la creazione di un clima di pacifica collaborazione mediterranea, traendo le opportune conseguenze dai risultati del recente colloquio mediterraneo di Firenze e dalla riunione in Roma del comitato anticolonialista del Mediterraneo e del vicino Oriente.

(548) « PAJETTA GIULIANO, NEGARVILLE, VIVIANI LUCIANA, ROSSI MARIA MADDALENA, BARBIERI ORAZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere a quale punto si trovano gli studi per modificare la vigente legislazione sull'istituto delle società azionarie, particolarmente per quanto riflette la tutela delle minoranze e la pubblicità di dati analitici del bilancio, o l'adozione di bilanci a struttura uniforme.

(549) « TREMELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non ritenga opportuno far compiere ricerche analitiche intorno alle più recenti

tendenze e alle prospettive che si presentano in ordine alla localizzazione dei principali rami dell'industria italiana; e intorno alla possibilità di esaminare — non soltanto ogni decennio, cioè ad ogni censimento industriale — i fenomeni connessi alla traslazione e nuova ubicazione degli stabilimenti industriali.

(550)

« TREMELLONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se abbiano fondamento o meno le notizie correnti circa la decisione di chiudere per un periodo di 6 mesi le centrali del metano esistenti nel Basso Polesine e ciò allo scopo di studiare le cause del bradisismo;

e se, considerato che tale chiusura comporterebbe la perdita di lavoro per alcune centinaia di lavoratori, non ritengano di intervenire affinché l'esperimento sia attuato in territorio il più limitato possibile e sia inoltre attuato con la garanzia di severi criteri scientifici, nonché di speciali provvedimenti a favore dei concessionari e dei lavoratori impegnati nelle aziende che dovrebbero sospendere la loro attività.

(551)

« CAVAZZINI, RAVAGNAN, Busetto ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti egli intenda disporre per riportare ad un limite decente il prezzo del burro che, per esempio a Verona, è passato nel giro di 2 mesi da 750 a 1500 lire al chilogrammo.

« Gli interroganti fanno presente come tale prezzo sia assolutamente sproporzionato ai costi di produzione ed al prezzo del latte al produttore che è rimasto inalterato.

« Gli interroganti si fanno interpreti del generale senso di indignazione dell'opinione pubblica di fronte a tale fatto, che non può essere spiegato che come una speculazione vergognosa da parte di fonti che devono essere individuate e colpite.

« Si chiede pertanto l'attuazione di solleciti e vigorosi provvedimenti.

(552)

« BERTOLDI, ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se non ritengano necessario intervenire sul mercato di una derrata essenziale come il burro, consentendo la più ampia libertà di importazione,

che consentirebbe una notevole contrazione degli altissimi prezzi raggiunti da tale derrata.

(553)

« TREMELLONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se e quali istruzioni abbia dato ai provveditori agli studi per l'applicazione dal corrente anno scolastico (secondo il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1958, n. 585) dei programmi per l'insegnamento dell'educazione civica negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica.

(554)

« PINNA, DE LAURO MATERA ANNA, SCHIAVETTI, MAZZALI, BERLINGUER, CONCAS, PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere quando l'azienda ferroviaria inizierà i lavori di spostamento verso nord della ferrovia Pisa-Lucca, nel tratto entro il comune di Pisa, in accoglimento della richiesta del comune e in attuazione delle assicurazioni che in proposito ebbe a dare il ministro dei trasporti ai rappresentanti degli enti della città di Pisa, onde sia possibile togliere il traffico ferroviario dall'interno dell'abitato e completare dei servizi indispensabili una zona ove sono stati costruiti numerosi alloggi.

(555)

« RAFFAELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, in sede di formulazione dei programmi delle opere pubbliche da ammettere nel corrente esercizio al contributo statale di cui alle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, è stata compresa la richiesta avanzata e ripetutamente sollecitata dal comune di Quiliano (Savona) di concessione di un mutuo e del contributo statale per la costruzione dell'acquedotto della grossa frazione di Cadi-bona, opera la cui urgenza è stata sottolineata recentemente anche da una petizione della popolazione denunziante i sempre più seri pericoli derivanti dalla mancanza di acqua.

(556)

« MINELLA ANGIOLA, AICARDI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sollecitare la modifica del provvedimento del Ministero delle finanze a danno di circa 200

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

impiegati di ruolo che, pur avendo raggiunto il 65° anno di età, non hanno completato i 40 anni di servizio, tenendo conto del disposto delle leggi vigenti, tenendo conto che si tratta di combattenti e mutilati di guerra e che solo questo Ministero ha ritenuto di usare un simile trattamento ai propri dipendenti.

(2006)

« MAGLIETTA, BARONTINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere quali provvidenze ha adottato per ripristinare il modesto patrimonio dei pescatori di Monte di Procida (Napoli) distrutto giorni fa da una tromba marina.

(2007)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dei lavori pubblici, per conoscere a quale punto sia giunta la preparazione, secondo quanto disposto dalla legge 21 marzo 1958, n. 447, del testo di decreto del Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle cessioni in proprietà a favore degli assegnatari degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo.

« L'interrogante desidera conoscere altresì se il Governo non intenda accelerare al massimo i lavori medesimi, e ciò in vista della prossima scadenza del termine — 21 novembre 1958 — concesso dalla legge delegante per l'emanazione del decreto stesso.

(2008)

« MALAGODI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, perché — a completamento della risposta data alla precedente interrogazione n. 1595 — dica quali siano i suoi intendimenti circa la necessità di una iniziativa legislativa, la quale — vista la interpretazione data dalla magistratura all'articolo 15, n. 6, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, secondo cui anche la controversia pendente dinanzi ad una commissione tributaria integra l'ipotesi di lite pendente con il comune, se questo è il soggetto attivo dell'imposta, prevista come motivo di ineleggibilità — modifichi quella norma in considerazione degli inconvenienti conseguenti ad essa, fra cui quello, più evidente e paradossale, che la stessa consente ad ogni amministrazione comunale in procinto di scadere, di eliminare dalla competizione elettorale ogni avversario.

(2009)

« CAMANGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non reputa indispensabile oltre che urgente un suo decisivo intervento presso la direzione generale dell'A.N.A.S. affinché venga accolto il voto formulato all'unanimità dalla Giunta dell'amministrazione provinciale di Avellino nella sua seduta del 21 agosto 1958 con deliberazione n. 2057 per la classifica anticipata, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 febbraio 1958, n. 123, delle strade provinciali n. 4 e n. 9: n. 77 e n. 20.

« Ed invero giustamente l'amministrazione provinciale di Avellino con la sua delibera fa notare come:

a) le strade provinciali n. 4 (dal Passo di Mirabella alla provinciale di seconda classe n. 9 presso Taverna di Guardia Lombardi), e n. 9 di seconda classe (dalla Taverna di Sant'Angelo dei Lombardi per il Formicoso, al confine con la provincia di Foggia) costituiscono importanti collegamenti delle strade statali n. 90 (bivio provinciale n. 4) e n. 7 (bivio provinciale n. 9 di seconda classe) con la statale n. 93 attraverso Melfi;

b) le strade provinciali n. 20 (bivio strada statale n. 88-bivio n. 2) e n. 77 (San Martino-bivio strada statale n. 7) congiungono due strade statali (n. 88 e n. 7) di grande traffico.

« D'altro canto è sufficiente che il ministro faccia predisporre attraverso gli organi tecnici dell'A.N.A.S. tutti i rilievi necessari e ne avrà prove certe del come i voti dell'amministrazione provinciale di Avellino rispondano ad esigenze inderogabili di vita per le popolazioni irpine nelle sue zone più depresse, le quali hanno bisogno che le proprie strade provinciali siano sul serio praticabili ed affidate ad una manutenzione e relativa sistemazione che solo l'A.N.A.S., a mezzo della sua efficiente organizzazione, può dare; tanto più che tali strade presentano particolare importanza per le relazioni commerciali ed agricole delle provincie di Avellino, Benevento, Foggia e Potenza e sono di rilevante interesse per la economia di vaste zone del territorio nazionale.

(2010)

« PREZIOSI COSTANTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali provvedimenti ritenga possibile adottare perché sia ripresa e portata a compimento la costruzione dello stabilimento Marna Sud in Sapri, per la produzione del ce-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

mento, iniziativa che ha già beneficiato di finanziamenti in relazione alle leggi sull'industrializzazione del Mezzogiorno.

(2011)

« AMENDOLA PIETRO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e della agricoltura e foreste, per conoscere se si propongano di istituire un cantiere di lavoro o di rimboschimento nel comune di Pau (Cagliari), anche per poter dare sollievo ai numerosissimi disoccupati.

(2012)

« BERLINGUER, PINNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere le ragioni per le quali nel piano di riordino delle aziende meccaniche a partecipazione statale non si è tenuto conto della precaria situazione produttiva della Breda meccanica bresciana.

« Detta azienda è quasi completamente legata alla aleatorietà della produzione di commesse di armi, mentre le maestranze specializzate (ridotte a 650 unità rispetto alle oltre 3 mila occupate nei periodi di punta) potrebbero essere adibite a produzioni di meccanica media e fine di normale collocamento sul mercato interno ed estero.

« Si chiede pertanto che, nel promesso riesame del piano, prima della definitiva approvazione da parte del Comitato dei ministri si prenda in esame la situazione della azienda sopra segnalata e si provveda ad intervenire tenendo, nel contempo, conto della critica situazione della provincia di Brescia in ordine alla disoccupazione.

(2013) « GITTI, MONTINI, PEDINI, ROSELLI, TOGNI GIULIO BRUNO, ZUGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del tesoro, per conoscere l'elenco numerico e la specificazione degli enti statali, parastatali, morali, alle amministrazioni dei quali, per nomina o designazione governativa, si trovino preposti ex parlamentari, con la indicazione nominativa di questi ultimi.

(2014)

« ASSENNATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere a qual punto di elaborazione si trova attualmente il progetto governativo per la istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia a statuto speciale.

« Gli interroganti si richiamano al preciso impegno preso dal Presidente del Consiglio davanti agli elettori di quella regione nella recente campagna elettorale politica, nonché alla specifica dichiarazione programmatica di questo Governo davanti alle Camere.

« Ora che è venuto a cessare il motivo delle elezioni amministrative a Trieste, il quale può avere segnato una necessaria pausa nella elaborazione di quel progetto di legge costituzionale, gli interroganti sono preoccupati dal fatto che, per altre ragioni più o meno valide, possa essere dilazionata ancora, dopo dieci lunghi anni di attesa, la presentazione in Parlamento del promesso progetto di legge.

(2015)

« MARANGONE, BETTOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se il Governo non intenda prendere le misure necessarie per il riconoscimento del carattere di pubblica calamità all'alluvione che ha gravemente colpito la Carnia (Udine) nella notte dal 1° al 2 ottobre 1958, riunendo in un unico provvedimento la Carnia ed il Friuli orientale colpito nel mese giugno 1958.

« L'interrogante ritiene che, come è stato disposto a favore delle industrie di altre zone colpite da analoghi disastri, nei confronti delle industrie della provincia di Udine, danneggiate nel giugno e nell'ottobre 1958 possono trovare applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 1957, n. 1384, convertiti con modificazione nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e nella legge 15 maggio 1954, n. 234.

(2016)

« DE MICHIELI VITTURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere l'elenco numerico e la specificazione — limitatamente alle provincie pugliesi — degli enti pubblici, enti morali ed opere pie, quali si trovino sotto amministrazione straordinaria o commissariale, con la indicazione nominativa degli amministratori in carica, e la specificazione se dipendenti o ex dipendenti dal Ministero dell'interno o da altra amministrazione.

(2017)

« ASSENNATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e dell'interno, per conoscere l'assegnazione precisa della somma di due miliardi stanziati con la nota di variazione allo stato di previsione per l'esercizio 1957-1958, in aumento dei capitoli 91 e 194 dello

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

stato di previsione del Ministero dell'interno e, particolarmente, per conoscere l'elenco degli « stabilimenti diversi di pubblica beneficenza » e quello delle varie « istituzioni » che hanno fruito della somma stanziata in aumento, con indicazione della data e dell'importo di ogni assegnazione.

« Per conoscere inoltre a quali enti provinciali e comunali di assistenza sia stata distribuita la somma di un miliardo, stanziata in aumento sul capitolo 125 con la precisata nota di variazione, con la precisazione delle date e degli importi.

« Per conoscere l'esatto esborso per « spese e competenze » per seggi elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati e quelle affrontate per lo stesso titolo per le elezioni al Senato (capitolo 108 stato di previsione al Ministero dell'interno: 5 miliardi nota di variazione: 2 miliardi e 900 milioni).

(2018)

« ASSENNATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del tesoro, per sapere se non ritenga opportuno accertare — con riferimento alla legge sulle casse di risparmio, allo statuto della cassa di risparmio di Calabria, alle disposizioni vigenti in materia esattoriale — la eventuale esistenza di incompatibilità nei confronti dei titolari delle seguenti cariche presso la cassa di risparmio di Calabria:

a) presidente del consiglio di amministrazione nominato con decreto ministeriale del marzo 1958. All'epoca della riconferma il servizio di esattoria e tesoreria dell'amministrazione provinciale di Cosenza veniva disimpegnato dalla cassa di risparmio. Il presidente della cassa di risparmio è fratello del presidente dell'amministrazione provinciale di Cosenza. La situazione attuale è identica a quella del marzo 1958. Il suddetto presidente della cassa di risparmio fa parte della giunta regionale della democrazia cristiana per la Calabria ed è componente del comitato provinciale della democrazia cristiana di Cosenza;

b) vice-direttore generale della cassa di risparmio attualmente assessore alle finanze presso il comune di Cosenza. La cassa di risparmio disimpegna il servizio di esattoria e tesoreria del comune di Cosenza. Il suddetto vice-direttore generale è il segretario provinciale amministrativo del partito democratico cristiano di Cosenza e fa parte del comitato provinciale dello stesso partito;

c) posizione di diversi componenti del consiglio di amministrazione in rapporto a

tassative norme dello statuto relative a vincoli di parentela con funzionari e dipendenti della cassa di risparmio;

d) collegio sindacale in rapporto alle modalità delle designazioni. I sindaci della cassa di risparmio sono anche nominati dal consiglio provinciale di Cosenza, il cui presidente — come si è detto — è fratello del presidente della cassa di risparmio. A parere degli interroganti è necessario anche accertare se il consiglio provinciale ha proceduto alla nomina del sindaco in rigorosa osservanza delle date prescritte dalla legge sull'approvazione del bilancio annuale dell'istituto;

e) posizione del membro del consiglio di amministrazione di nomina del consiglio comunale di Cosenza in rapporto alla posizione del vice-direttore generale della cassa di risparmio attualmente assessore allo stesso comune di Cosenza;

f) posizione del membro del consiglio di amministrazione di nomina del consiglio provinciale di Cosenza in rapporto alla posizione del presidente del consiglio provinciale, fratello — come si è già detto — del presidente della cassa di risparmio.

(2019)

« MANCINI, PRINCIPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali misure intende prendere a favore dei pensionati ex dipendenti dello Spolettificio di Torre Annunziata, la cui pensione nell'anno 1950-51, veniva trattenuta dalla direzione dello stabilimento, che asseriva essere ciò nel suo diritto.

« Malgrado le ripetute istanze fatte dai lavoratori pensionati nessun esito si è avuto finora.

« Nel caso di una risposta negativa, l'interrogante chiede di conoscere il fondamento di diritto sul quale è stata operata la trattenuta nell'anno suddetto e chiede di conoscere, inoltre, come mai le eventuali tesi che si sosterranno in proposito sono valse soltanto per un anno.

(2020)

« FASANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritiene opportuno intervenire affinché siano evitati i lavori di rettifica e di allargamento del tratto di strada statale (Flaminia) nel centro abitato di Sigillo secondo il progetto sancito con decreto ministeriale n. 2974/066 del 1° agosto 1958.

« Gli interroganti fanno rilevare che l'esecuzione di tale progetto prevede la demoli-

zione di case di abitazione, negozi, magazzini e botteghe artigiane per un tratto di 300 metri, provocando gravi difficoltà agli abitanti colpiti dall'esproprio, per gli alloggi e la sistemazione delle loro attività commerciali e artigiane. Inoltre, l'allargamento della strada nel centro abitato non elimina l'incolumità degli abitanti del luogo, in modo particolare dei bambini che debbono recarsi a scuola, in un edificio di recente costruzione che ha l'ingresso prospiciente la strada.

« Poiché, fin dal 1948, dagli organi tecnici dell'A.N.A.S. fu riconosciuta la necessità di deviare il traffico della Flaminia dal centro abitato di Sigillo, con una variante esterna, gli interroganti chiedono al ministro se non sia opportuno, agli effetti tecnici ed economici, realizzare la variante esterna piuttosto dello sventramento interno, che non eliminerebbe affatto le difficoltà di transito attualmente esistenti.

(2021)

« ANGELUCCI, CAPONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quanta parte dei 12 miliardi stanziati nel capitolo 148 dello stato di previsione 1957-1958 del Ministero dell'agricoltura (2 miliardi) e nello stesso capitolo modificato con la nota di variazione agli stati di previsione (10 miliardi) sia andata a sussidi per opere di miglioramento fondiario, quant'altra per studi e ricerche, con specificazione dei riceventi e delle somme percepite.

(2022)

« ASSENNATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intende intervenire presso la Società Remington Rand Italia - stabilimento di Napoli - a seguito delle gravi violazioni operate dalla citata società con il licenziamento collettivo di 69 lavoratori (operai 60, impiegati 9).

« La Società Remington, infatti, nel corso dell'espletamento della procedura prevista per i licenziamenti collettivi si impegnò ad effettuare i citati licenziamenti applicando i criteri previsti sia dall'accordo medesimo che dalla legge sul collocamento.

« Il provvedimento è stato invece attuato violando completamente i criteri suddetti e includendo fra i licenziati i migliori operai quasi tutti appartenenti alla Confederazione generale italiana del lavoro.

« Gli interroganti chiedono di conoscere quali misure il ministro intende prendere.

(2023)

« FASANO, MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere la sua opinione circa la posizione previdenziale di migliaia di nostri lavoratori in Lussemburgo che, anteriormente al 1° gennaio 1946, hanno effettuato i versamenti, anche per parecchi anni, alla Cassa di assicurazioni sociali di quel Paese, senza ottenere alcuna prestazione;

e quali iniziative intenda assumere per riparare alla grave ingiustizia conseguente alla convenzione italo-lussemburghese del 29 gennaio 1951.

(2024)

« AMBROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere se, analogamente a quanto avviene in altri Paesi, si intendono applicare anche in Italia rigorose norme per il controllo alimentare del cosiddetto pollame da allevamento, che è quello ormai prevalentemente fornito dal mercato: pollame, cioè, trattato con diete ingrassanti (in particolar modo stilbestrolo, anche per innesto), o comunque atte a promuoverne il rapido accrescimento e la miglior conservazione delle carni (come taluni antibiotici e in specie l'aureomicina e la terramicina), o infine semplicemente sofisticato con l'aggiunta di coloranti gialli di natura sintetica, solubili nei grassi.

« Essendo scientificamente provato che tutti cotesti additivi non vengono resi completamente innocui colla cottura e possono in certi casi (stilbenici) rappresentare anzi pericolosi fenomeni di accumulo per l'organismo, appare perciò tanto più indilazionabile l'adozione di provvedimenti urgenti di disciplina alimentaristica sulla produzione e sulla vendita del pollame da allevamento.

(2025)

« BARTOLE ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per fronteggiare la grave situazione in cui sono venuti a trovarsi circa 100 famiglie costrette a lasciare improvvisamente le case site negli stabili n. 22 e 26 di via Gradini ai Monti a Napoli, minacciati di crollo da una grave infiltrazione di acqua nelle fondamenta.

« Le famiglie colpite sono, in gran parte, appartenenti al ceto operaio, disoccupati, persone che si dibattono in drammatiche condizioni economiche e non hanno pertanto la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

possibilità con mezzi propri di far fronte alla grave situazione di emergenza in cui sono venuti a trovarsi.

(2026)

« VIVIANI LUCIANA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se ritiene di dover disporre per la concessione del contributo statale di lire 20 milioni necessari per la costruzione della casa comunale di Torricella, in provincia di Taranto.

« Con nota del 9 settembre 1957, n. 15027, il Ministero comunicò alla prefettura di Taranto, che sollecitava, che la domanda sarebbe stata tenuta presente in sede di compilazione del programma dei lavori da ammettere ai benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184.

« D'altra parte, non può essere trascurato che i locali destinati attualmente a sede del comune, oltre che ad essere angusti e malsani, debbono essere rilasciati per necessità del proprietario locatore, né ci si può opporre trattandosi di locazione non disciplinata dalle norme sul blocco degli alloggi.

(2027)

« SPONZIELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza delle condizioni di intransitabilità esistenti nel tratto non bitumato (Manciano-Pitigliano) della strada statale n. 74 che tanta importanza riveste per le comunicazioni di vari comuni delle provincie di Grosseto, Viterbo e Terni; e per sapere come intende intervenire per assicurare rapidamente la sistemazione e la bitumatura del tratto di strada di cui trattasi.

(2028) « TOGNONI, BARDINI, ROSSI MARIA MADDALENA, BECCASTRINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se, conformemente alle esigenze espresse dalla popolazione, non intenda procedere alla statizzazione della scuola magistrale M. T. Cicerone, di Formia (Latina).

« La scuola, istituita ben 25 anni or sono, raccoglie studenti di numerosi comuni delle provincie di Latina, Caserta e Frosinone ed attualmente ospita ben 300 alunni, le cui famiglie tuttavia sono oberate da una tassa annuale di 33.000 lire, che dovrebbero essere portate, secondo una recente proposta a 55 mila.

« La statizzazione mentre solleverebbe la popolazione interessata da un onere così pe-

sante darebbe una più robusta ed efficiente organizzazione all'istituto ed impedirebbe un declino alla cui eventualità guardano con vera preoccupazione insegnanti ed alunni.

(2029)

« SILVESTRI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se in ordine alla riforma dei mercati all'ingrosso zootecnico, ortofrutticolo e del pesce, ritenga opportuno, anzi indispensabile, ristabilire la verità dei fatti alla luce delle statistiche ufficiali, ad evitare che un inconsulto allarmismo sul caro-vita possa arrecare seria turbativa all'andamento dell'economia del paese, con danno proprio di quegli interessi che i preannunciati provvedimenti governativi vorrebbero ampiamente tutelare.

« Gli interroganti chiedono, in particolare, se consta che la capacità di acquisto del consumatore nell'ultimo anno, rispetto all'aumento del costo della vita, è migliorato per effetto di aggiornamenti alle retribuzioni nella misura del 9,6 per cento nel settore agricolo, del 7,2 per cento in quello industriale, e del 7,1 per cento in quello commerciale, e quali misure intenda predisporre onde arginare:

a) l'aumento dei prezzi delle derrate alimentari all'origine;

b) l'aumento della pressione fiscale e para-fiscale che si scarica direttamente e indirettamente sul circuito distributivo;

c) l'aumento del numero dei rivenditori al minuto, in sede fissa e ambulante; ravvisandosi in tutti e tre i fattori suindicati le cause principali dell'aumento del costo della vita.

(2030)

« ORIGLIA, SANGALLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

1° quali siano gli ostacoli che si frappongono alla emanazione del regolamento necessario per rendere funzionante la sezione distinta del fondo speciale infortuni presso la Cassa depositi e prestiti, come previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1956, n. 648;

2° se ha presente che questa carenza preclude la possibilità di sussidiare i lavoratori nei quali la silicosi e l'asbestosi si manifestano oltre il periodo massimo previsto dal sopracitato decreto, non ammessi alle prestazioni in quanto la denuncia non è stata presentata entro il periodo massimo previsto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

da tabella apposita, che per effetto del lungo intervallo fra l'ultima occupazione in lavorazioni nocive e la manifestazione della malattia abbiano ricevuto liquidazioni o retribuzioni notevolmente svalutate, ecc.;

3°) se non convenga con gli interroganti sulla esigenza di dare immediata emanazione del regolamento al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, in quanto già numerosi sono i casi nel paese e nella provincia di Bologna, particolarmente nei comuni di Castiglione dei Pepoli, Camugnano, San Benedetto Val di Sambro, ecc., di lavoratori che potrebbero essere assistiti con i fondi di cui deve disporre la « sezione distinta del fondo speciale infortuni ».

(2031) « DEGLI ESPOSTI, NANNI RINO, ARMAROLI, BOTTONELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere il numero delle macchine agricole vendute dall'Ente di riforma per la Puglia e Lucania in questi ultimi due anni (30 giugno 1956-30 giugno 1958), nonché il prezzo unitario complessivo di vendita e l'originario prezzo di acquisto;

per conoscere l'importo degli acquisti o commissioni di macchine agricole effettuati dal detto Ente di riforma nei detti due anni.

(2032) « ASSENNATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali difficoltà ancora ostino alla rapida soluzione della pratica di pensione del signor Piva Benedetto, da Tolmezzo (pratica di pensione n. 590518).

(2033) « DE MICIELI VITTURI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per cui il Ministero non ha ancora pubblicato la graduatoria degli insegnanti di disegno, che hanno conseguita l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole professionali femminili Tab. L. N. (indetto con decreti ministeriali 8 febbraio e 26 agosto 1957) ed espletato entro il giugno 1958.

« Tali insegnanti ne sono stati danneggiati nell'assegnazione degli incarichi e supplenze per l'anno 1958-59.

« Si chiedono anche i provvedimenti che si intendono adottare per riparare alle conseguenze negative di tale ingiusta situazione.

(2034) « DELFINO, GRILLI ANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se è a conoscenza della agitazione che regna presso le Nuove officine meccaniche ferroviarie di Trepuzzi (Lecce), a causa di sospensione o riduzione di commesse che inducono la direzione di quella azienda a licenziamenti di operai.

« Tale riduzione di attività appare, tra l'altro, assurda ed illogica se, come ha riferito anche alla stampa senza che ci sia stata smentita, contemporaneamente sulle stazioni di Brindisi e di Lecce giacevano numerosi carri ferroviari in attesa di riparazione.

« Quali motivi hanno indotto l'amministrazione delle ferrovie dello Stato a negare, dopo averla prima accordata, la esecuzione anticipata nel mese di luglio 1958 di lavoro del mese di agosto 1958 e quali ragioni hanno indotto recentemente la stessa amministrazione ad assegnare ad una officina di Napoli, per le dovute riparazioni, sette carri ferroviari giacenti sulla stazione di Lecce a pochissimi chilometri dalle officine di Trepuzzi.

« Se tutto ciò non contrasta con la tanto decantata politica di « industrializzazione del Mezzogiorno », specie se si considera che le Nuove officine meccaniche ferroviarie di Trepuzzi rappresentano l'unica industria meccanica della provincia di Lecce.

« La disoccupazione che si rende sempre più grave di quei lavoratori e padri di famiglia alle soglie dell'inverno ed i sacrifici dei dirigenti di quella azienda meritano particolare esame e immediate decisioni per assicurare lavoro e tranquillità.

(2035) « SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se intende por fine alla gestione commissariale del consorzio di bonifica del lago di Massaciuccoli (bacino meridionale pisano) retto da oltre 10 anni da commissario governativo.

« L'interrogante chiede di sapere quale risultato ha dato l'esame predisposto dal suo dicastero e di cui è cenno nella risposta alla interrogazione n. 21223 (seduta della Camera del 3 ottobre 1956) e se a distanza di due anni non sia il caso di ripristinare — così come vuole la legge — senza altro ritardo, l'amministrazione ordinaria eletta dai contribuenti consorziati.

(2036) « RAFFAELLI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

1°) se è al corrente del grave danno arrecato ai lavoratori bancari — iscritti a forme di previdenza sostitutive di quella obbligatoria — dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, che vieta ai predetti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione I.N.P.S. (articoli 16 e 27) cui erano stati autorizzati, a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218;

2°) se non ritenga opportuno intervenire urgentemente in favore di tali lavoratori, promuovendo apposita modifica degli articoli 16 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, affinché sia consentito il perfezionamento delle posizioni assicurative nella « volontaria » solo a coloro che avevano avuto regolare autorizzazione dall'I.N.P.S., in base alla citata legge 4 aprile 1952, n. 218, ferma restando la piena efficacia del detto decreto presidenziale a partire dal 2 ottobre 1957, col divieto di nuove concessioni alla prosecuzione volontaria nei casi previsti dagli articoli suaccennati.

(2037)

« COLASANTO ».

Mozione.

« La Camera,

visto il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito in legge 27 dicembre 1956, n. 1415, e considerato che:

1°) gli articoli 4 e 8 di tale decreto esplicitamente definivano l'ulteriore imposizione fiscale di lire 14 al litro sulla benzina come « una sovrapposta addizionale aggiunta in via temporanea » e limitata allo scopo di « far fronte alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del decreto stesso » e cioè dal rimborso agli importatori dei maggiori oneri determinati dalla particolare situazione del mercato internazionale nel periodo della crisi di Suez;

2°) che l'aggravio fiscale sopportato dai consumatori per ben due anni ha già largamente coperto, come riconosciuto dallo stesso Governo, gli oneri accennati, e che quindi il decreto del novembre 1956, convertito in legge, avendo raggiunto i suoi scopi, deve ormai considerarsi del tutto privo di efficacia;

3°) che « nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non

in base alla legge », come solennemente sancito dall'articolo 23 della Costituzione;

4°) che non esiste in atto alcun'altra disposizione di legge che consenta al Governo di mantenere l'imposizione fiscale delle lire 14 per ogni litro di benzina e che quindi tale imposizione non può non considerarsi completamente illegale ed arbitraria;

5°) che la situazione del mercato internazionale, con particolare riferimento ai noli, consente oggi una diminuzione del prezzo della benzina e degli altri prodotti petroliferi;

richiamandosi al voto espresso il 1° agosto 1958,

invita il Governo:

a) a predisporre i provvedimenti che consentano l'immediata revoca dell'imposizione delle lire 14 per ogni litro di benzina e le altre di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito in legge 27 dicembre 1956, n. 1415;

b) a rivedere il prezzo della benzina e dei prodotti petroliferi determinandone le riduzioni che possono e devono operarsi in relazione sia alla soppressione della vecchia sovrapposta, sia alla situazione del mercato internazionale.

(5) « FAILLA, CAPRARA, SULOTTO, ALBERGANTI, FALETRA, ASSENNATO, RAFFAELLI, BIGI, SANTARELLI ENZO, MAZZONI, VACCHETTA, NATOLI, DI BENEDETTO, Busetto, ADAMOLI, NANNUZZI, PAJETTA GIAN CARLO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Per la mozione sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

La seduta termina alle 22,30.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 9,30 e 16:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 (*Appro-*

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1958

vato dal Senato) (159-159-bis) — *Relatore*: Pintus.

2. — *Seguito della discussione dei disegni di legge*:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 (66) — *Relatore*: Volpe;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'eser-

cizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 (68) — *Relatore*: Biasutti;

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 (67) — *Relatore*: Origlia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI